

1 MANUALE PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DELLA CLASSE 1 SU STRADA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ADR E DELLA LEGISLAZIONE CORRELATA

Rolf Dieter Kaiser

 Casa Editrice **la fiaccola srl**
Via Conca del Naviglio, 37 - 20123 Milano
Tel. 02/89421350 - Fax 02/89421484

TRASPORTO ADR - CLASSE 1



Rolf Dieter Kaiser



Leonardo da Vinci
Pilot Projects

Il presente progetto, EU-Excert, è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

€ 20,00



Pubblicazione a cura della NITREX srl
nell'ambito dell'attività per il Progetto EU- Excert



Proud Partner



Manuale per la spedizione e il trasporto di Merci Pericolose della classe 1 su strada nel rispetto della normativa ADR e della legislazione correlata

di Rolf Dieter Kaiser¹

Copyright 2005 NITREX

Tutti i diritti sono riservati all'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma o in alcun modo – grafico, elettronico, o meccanico, includendo fotocopie, registrazioni, riproduzioni, o accumulo di informazioni e sistemi di recupero – senza il consenso scritto dell'autore.

Stampato: Ottobre 2005

NITREX Srl
Via Colombare 36
25019 Sirmione

¹ Nato a Dortmund (Germania) nel 1956, laureato in chimica (Germania, 1981), dottorato di ricerca in chimica analitica (Germania, 1985), Radiation Safety Officer (Stati Uniti, 1998), abilitazione come Esperto Qualificato di 2° grado, n. 1883 secondo il D.Lgs. 230/95 (Italia, 1999), abilitazione come "Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose" per tutte le classi e tutti i modi con il Certificato Europeo: Gb 118 594 (valido entro maggio 2010), Diploma IATA/FIATA DANGEROUS GOODS REGULATION - REFRESHER - with distinction; 025360 IT (Aprile 2001, 2003 e 2005), Master of Business Administration (MBA) al Henley Management College (Inghilterra, 2002). Esperienze lavorative: +20 anni di esperienze lavorative sia come assistente all'università sia come dirigente per società multinazionali compreso la Bayer in Germania e la 3M-Italia, dal 1 Aprile 2001: Titolare di KONSULENZA di Dr. Rolf Dieter Kaiser.

Presentazione della monografia

La pubblicazione di questa monografia si inserisce nell'ambito del progetto **Eu-Excert** che la NITREX conduce nelle aree dell'impiego civile degli esplosivi, dell'analisi dei rischi d'esplosione, della gestione dei depositi e dei trasporti in sicurezza, bonifica da residui bellici, normativa, ecc., per la realizzazione di materiale educativo multimediale e per la messa a punto di programmi d'istruzione mirati alla standardizzazione dell'addestramento e della formazione per gli addetti ai lavori.

Quella del trasporto è la più delicata tra le fasi della filiera degli esplosivi in quanto, contrariamente a quanto avviene in produzione, stoccaggio ed impiego, le condizioni al contorno sono variabili sia nel tempo che nello spazio. La possibilità d'occorrenza di eventi anomali, con interferenze e rischi di incidente, è maggiore che in ogni altra fase. Per questo motivo sia al livello legislativo che normativo, è sempre stata data rilevanza alle problematiche connesse con il trasporto così che questa, tra tutte le attività con esplosivi, risulta la meglio disciplinata e controllata.

Da principio, prevalenza è stata data agli aspetti della sicurezza intesa come safety ma, con il progressivo incremento della minaccia della criminalità organizzata e terroristica, è stata posta attenzione crescente agli aspetti della sicurezza intesa come security. I recenti attentati di Madrid, Londra e Sharm El Sheik hanno creato, in tutto il mondo, l'esigenza di accelerare il processo di adeguamento per minimizzare i rischi di sottrazione per uso illecito. L'adeguamento coinvolge enti diversi a livello internazionale e nazionale, ciascuno per le proprie competenze.

A livello di Nazioni Unite e sulla base dell'Orange Book, il Gruppo di lavoro WP.15 del Comitato dei Trasporti Interni della ECE/ONU adegua la normativa ADR al progresso tecnico, che diventa legislazione a livello nazionale in Italia a seguito di recepimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si affianca al Codice della Strada. La complessità dei diversi rischi connessi al trasporto degli esplosivi comporta una sovrapposizione di requisiti legislativi che regolano la certificazione CE e omologazione, relativa all'instabilità dei prodotti, i casi di sottrazione illecita e uso improprio (TULPS, D.Lgs. 144/2005, D.M. 15.8.2005) e l'etichettatura e l'emissione di Schede di Sicurezza secondo la legislazione del Ministero della Sanità.

Il rapido adeguamento della legislazione e della normativa, assieme alla naturale resistenza alle "novità" degli addetti ai lavori, con la complicazione delle interpretazioni disomogenee tra le varie Prefetture, alle licenze di trasporto con prescrizioni aggiuntive per "locali esigenze di PS", ai regolamenti di ciascuna autostrada, del sindaco, alla confusione per le circolari esplicative che non integrano ne annullano quelle precedenti, ecc., hanno portato ad un quadro d'insieme che presenta margini di incertezza e crea disagio tra gli operatori onesti i quali hanno la sensazione, rispettando una legge, di violarne un'altra.

In questo contesto si inserisce la presente monografia redatta da Rolf Dieter Kaiser. Questa si pone l'obiettivo di fornire un quadro organico della disciplina tecnico – giuridica in materia, di evidenziare le apparenti incongruenze suggerendo, con il buon senso del tecnico e la prudenza dettata dall'esperienza pratica, il corretto approccio da seguire.

Il Dr. Rolf Dieter Kaiser ha iniziato la sua formazione tecnica in Germania, un paese dove il sistema legislativo e normativo è molto curato e dove l'approccio pragmatico lascia poco spazio ad interpretazioni fantasiose. Il suo percorso di formazione professionale, all'interno di realtà multinazionali anglosassoni, gli ha permesso di approfondire la sua competenza in regulatory chemistry. Con un approccio pratico e pragmatico Rolf affronta la materia proponendo l'interpretazione più logica e coerente con i principi della tecnica e la ratio della legislazione italiana. Il suo background professionale insieme alle sue esperienze lavorative in Italia dal 1993 ad oggi hanno facilitato il compito laddove è stato necessario sbrogliare la matassa individuando la "logica" che ha creato i nodi. Si tratta di un lavoro importante che, spero, potrà essere ulteriormente approfondito con il riscontro dei lettori, con la collaborazione di altri tecnici specialistici e, soprattutto, degli enti legislativi e di controllo governativo.

Con questa monografia Rolf contribuisce, su base volontaria, al progetto EU-Excert, a vantaggio di tutti gli addetti ai lavori. Per questo va a Rolf il sincero ringraziamento mio e di tutto il team Nitrex.

Sirmione 30.9.2005

Roberto Folchi
NITREX Srl

Il progetto EU-Excert

L'industria degli esplosivi, dei propellenti e dei pirotecnici, dei materiali energetici in generale, occupa una posizione strategica nell'economia dell'Unione europea.

La comprensione della scienza e della tecnologia di questi materiali e le competenze per sfruttarle, sono fondamentali per mantenere elevati standard di professionalità nella sicurezza nazionale e per garantire la competitività dell'industria europea.

Il progressivo deterioramento di competenze ha portato ad un aumento degli incidenti con gli esplosivi. Questi possono assumere rilevanza notevole, come è accaduto in Nigeria, Russia, Francia (Tolosa) ed Olanda (Enschede), dove sono morte rispettivamente 1000, 118, 31 e 21 persone.

Oltre alla grave perdita di vite umane è rilevante anche l'aspetto economico per danni alle infrastrutture residenziali, industriali e all'ambiente.

Il livello di preparazione degli addetti ai lavori in questo settore, in Europa, si riduce progressivamente nell'industria e, soprattutto, negli Enti di controllo. In parecchi Stati membri la maggior parte del personale con più esperienza e competenza è già pensionata o prossima alla pensione. Sono quindi necessari sforzi urgenti per sopperire a questo grave vuoto di competenze ed esperienze.

Lo scopo del progetto europeo EU-Excert (www.euexcert.org - www.nitrex.it/excert/index.asp), di cui la NITREX è il partner italiano, è quello di definire un programma d'istruzione e di formazione con certificazione europea, mirato a ristabilire un adeguato livello di preparazione nel settore degli esplosivi. Tra gli obiettivi vi è anche quello di migliorare la qualità e l'efficacia del materiale didattico ed i programmi di apprendimento. Elevare la preparazione significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentare i livelli di sicurezza pubblica ed incentivare la competitività industriale Europea. Maggiori conoscenze comportano anche maggiore libertà di ricollocamento dei tecnici e la capacità delle imprese e delle Amministrazioni di reagire velocemente ai cambiamenti.

Per realizzare il progetto EU-Excert i partner hanno in corso un'analisi completa del settore industriale, amministrativo e governativo degli esplosivi nell'Unione europea.

Questa analisi è orientata all'individuazione dei livelli di responsabilità nelle attività produttive e di controllo, dall'apprendista al top manager, identificando competenze ed esperienze necessarie per ricoprire ciascun livello di responsabilità. Tutto questo è realizzato in stretta collaborazione con i referenti qualificati delle varie aree in ciascuno Stato membro, e coordinato da Comitati di Referenti Nazionali.

Il percorso formativo di ogni livello di responsabilità degli addetti ai lavori è stabilito in funzione delle competenze richieste; i metodi didattici scelti e sviluppati in collaborazione con Enti formativi tra cui università, enti d'istruzione superiore, organizzazioni professionali ed organizzazioni sindacali; i programmi pilota di istruzione e di formazione messi a punto e sperimentati nei vari stati membri.

I risultati del progetto sono diffusi con articoli, rapporti e seminari anche per favorire lo sviluppo di una comunità di persone ed organizzazioni che possano rappresentare l'esplosivistica europea nel mondo.

A due anni dal suo avvio il progetto ha già conseguito importanti risultati e catalizzato l'attenzione delle principali associazioni di ingegneri esplosivisti europei raccogliendo consensi e numerose richieste d'adesione al progetto, infatti, nonostante EU-Excert vedrà il suo termine nel 2006, visti i buoni risultati ottenuti e l'interesse dimostrato verrà prolungato.

Mara Battocchio
Team NITREX

Are del programma di formazione e certificazione EU-Excert

- Chimica degli esplosivi
- Uso degli esplosivi in ambito civile
- Metrologia applicata all'ingegneria degli esplosivi
- Analisi dei rischi di incidente rilevante per esplosione di materiali energetici
- Gestione deposito e movimentazione esplosivi
- Bonifica da ordigni esplosivi
- Normativa italiana e comunitaria

Indice

MONOGRAFIA	I
PRESENTAZIONE DELLA MONOGRAFIA	II
IL PROGETTO EU-EXCERT	III
1. INTRODUZIONE: MERCI PERICOLOSE	7
1.a) <i>Premessa</i>	
1.b) <i>Generalità sulle "Merci Pericolose"</i>	7
1.c) <i>Le normative per il trasporto di Merci Pericolose</i>	7
<i>Esenzioni dall'ADR 2005</i>	8
1.d) <i>Obbligo di formazione</i>	9
2. CLASSIFICAZIONE.....	12
2.a) <i>Divisioni</i>	
2.b) <i>Gruppi di compatibilità</i>	13
2.c) <i>Identificazione del numero ONU</i>	13
3 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE	22
3.a) <i>Il contenuto e l'utilizzo della Lista di Merci Pericolose</i>	22
4. IMBALLAGGI	32
5. SPEDIZIONE.....	35
5.a) <i>Marcatura ed etichettatura dei colli</i>	35
5.b) <i>Etichettatura e segnalazione dei veicoli</i>	36
5.c) <i>Documentazione</i>	37
6. CISTERNE.....	40
7. TRASPORTO	40
7.a) <i>Carico in comune (Sez. 7.5.1)</i>	40
7.b) <i>Limitazione delle quantità trasportate (Sez. 7.5.5.2)</i>	41
7.c) <i>Altre prescrizioni per la movimentazione</i>	41
7.d) <i>Prescrizione dal "Codice della strada"</i>	42

8. EQUIPAGGIAMENTO ED EQUIPAGGIO	43
8a) Documenti di bordo.....	43
8.b) Equipaggiamento dei veicoli	43
9. VEICOLI	45
9.a) Certificati di approvazione ed altri documenti	45
9.b) Caratteristiche e prescrizioni per i veicoli EX/II e EX/III.....	45
ARGOMENTI SPECIFICI	48
A) Esenzione parziale.....	48
B) Consulente per la sicurezza	50
C) Relazione d'incidente	53
D) Piano di sicurezza	56
E) Implicazioni del DM 15 Agosto 2005 per il trasporto di Merci Pericolose della classe 1	58
ANNESSO: ESTRATTO DELLA NORMATIVA ADR 2005 E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	59
ADR, Tabella 3.2, estratto per la classe 1 con colonna aggiuntiva di classificazione TULPS.....	59
DECRETO LEGISLATIVO 4 FEBBRAIO 2000 (GAZZETTA UFFICIALE N. 52 DEL 3/3/2000).....	83
DECRETO 15 AGOSTO 2005	86
CIRCOLARE 557/PAS/12982D(22) DEL 29 AGOSTO 2005.....	89

Casa Editrice *la fiaccola* srl
Via Conca del Naviglio, 37 - 20123 Milano
Tel. 02/89421350 - Fax 02/89421350
E-mail: fiaccola@fiaccola.it
Internet: [http:// www.fiaccola.com](http://www.fiaccola.com)

1. Introduzione: Merci Pericolose

1.a) Premessa

Nella presente monografia sono riportati i principi giuridici e normativi a cui fare riferimento per effettuare in modo corretto la spedizione e il trasporto di Merci Pericolose appartenenti alla classe 1. Questi principi si basano, prevalentemente, sull'ADR 2005 - entrato in vigore il 1° gennaio 2005 e valido, con un tempo di transizione di 6 mesi, fino al 30 giugno 2007.

A quella data l'ADR sarà aggiornato con adeguamenti tecnici per cui anche le indicazioni riportate nella presente monografia necessiteranno una revisione.

Nella presente monografia è riportata una sintesi mirata ai prodotti pericolosi della classe 1: gli esplosivi, principalmente con riferimento all'ADR ma anche agli altri apparati normativi che regolano la materia "esplosivi" anche nei trasporti, sovrapponendosi all'ADR.

I dettagli e gli estremi contenuti nella normativa ADR possono essere riportati e discussi in questo testo e quindi si consiglia di fare esclusivamente riferimento all'ADR completo e attualmente in vigore.

Nel dubbio è sempre preferibile contattare un "consulente per la sicurezza del trasporto" per ottenere un consiglio professionale affidabile.

1.b) Generalità sulle "Merci Pericolose"

Per Merci Pericolose (int.: Dangerous Goods, Hazardous Material) sono intese sostanze, preparati (miscele liquide, miscele solide, soluzioni) e articoli, contenenti ingredienti che, durante il trasporto, comportano, per le loro caratteristiche intrinseche, le loro proprietà fisiche o chimiche o del loro stato fisico, pericoli per:

- la pubblica sicurezza od ordine, in particolare per le persone del pubblico,
- importanti valori,
- vita e salute delle persone e degli animali o danneggiamenti di beni.

Le normative vigenti definiscono le Merci Pericolose

anche come: materie od oggetti il cui trasporto è vietato secondo la normativa o autorizzato unicamente alle condizioni ivi previste. In funzione del pericolo principale, le Merci Pericolose vengono suddivise in diverse classi come illustrato nella tabella 1.

Le materie e oggetti appartenenti alla classe 1 sono Merci Pericolose per eccellenza, visto che un'esplosione durante il trasporto è sempre un grave pericolo che, direttamente o indirettamente, può causare seri danni.

1.c) Le normative per il trasporto di Merci Pericolose

Le indicazioni di questa brochure fanno esplicito riferimento alla normativa ADR e sono perciò specifiche per il trasporto via strada. Nel caso di trasporto per altre vie le relative normative di riferimento sono:

- RID, per il trasporto via ferrovia;
- ADN, per il trasporto via fiume in Europa (formalmente non applicata in Italia);
- IMDG, per il trasporto via mare;
- ICOA/IATA per il trasporto via aerea;


A livello mondiale esistono altre normative come le regole D.O.T. per gli Stati Uniti (<http://www.dot.gov/>), anche se si prevede che la normativa ADR per il trasporto via strada possa estendersi ai paesi extra-europei come per esempio Sud Africa.

L'Orange Book dell'ONU è la fonte tecnica di base per tutte le suddette normative per il trasporto di Merci Pericolose. Le regole e le prescrizioni da osservare sono molto simili, ma in dettaglio presentano numerose particolarità che possono complicare ulteriormente il trasporto di Merci Pericolose a livello internazionale. Da parte dell'ONU esiste un progetto per armonizzare i diversi sistemi di classificazione a livello nazionale ed internazionale proponendo il "Global-Harmonized-System (GHS)" ma alcune differenze fra i diversi modi di trasporto risultano tecnicamente inevitabili (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_pubdet.html).

I requisiti normativi per una corretta gestione delle Merci Pericolose variano in funzione del modo di trasporto.

Classi	Denominazione	Esempi
1	Materie e oggetti esplosivi	Bombe, munizioni, fuochi pirotecnici, esplosivi da mina nitrato d'ammonio con oltre lo 0,2% di antiaggregante organico
2	Gas	PL, bombole, ossigeno (p, T)
3	Materie liquide infiammabili	Benzina, Gasolio, solventi
4.1	Materie solide infiammabili	Zolfo, metalli in polvere
4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	Fosforo, farina di pesce
4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	Sodio (met.), carburo di calcio
5.1	Materie comburenti	Acqua ossigenata, nitrato di Ag
5.2	Perossidi organici	Perossido di dibenzoile
6.1	Materie tossiche	Fenolo, metalli pesanti
6.2	Materie infettanti	Rifiuti ospedalieri, campioni med.
7	Materiale radioattivo	Sorgenti, strumentazione
8	Materie corrosive	Acidi, soda caustica.
9	Materie e oggetti pericolosi diversi	Amianto, pile al litio, metalli fusi

Tab.1: Classi di Merci Pericolose



Generalmente le prescrizioni per il trasporto via strada e ferrovia sono meno restrittive di quelle per il trasporto via mare.

La normativa "International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) emesso dalla IMO si distingue per diversi aspetti dall'ADR ed è necessario sottolineare che per i trasporti intermodali tipo strada-mare prevalgono sempre i requisiti dell'IMDG. Questo si applica anche per un trasporto nazionale con destinazione Sicilia o Sardegna e per le spedizioni Italia - Grecia.

La maggior parte dei porti italiani non autorizza l'imbarco della classe 1 e il trasporto di questa classe è rigorosamente proibito su traghetti passeggeri e di conseguenza si può affermare che un trasporto di esplosivi via mare crea sempre una sorta di "challenge" per lo spedizioniere e le altre figure coinvolte.

Per il trasporto via aerea devono essere rispettate ulteriori precauzioni che includono un scrupoloso controllo da parte dell'operatore con la compilazione di una check-list per ogni singolo collo e, per ovvi motivi, è proibito il trasporto via aerea di numerose materie ed oggetti della classe 1.

Esenzioni dall'ADR 2005

Esclusivamente la normativa ADR prevede diversi tipi di esenzioni.

In questa brochure vengono trattate solo le esenzioni applicabili anche alla classe 1, ma eventuali restrizioni contenute nel DM 15 agosto 2005 devono essere tassativamente

applicate, indipendentemente dall'applicazione della normativa ADR.

La Sez. 1.1.3.1 contiene le condizioni di applicabilità delle esenzioni in funzione di particolari operazioni.

Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

a) ai trasporti di Merci Pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Le Merci Pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;

b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e che possono contenere Merci Pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;

c) ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificati al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del

contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, in particolare per i veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti Merci Pericolose;

e) ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza.

L'esenzione al punto a) si riferisce ad esempio al trasporto di bussole o cartucce per attività sportive o di svago (tiro al piattello o caccia). Evidentemente anche il trasporto di pirotecnici o petardi, esclusivamente di tipologia consentita per uso privato, è contemplato da questa esenzione. Ovviamente la quantità da trasportare deve essere sempre valutata con buon senso perché sia così facilmente spiegabile in caso di un eventuale controllo da parte dell'autorità competente. Evidentemente questa esenzione non consente di by-passare la normativa ADR per trasportare quantitativi "industriali" e per motivi commerciali.

L'esenzione al punto b) permette il trasporto di prodotti, non specificati nella normativa ADR, che contengono Merci Pericolose al loro interno. Un'automobile può essere trasportata senza l'applicazione della normativa ADR, anche se contiene al suo interno Merci Pericolose come: benzina (classe 3), acido solforico (classe 8) nella batteria, airbags e pretensionatori per le cinture di sicurezza (contenenti esplosivo, ma classificati normalmente come classe 9, ecc.). L'applicazione di questa deroga è limitata al trasporto via strada; la stessa automobile, come anche la motocicletta o lo scooter, per il trasporto via aerea risultano essere Merci Pericolose.

L'esenzione al punto c) è prevista per trasporti di Merci Pericolose verso cantieri edili o di costruzioni civili e consente di facilitare l'approvvigionamento di ditte incaricate per lavori di controllo, riparazione e manutenzione. In questo caso la quantità è regolamentata secondo la Sez. 1.1.3.6 (esenzione parziale) e tale esenzione risulta applicabile anche per la classe 1 con esclusione delle divisioni 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e del numero ONU 0190 - rispettando la condizione di "somma ponderale" inferiore a 1000 punti e il divieto del carico in comune (Sez. 7.5.2).

Si consiglia, per evitare eventuali contestazioni, di riportare l'applicazione di questo tipo esenzione sul Documento Di Trasporto (D.D.T.) con l'annotazione:

Trasporto ai sensi dell'esenzione Sez. 1.1.3.1, punto c), ADR 2005 in quantità non superiore ai limiti specificati al 1.1.3.6 di: UN0361 ASSEMBLAGGI DI DETONATORI NON ELETTRICI, 1, 1.4B, 6 casse di cartone, di massa netta esplosivo: 0,005 kg, Massa netta esplosiva totale: 0,030 kg.

Ovviamente, questa esenzione non può essere mai applicata

nel trasporto per conto terzi ma utilizzando esclusivamente i mezzi di trasporto ed il personale della ditta esecutrice dei lavori in cantiere. È importante sottolineare, che questa esenzione non è applicabile per un trasporto marittimo verso isole, visto che per il tragitto via mare (anche per pochi chilometri) prevale sempre la normativa IMDG/IMO che non prevede questo tipo di esenzione.

L'esenzione al punto d) è prevista per servizi di emergenza relativi a veicoli incidentati o in avaria contenenti Merci Pericolose e include anche trasporti effettuati sotto il loro controllo. Questo comprende anche un eventuale servizio di carrozzerie se questa operazione viene ordinata /controllata da vigili del fuoco o forze dell'ordine.

L'esenzione al punto e) permette di trascurare le prescrizioni dell'ADR in caso di trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o per la protezione dell'ambiente, a condizione che vengano adottate tutte le misure necessarie per effettuare questo tipo di trasporti in piena sicurezza.

A livello nazionale e con riferimento al DM 3 maggio 2001, l'ADR non si applica al "trasporto di Merci Pericolose effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle Forze Armate". Tale esenzione totale dalla normativa ADR esclude le Forze Armate NATO ed esclude i trasporti, commissionati da Forze Armate ed effettuati da trasportatori privati.

1.d) Obbligo di formazione

La normativa ADR definisce i principali operatori principali nella catena logistica come:

- speditore
- trasportatore
- destinatario
- e gli altri operatori
- caricatore
- imballatore
- riempitore
- gestore di un contenitore o di una cisterna mobile ed associa loro una mansione ed una responsabilità ben specificata (Sez. 1.4.2).

1.4.2.1 Speditore

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili,

contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;

d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3 Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2 Trasportatore

1.4.2.2.1 Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare:

a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;

c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;

e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli;

g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. Ciò deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se il caso, del carico.

1.4.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4 Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.3 Destinataro

1.4.2.3.1 Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.

Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare:

a) effettuare nei casi previsti dall'ADR la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei contenitori;

b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3.

1.4.2.3.2 Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni dell'ADR sono rispettate.

1.4.2.3.3 Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

1.4.3 Obblighi degli altri operatori

Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato all'ADR.

1.4.3.1 Caricatore

1.4.3.1.1 Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;

c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande contenitore o in un piccolo contenitore;

d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di

pericolo conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;

e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

1.4.3.1.2 Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2 Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

a) le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio, alle condizioni di imballaggio in comune; e

b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3 Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;

b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;

c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;

d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;

e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;

f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, la tenuta dei dispositivi di chiusura;

g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;

h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa.

1.4.3.4 Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

a) assicurare l'osservanza delle

disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;

b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva;

c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

I conducenti dei veicoli devono ottenere il certificato di formazione professionale con una frequenza di rinnovo quinquennale, sempre con un modulo aggiuntivo per la classe 1. Anche il consulente Merci Pericolose deve dimostrare la propria competenza in materia con un esame presso la Motorizzazione Civile Provinciale con analoga frequenza di rinnovo.

La normativa in materia è abbastanza complessa e tutti gli operatori della catena logistica necessitano di una precisa conoscenza delle regole. La figura del consulente Merci Pericolose è stata introdotta per garantire, sotto la responsabilità del capo dell'impresa, il necessario trasferimento di competenze ai responsabili e agli operatori. L'ADR è soggetto ad adeguamenti tecnici con frequenza biennale da qui nasce la fondamentale importanza di un'attività di training precisa e puntuale da parte del consulente Merci Pericolose.

Il training deve comprendere, per tutte le persone coinvolte nel trasporto di Merci Pericolose, (Sez. 1.3) tre tipi distinti di formazione:

- di base
- specifica
- in materia di sicurezza/security.




Fig. 2: Soggetti coinvolti e formazione

Evidentemente è necessario aggiornare il training con una frequenza almeno biennale, in sincronia con gli adeguamenti della normativa ADR, includendo così anche i conducenti dei veicoli.

Normalmente il consulente Merci Pericolose collabora come co-autore alla stesura delle procedure operative, che faranno parte del "Manuale per la spedizione di Merci Pericolose" o saranno integrate nei sistemi di gestione esistenti secondo la ISO 9001:2000 o ISO 14001. E' buona prassi, per la parte "specificata" della formazione, illustrare e discutere le procedure operative per garantire la loro applicabilità e compatibilità con la realtà aziendale. Anche se non esplicitamente previsto a livello normativo, può essere molto utile, per testare l'apprendimento, un piccolo quiz/test da completare per i partecipanti. Il training ideale, deve essere svolto in aula ma anche sul "campo" (aree operative) con dimostrazioni e prove pratiche.

La normativa ADR richiede una documentazione dettagliata dell'attività di formazione. Questi documenti vengono tipicamente inseriti nel sistema di gestione esistente, ma anche riportati nella relazione annuale di competenza del consulente.

La formazione in materia di sicurezza/security è stata introdotta dall'ADR 2005 e conseguentemente risultava obbligatorio un "refresher" di formazione entro il 30-06-2005 (formale entrata in vigore dell'ADR 2005, anche in mancanza di un decreto di recepimento in Italia).

2. Classificazione

Una corretta classificazione è il presupposto fondamentale per una corretta gestione delle Merci Pericolose!

Lo speditore è sempre responsabile per la classificazione, indipendentemente se si tratti di una materia od oggetto di produzione propria o d'acquisto.

I criteri basilari di classificazione per la classe 1 sono i seguenti (Sez. 2.2.1.1):

Sono materie e oggetti della classe 1:

a) Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una temperatura e una pressione e ad una velocità tali che possano deriverne danni nelle vicinanze.

Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti ².

b) Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche ³.


c) Le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico.

L'ampia gamma dei potenziali pericoli associati con i diversi esplosivi, dal petardo per capodanno fino alla bomba per uso militare, necessita un'ulteriore suddivisione della classe 1 in "divisioni" e "gruppi di compatibilità".

2.a) Divisioni

La classe 1 viene suddivisa in divisioni come illustrato nella Tabella 2 per riflettere meglio la natura del pericolo e le possibili conseguenze in caso di incidente.

La divisione più pericolosa in assoluto è la Divisione 1.1 con un rischio d'esplosione in massa, dalla Divisione 1.4 fino

	Divisione 1.1	Materie e oggetti comportanti un rischio d'esplosione in massa (un'esplosione in massa è un'esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
	Divisione 1.2	Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio d'esplosione in massa.
	Divisione 1.3	Materie e oggetti comportanti un rischio d'incendio, con leggero rischio di spostamento d'aria o di proiezione oppure di ambedue, ma senza rischio d'esplosione in massa: a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole; oppure b) che bruciano uno dopo l'altro con effetti ridotti di spostamento d'aria o di proiezione oppure di ambedue.
	Divisione 1.4	Materie e oggetti presentanti un pericolo minore d'esplosione in caso d'accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a distanza notevole. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.
	Divisione 1.5	Materie molto poco sensibili comportanti un rischio d'esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, vi sia solo una probabilità molto lieve d'innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La condizione minimale è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno. Divisione 1.6 Oggetti estremamente poco sensibili non comportanti un rischio d'esplosione in massa. Questi oggetti contengono solo materie detonanti estremamente poco sensibili e con una probabilità trascurabile d'innesco o di propagazione accidentale.
	Divisione 1.6	Oggetti estremamente poco sensibili non comportanti un rischio d'esplosione in massa. Questi oggetti contengono solo materie detonanti estremamente poco sensibili e con una probabilità trascurabile d'innesco o di propagazione accidentale.

Tab. 2: Definizione delle divisioni della classe 1 (Sez. 2.2.1.1.5)

2: Le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri non sono materie della classe 1. Sono ugualmente escluse dalla classe 1 le materie esplosive bagnate con acqua o alcol il cui tenore in acqua o alcol supera i valori limite indicati e quelle contenenti plastificanti queste materie esplosive sono assegnate alla classe 3 o 4.1 nonché le materie esplosive che, in base al loro pericolo principale, sono assegnate alla classe 5.2.

3: I congegni contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbe alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio, non sono sottoposti alle disposizioni della classe 1

A	Materia esplosiva primaria.
B	Oggetto contenente una materia esplosiva primaria con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Sono inclusi taluni oggetti come i detonatori da mina, gli assemblaggi di detonatori da mina e gli inneschi a percussione anche se non contengano esplosivi primari.
C	Materia esplosiva propellente o altra materia esplosiva deflagrante od oggetto contenente una tale materia esplosiva.
D	Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera od oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi d'innesco né carica propellente, od oggetto contenente una materia esplosiva primaria con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.
E	Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi d'innesco, con carica propellente (diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici).
F	Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi d'innesco, con carica propellente (diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propellente.
G	Materia pirotecnica od oggetto contenente una materia pirotecnica od oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici).
H	Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco.
J	Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili.
K	Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico.
L	Materia esplosiva od oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio a causa della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento d'ogni tipo.
N	Oggetto contenente solo materie detonanti estremamente poco sensibili.
S	Materia od oggetto imballato o progettato in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale salvo che il collo non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire l'intervento antincendio e l'applicazione d'altre misure d'emergenza nell'immediata vicinanza del collo.

Tab. 2.2.1.1.6: Definizione dei gruppi di compatibilità di materie e oggetti

alla Divisione 1.6 appartengono materie od oggetti caratterizzati da un rischio relativamente moderato.

2.b) Gruppi di compatibilità

I gruppi di compatibilità sono stati definiti per raggruppare materie o oggetti con caratteristiche tecniche simili ed in particolare per evitarne il carico in comune e quindi ridurre il conseguente rischio d'esplosione. I diversi gruppi di compatibilità sono elencati nella Tabella 3 con una descrizione delle loro caratteristiche principali. La metodologia di assegnazione dei gruppi di compatibilità è basata su considerazioni empiriche.

In ogni caso è proibito il trasporto di materie esplosive di sensibilità eccessiva e che possano reagire spontaneamente, che non sono classificabili secondo i criteri predisposti, o vengano associate al gruppo di compatibilità "K" (Sez. 2.2.1.2).

2.c) Identificazione del numero ONU

L'assegnazione del numero ONU nella classe 1 - al contrario per i chimici dove esistono elenchi nominali delle sostanze o criteri di natura chimica-fisica - si basa per le materie su elenchi nominativi degli esplosivi e per gli oggetti su un sistema semi-empirico basato su caratteristiche tecniche o descrittive

come contenute nel "glossario" (Sez. 2.2.1.1.7).

L'identificazione del corretto numero ONU per la classe 1 può essere complicata.

Lo speditore, o anche il consulente, possono assegnare solo i numeri ONU appropriati contenuti all'interno del glossario delle denominazioni.

Se questo non risulta possibile, esclusivamente l'autorità competente deve associare alla materia od oggetto un numero ONU:

- delle rubriche collettive (Sez. 2.2.1.3)
- UN 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI

In questi casi l'autorità competente deve anche stabilire eventuale prescrizioni particolari per il trasporto.

In aggiunta sempre l'autorità competente deve convalidare la classificazione dei FUOCHI PIROTECNICI indicati di seguito:

UN0333	FUOCHI PIROTECNICI	1.1G
UN0334	FUOCHI PIROTECNICI	1.2G
UN0335	FUOCHI PIROTECNICI	1.3G
UN0336	FUOCHI PIROTECNICI	1.4G
UN0337	FUOCHI PIROTECNICI	1.4S

4: Ogni materia od oggetto imballato in uno specifico imballaggio può essere assegnato ad un solo gruppo di compatibilità. Poiché il criterio applicabile al gruppo di compatibilità S è empirico, l'assegnazione a questo gruppo è necessariamente legata alle prove per l'assegnazione del codice di classificazione.

5: Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco a condizione che tali mezzi siano muniti d'almeno due efficaci dispositivi di sicurezza destinati ad impedire un'esplosione in caso di funzionamento accidentale dell'innesco. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.

6: Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco, che non abbiano due efficaci dispositivi di sicurezza (vale a dire mezzi d'innesco assegnati al gruppo di compatibilità B) a condizione che sia rispettata la disposizione speciale MP21 del 4.1.10. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.

7: Gli oggetti possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'accensione a condizione che nelle normali condizioni di trasporto i mezzi d'accensione non possano funzionare.

8: Gli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E possono essere imballati in comune. I colli così ottenuti devono essere assegnati al gruppo di compatibilità E.

In caso d'importazione da una paese non contraente l'ADR, questa convalida viene effettuata dall'autorità competente del primo Stato Parte contraente l'ADR toccato dalla spedizione (Sez. 2.2.1.1.3).

Esempio: un'importazione in Italia di FUOCHI PIROTECNICI dalla Cina via Rotterdam richiede la convalida per il trasporto in regime ADR da parte esclusivamente dell'autorità competente in Olanda, anche se i paesi di transito e/o destinazione possono imporre delle altre regole per l'utilizzo dei pirotecnici.

Glossario delle denominazioni^{9 10}

ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA: N° ONU 0131

Oggetti di progettazioni varie funzionanti per frizione, per urto o elettricamente e utilizzati per accendere la miccia di sicurezza.

ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO: N° ONU 0191, 0373

Oggetti portatili contenenti materie pirotecniche che producono segnali o allarmi visivi. I piccoli dispositivi illuminanti di superficie come i fuochi da segnalazione stradali o ferroviari e i piccoli fuochi di pericolo sono compresi in questa denominazione.

ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI: N° ONU 0360, 0361 e 0500

Detonatori non elettrici, assemblati con degli elementi come miccia a lenta combustione, tubo ad onda d'urto o trasmettitore di fiamma o miccia detonante, e innescati da tali elementi. Questi assemblaggi possono detonare istantaneamente o contenere elementi ritardatori. I relais di detonazione aventi miccia detonante sono compresi in questa denominazione.

BOMBE con carica di scoppio: N° ONU 0034, 0035

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, senza i propri mezzi d'innescio o con propri mezzi d'innescio con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza

BOMBE con carica di scoppio: N° ONU 0033, 0291

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, con propri mezzi d'innescio con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio: N° ONU 0399,0400

Oggetti che sono sganciati da un aereo e che sono costituiti da un serbatoio riempito di liquido infiammabile e da una carica di scoppio.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI: N° ONU 0037

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo allo scopo di pro-

durre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica.

Essi contengono una carica d'esplosivo detonante con propri mezzi d'innescio con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI: N° ONU 0038

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica.

Essi contengono una carica d'esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innescio o con propri mezzi d'innescio con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI: N° ONU 0039, 0299

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una composizione foto-illuminante.

BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI: N° ONU 0446, 0447

Oggetti costituiti da bossoli realizzati parzialmente o interamente da nitrocellulosa.

BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI: N° ONU 0055, 0379

Oggetti costituiti da un bossolo di metallo, di plastica o d'altro materiale non infiammabile, nei quali il solo composto esplosivo è l'innescio.

CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi d'innescio: N° ONU 0190

Materie ed oggetti esplosivi nuovi o esistenti, non ancora assegnati ad una denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 e trasportati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente e generalmente in piccole quantità, ai fini tra l'altro di prove, di classificazione, di ricerca o di sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali.¹¹

CANNELLI per artiglieria: N° ONU 0319, 0320, 0376

Oggetti costituiti da un innescio provocante l'accensione e da una carica ausiliaria deflagrante come la polvere nera, utilizzati per accendere una carica propellente in un bossolo, ecc.

CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE: N° ONU 0044, 0377, 0378

Oggetti costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto. Servono da elementi d'innescio per le armi di piccolo calibro e negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.

9: Le descrizioni nel glossario non hanno lo scopo di sostituire le procedure di prova né di determinare la classificazione di una materia o un oggetto della classe 1. L'assegnazione alla corretta divisione e la decisione sulla loro assegnazione al gruppo di compatibilità S devono risultare dalle prove effettuate sul prodotto secondo la Parte I del Manuale delle prove e dei criteri o essere definite per analogia con prodotti simili già provati e assegnati secondo le procedure del Manuale delle prove e dei criteri.

10: Le iscrizioni numeriche indicate dopo le denominazioni si riferiscono agli appropriati numeri ONU (Tabella A del capitolo 3.2, colonna(2)). Per quanto concerne il codice di classificazione, vedere 2.2.1.1.4.

11: Le materie od oggetti esplosivi già assegnati ad un'altra denominazione della Tabella A del capitolo non sono compresi in questa denominazione.

CARICHE CAVE senza detonatore: N° ONU 0059, 0439, 0440, 0441

Oggetti costituiti da un involucro contenente una carica esplosiva detonante, comportante un incavo guarnito con un rivestimento rigido, senza i propri mezzi d'innesco. Essi sono progettati per produrre un effetto di getto perforante di grande potenza.

CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE: N° ONU 0060

Oggetti costituiti da un debole rinforzatore amovibile situato nella cavità di un proiettile tra la spoletta e la carica di scoppio.

CARICHE DI DEMOLIZIONE: N° ONU 0048

Oggetti contenenti una carica esplosiva detonante in un involucro di cartone, plastica, metallo o altro materiale. Gli oggetti sono senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.¹²

CARICHE DI SCOPPIO: N° ONU 0043

Oggetti costituiti da una debole carica d'esplosivo utilizzata per aprire i proiettili o altre munizioni al fine di disperderne il contenuto.

CARICHE DI LANCIO PER CANNONE: N° ONU 0242, 0279, 0414

Cariche di propellente in qualsiasi forma fisica per le munizioni a carica separata per cannone.

CARICHE DI PROFONDITÀ: N° ONU 0056

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante contenuta in un fusto o un proiettile senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per detonare sott'acqua.

CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE: N° ONU 0225, 0268

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, con mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante.

CARICHE DI RINFORZO senza detonatore: N° ONU 0042, 0283

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante senza mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante.

CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO: N° ONU 0457, 0458, 0459, 0460

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante con legante di materia plastica, fabbricati in una forma stabilita, senza involucro e senza mezzi d'innesco. Essi sono progettati come componenti delle munizioni come le teste militari.

CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore: N° ONU 0099

Oggetti costituiti da una carica detonante contenuta in un

involucro, senza i propri mezzi d'innesco. Essi servono a fessurare le rocce attorno ai pestelli di foratura in modo da facilitare lo scolamento di petrolio greggio dalla roccia.

CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore: N° ONU 0442, 0443, 0444, 0445

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, senza i propri mezzi d'innesco, utilizzati per la saldatura, l'assemblaggio, la formatura e altre operazioni metallurgiche effettuate con esplosivo.

CARICHE PER POZZI PETROLIFERI: N° ONU 0277, 0278

Oggetti costituiti da un involucro sottile di cartone, di metallo o di un altro materiale contenente solamente una polvere propellente che proietta un proiettile duro per perforare l'involucro dei pozzi di petrolio.¹³

CARICHE PROPELLENTI: N° ONU 0271, 0272, 0415, 0491

Oggetti costituiti da una carica di propellente che si presentano in qualsiasi forma fisica, con o senza involucro destinati ad essere utilizzati come componenti di un motore, o per modificare la traiettoria dei proiettili.

CARTUCCE A SALVE PER ARMI: N° ONU 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munizioni costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione centrale o anulare, e da una carica di polvere senza fumo o di polvere nera, ma senza proiettile. Esse producono un forte rumore e sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc. Le munizioni a salve sono comprese in questa denominazione.

CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO: N° ONU 0014, 0327, 0338

Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente di polvere senza fumo o di polvere nera. I bossoli non contengono proiettili. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm e servono per produrre un forte rumore; sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc.

CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI: N° ONU 0012, 0328, 0339, 0417

Munizioni costituite da un proiettile, senza carica di scoppio ma con una carica propellente, con o senza innesco. Esse possono contenere un tracciante, a condizione che il rischio principale sia quello della carica propellente.

CARTUCCE DA SEGNALAZIONE: N° ONU 0054, 0312, 0405

Oggetti progettati per lanciare dei segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc.

CARTUCCE ILLUMINANTI: N° ONU 0049, 0050

Oggetti costituiti da un involucro, un innesco e polvere illu-

12: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: BOMBE; MINE; PROIETTILI. Essi figurano separatamente nella lista.

13: Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARICHE CAVE INDUSTRIALI. Essi figurano separatamente nella lista.

minante, il tutto assemblato e pronto per l'impiego.

CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio: N° ONU 0005, 0007, 0348

Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio con propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semiincartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione.¹⁴

CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio: N° ONU 0006, 0321, 0412

Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio senza mezzi d'innesco oppure con mezzi d'innesco muniti d' almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semiincartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione.

CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO: N° ONU 0012, 0339, 0417

Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente e un proiettile solido. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm. Le cartucce da caccia di qualsiasi calibro sono comprese in questa definizione.

CARTUCCE PER USI TECNICI: N° ONU 0275, 0276, 0323, 0381

Oggetti progettati per esercitare azioni meccaniche. Essi sono costituiti da un involucro con una carica deflagrante e dei mezzi d'innesco. I prodotti gassosi della deflagrazione provocano un gonfiamento, un movimento lineare o rotativo, o azionano dei diaframmi, delle valvole o degli interruttori, o lanciano degli attacchi o proiettano agenti estinguenti.

COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.: N° ONU 0382, 0383, 0384, 0461

Oggetti contenenti un esplosivo, progettato per trasmettere la detonazione o la deflagrazione in una catena pirotecnica.

CONGEGNI IDROATTIVI con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0248, 0249

Oggetti il cui funzionamento è basato su una reazione chimico-fisica del loro contenuto con l'acqua.

CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico: N° ONU 0104

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva. La quantità di materia esplosiva è

limitata in modo che sia prodotto all'esterno del cordone solo un debole effetto.

CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA: N° ONU 0237, 0288

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante a sezione a "V" coperta da una guaina flessibile.

CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico: N° ONU 0102, 0290

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva.

CORDONE DETONANTE flessibile: N° ONU 0065, 0289

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di materia tessile filata, coperta o no da una guaina di plastica. La guaina non è necessaria se l'involucro di materia tessile tessuta è a tenuta di polveri.

CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico: N° ONU 0103

Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima d'esplosivo deflagrante.

DETONATORI da mina ELETTRICI: N° ONU 0030, 0255, 0456

Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori elettrici sono innescati da una corrente elettrica.

DETONATORI da mina NON ELETTRICI: N° ONU 0029, 0267, 0455

Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori non elettrici sono innescati da elementi come tubi conduttori d'onde d'urto, tubi conduttori di fiamma, micce da miniera, altri dispositivi d'innesco o cordone detonante flessibile. I relais detonanti senza cordone detonante sono compresi in questa denominazione.

DETONATORI PER MUNIZIONI: N° ONU 0073, 0364, 0365, 0366

Oggetti costituiti da un piccolo bossolo di metallo o di plastica contenente degli esplosivi come l'azoturo di piombo, la pentrite o delle combinazioni d'esplosivi. Essi sono progettati per innescare il funzionamento di una catena di detonazione.

DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI: N° ONU 0173

Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva, con i propri mezzi d'innesco e di gambi o d'anelli. Essi rompono i gambi o gli anelli al fine di liberare rapidamente gli equipaggiamenti.

¹⁴: Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO. Essi figurano separatamente nella lista. Non sono inoltre comprese alcune cartucce per armi militari di piccolo calibro, che figurano nella lista come CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI.

DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI: N° ONU 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere sganciati da un aereo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE: N° ONU 0092, 0418, 0419

Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere utilizzati al suolo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

ESATONALE: N° ONU 0393

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilenti-nitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT) e di alluminio.

ESOLITE (ESOTOLO) secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua: N° ONU 0118

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilenti-nitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT). La "composizione B" è compresa in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A: N° ONU 0081

Materie costituite da nitrati organici liquidi come la nitroglicerina o un miscuglio di tali composti con uno o più dei seguenti componenti: nitrocellulosa, nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici, nitroderivati aromatici o materie combustibili come la farina di legno e alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Queste materie esplosive devono essere sotto forma di polvere o avere una consistenza gelatinosa o elastica. Le dinamiti, dinamiti-gomme e dinamiti-plastiche sono comprese in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B: N° ONU 0082, 0331

Materie costituite da:

a) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con un esplosivo come il trinitrotoluene, con o senza altre materie come la farina di legno e l'alluminio in polvere; oppure

b) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con altre materie combustibili non esplosive. In ogni caso, esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi simili, né clorati.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C: N° ONU 0083

Materie costituite da una miscela sia di clorato di potassio o di sodio, sia da perclorato di potassio, di sodio o d'ammonio con nitroderivati organici o con materie combustibili come la farina di legno o l'alluminio in polvere o un idrocarburo, se possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi simili.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D: N° ONU 0084

Materie costituite da una miscela di composti nitrati organici e di materie combustibili come gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi simili, né clorati, né nitrato d'ammonio. Gli esplosivi plastici sono in genere compresi in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E: N° ONU 0241, 0332

Materie costituite da acqua come componente essenziale e da elevate proporzioni di nitrato d'ammonio o altri comburenti che sono in tutto o in parte in soluzione. Gli altri componenti possono essere nitroderivati come il trinitrotoluene, gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Le poltiglie esplosive, le emulsioni esplosive e i geli esplosivi acquosi sono compresi in questa denominazione.

FUOCHI PIROTECNICI: N° ONU 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Oggetti pirotecnici progettati ai fini di divertimento.

GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17% (massa) d'alcool;
GALLETTA UMIDIFICATA

con almeno il 25% (massa) d'acqua: N° ONU 0159, 0433

Materia costituita da nitrocellulosa impregnata con al massimo il 60% di nitroglicerina o d'altri nitrati organici liquidi o da una miscela di tali liquidi.

GENERATORI DI GAS PER AIR BAG o MODULI DI AIR BAG o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA: N° ONU 0503

Oggetti contenenti materie pirotecniche, utilizzati per azionare gli equipaggiamenti di sicurezza dei veicoli come air bag o cinture di sicurezza.

GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio: N° ONU 0284, 0285

Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono senza i propri mezzi d'innescio o con propri mezzi d'innescio con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio: N° ONU 0292, 0293

Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono con i propri mezzi d'innescio con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile: N° ONU 0110, 0318, 0372, 0452

Oggetti senza carica di scoppio principale, progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi contengo-

no il sistema d'innesco e possono contenere una carica di marcatura.

INFIAMMATORI (ACCENDITORI): N° ONU 0121, 0314, 0315, 0325, 0454 ¹⁵

Oggetti contenenti una o più materie esplosive, progettati per iniziare una deflagrazione in una catena pirotecnica. Essi possono essere azionati chimicamente, elettricamente o meccanicamente.

MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI N.A.S.: N° ONU 0482

Materie che presentano un rischio d'esplosione in massa ma che sono così poco sensibili che la probabilità d'innesco o del passaggio dalla combustione alla detonazione (nelle normali condizioni di trasporto) è molto debole e che hanno superato le prove della serie 5.

MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA: N° ONU 0066

Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica o a un innesco.

MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDONE BICKFORD): N° ONU 0105

Oggetto costituito da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da un involucro tessile flessibile tessuto, rivestito da una o più guaine protettive. Quando è acceso, brucia ad una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno.

MICCIA NON DETONANTE: N° ONU 0101

Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polvere nera fine. Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene d'accensione dei fuochi pirotecnici, ecc.

MINE con carica di scoppio: N° ONU 0137, 0138

Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le "Torpedini Bangalore" sono comprese in questa denominazione.

MINE con carica di scoppio: N° ONU 0136, 0294

Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al

passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le "Torpedini Bangalore" sono comprese in questa denominazione.

MOTORI PER RAZZI: N° ONU 0186, 0280, 0281

Oggetti costituiti da una carica esplosiva, generalmente un propellente solido, contenuta in un cilindro munito di uno o più ugelli. Essi sono progettati per lanciare un razzo o un missile guidato.

MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO: N° ONU 0395, 0396

Oggetti costituiti da un cilindro munito di uno o più ugelli contenente un combustibile liquido. Essi sono progettati per spingere un razzo o un missile guidato.

MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione: N° ONU 0250, 0322

Oggetti costituiti da un combustibile ipergolico contenuto in un cilindro equipaggiato da uno o più ugelli. Essi sono progettati per spingere un congegno autopropulso o un missile guidato.

MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE: N° ONU 0362, 0488

Munizioni sprovviste di carica di scoppio principale, ma contenenti una carica di scoppio o carica di espulsione. Generalmente, esse contengono anche una spoletta e una carica propellente. ¹⁶

MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0245, 0246

Munizioni contenenti fosforo bianco come materia fumogena. Esse contengono anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione.

MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0015, 0016, 0303

Munizioni contenenti una materia fumogena come la miscela acido clorosolfonico, tetracloruro di titanio, o una composizione pirotecnica producete fumo a base d'esacloroetano o fosforo rosso. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spolette con carica di scoppio o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione. ¹⁷

MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0171, 0254, 0297

Munizioni progettate per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo d'illuminare uno spazio. Le cartucce

¹⁵: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA; CORDONE DI ACCENSIONE; MICCIA NON DETONANTE; SPOLETTE-ACCENDITORI; ACCENDITORI PER MICCIA; CAPSULE DI ACCENSIONE A PERCUSSIONE; CANNELLI PER ARTIGLIERIA. Essi figurano separatamente nella lista.

¹⁶: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: GRANATE DA ESERCITAZIONE. Essi figurano separatamente nella lista.

¹⁷: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista.

illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti, e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione.¹⁸

MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0243, 0244

Munizioni contenenti del fosforo bianco come materia incendiaria. Esse contengono anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.

MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0247

Munizioni contenenti una materia incendiaria liquida o sotto forma di gel. Salvo quando la materia incendiaria è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.

MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0009, 0010, 0300

Munizioni contenenti una composizione incendiaria. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.

MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva: N° ONU 0018, 0019, 0301

Munizioni contenenti una materia lacrimogena. Esse possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: materia pirotecnica, carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.

MUNIZIONI PER PROVE: N° ONU 0363

Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di un nuovo elemento o l'insieme di munizioni o d'armi.

OCTOLITE (OCTOLO) secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua: N° ONU 0266

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilen-tetranitroammina (HMX) e di trinitrotoluene (TNT).

OCTONALE: N° ONU 0496

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilen-tetranitroammina (HMX), di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio.

OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI: N° ONU 0486

Oggetti contenenti solo materie detonanti estremamente poco sensibili che presentano solo una trascurabile probabilità d'innesco o di propagazione accidentale nelle normali condizioni di trasporto e che hanno superato le prove della serie 7.

OGGETTI PIROFORICI: N° ONU 0380

Oggetti che contengono una materia piroforica (susceptibile d'accendersi spontaneamente quando esposta all'aria) e una materia o un componente esplosivo. Gli oggetti contenenti fosforo bianco non sono compresi sotto questa denominazione.

OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico: N° ONU 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici, ecc.¹⁹

PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua: N° ONU 0151

Materia costituita da un'intima miscela di tetranitrato di pentaeritrite (PETN) e di trinitrotoluene (TNT).

PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore: N° ONU 0124, 0494

Oggetti costituiti da un tubo d'acciaio o da un nastro metallico sul quale sono disposte delle cariche cave collegate da un cordone detonante, senza propri mezzi d'innesco.

PETARDI PER FERROVIA: N° ONU 0192, 0193, 0492, 0493

Oggetti contenenti una materia pirotecnica che esplose molto fragorosamente quando l'oggetto è schiacciato. Essi sono progettati per essere sistemati su una rotaia.

POLVERE ILLUMINANTE: N° ONU 0094, 0305

Materia pirotecnica che, quando è accesa, emette una luce intensa.

POLVERE NERA COMPRESSA o **POLVERE NERA IN PASTIGLIE:** N° ONU 0028

Materia costituita da polvere nera sotto forma compressa.

POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine: N° ONU 0027

Materia costituita da un'intima miscela di carbone di legna o altro carbone e di nitrato di potassio o nitrato di sodio, con o senza zolfo.

POLVERE SENZA FUMO: N° ONU 0160, 0161

Materia a base di nitrocellulosa utilizzata come polvere

18: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI e DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE. Essi figurano separatamente nella lista.

19: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: tutte le munizioni, CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; FUOCHI PIROTECNICI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE; DISPOSITIVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; RIVETTI ESPLOSIVI; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; PETARDI PER FERROVIA; SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista.

propellente. Le polveri a base semplice (solo nitrocellulosa), quelle a doppia base (come nitrocellulosa e nitroglicerina) e quelle a tripla base (nitrocellulosa - nitroglicerina - nitroguanidina) sono comprese in questa denominazione.²⁰

PROIETTILI con carica di scoppio: N° ONU 0168, 0169, 0344
Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

PROIETTILI con carica di scoppio: N° ONU 0167, 0324
Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione: N° ONU 0346, 0347
Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione: N° ONU 0426, 0427
Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione: N° ONU 0434, 0435
Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI inerti con traccianti: N° ONU 0345, 0424, 0425
Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro.

PROPELENTE, LIQUIDO: N° ONU 0495, 0497
Materia costituita da un esplosivo liquido deflagrante, utilizzata per la propulsione.

PROPELENTE, SOLIDO: N° ONU 0498, 0499, 0501
Materia costituita da un esplosivo solido deflagrante, utilizzata per la propulsione.

RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di scoppio: N° ONU 0397, 0398
Oggetti muniti di una testa militare e contenenti un combu-

stibile liquido entro un cilindro munito di uno o più ugelli. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con carica di espulsione: N° ONU 0436, 0437, 0438
Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa munita di carica per lanciare il contenuto della testa stessa. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con carica di scoppio: N° ONU 0181, 0182
Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa militare senza mezzi d'innesco o con mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con carica di scoppio: N° ONU 0180, 0295
Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa di guerra, con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con testa inerte: N° ONU 0183, 0502
Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa inerte. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI LANCIA SAGOLE: N° ONU 0238, 0240, 0453
Oggetti costituiti da un motore per razzi e progettati per lanciare un amarro.

RIVETTI ESPLOSIVI: N° ONU 0174
Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva situata in un rivetto metallico.

SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI: N° ONU 0374, 0375
Oggetti costituiti da una carica di esplosivo detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare.

SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI: N° ONU 0204, 0296
Oggetti costituiti da una carica detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare.

SEGNALI DI PERICOLO per navi: N° ONU 0194, 0195
Oggetti contenenti materie pirotecniche progettati per emettere dei segnali per mezzo di suoni, di fiamme o di fumi, o una qualsiasi delle loro combinazioni.

SEGNALI FUMOGENI: N° ONU 0196, 0197, 0313, 0487
Oggetti contenenti materie pirotecniche che producono

²⁰: Le cariche di polvere senza fumo colate, compresse o in cartocci figurano sotto la denominazione CARICHE PROPELLENTI o CARICHE DI LANCIO PER CANNONI.

fumi. Essi possono inoltre contenere dispositivi emettenti segnali sonori.

SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di scoppio: N° ONU 449

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua con o senza testa militare oppure da un sistema liquido non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua con testa militare.

SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testa inerte: N° ONU 0450

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua, con testa inerte.

SILURI con carica di scoppio: N° ONU 0451

Oggetti costituiti da un sistema non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innescamento o con i propri mezzi d'innescamento con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

SILURI con carica di scoppio: N° ONU 0329

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innescamento o con propri mezzi d'innescamento con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

SILURI con carica di scoppio: N° ONU 0330

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo o non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua, e da una testa militare con propri mezzi d'innescamento con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-ACCENDITORI: N° ONU 0316, 0317, 0368

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi primari e che sono progettati per provocare una deflagrazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per iniziare la deflagrazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-DETONATORI: N° ONU 0106, 0107, 0257, 0367

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni.

Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza: N° ONU 0408, 0409, 0410

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni.

Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Le spolette detonatori devono possedere almeno due effi-

caci dispositivi di sicurezza.

TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI: N° ONU 0070

Oggetti contenenti una parte mobile tagliente che è spinta contro un'incudine da una piccola carica d'esplosivo deflagrante.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio: N° ONU 0286, 0287

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innescamento o con propri mezzi d'innescamento con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio: N° ONU 0369

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante con i propri mezzi d'innescamento senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI in lettere maiuscole o carica di espulsione: N° ONU 0370

Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante senza mezzi d'innescamento o con propri mezzi d'innescamento con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore. Le prime 5 rubriche di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o carica di espulsione: N° ONU 0371

Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante con propri mezzi d'innescamento con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER SILURI con carica di scoppio: N

le disposizioni costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innescamento o con propri mezzi d'innescamento con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un siluro.

TRACCIANTI PER MUNIZIONI: N° ONU 0212, 0306

Oggetti chiusi contenenti materie pirotecniche e progettati per seguire la traiettoria di un proiettile.

TRITONALE: N° ONU 0390

Materia costituita da un miscuglio di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio.

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori (rinfusa)		Cisterna ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disp. speciali	Imball. in comune	Codice Cisterna	Disp. speciali	Codice Cisterna	Disp. speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico, movi.	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0004	PICRATO DI AMMONIO secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1	1.1D	1		LQ0		P112 (a) (b) (c)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0005	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.1F	1		LQ0		P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0006	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.1E	1		LQ0		P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0007	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	1	1.2F	1		LQ0		P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0009	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G	1		LQ0		P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

Tab. 3.2 Inizio della Lista delle Merci Pericolose

3. Lista delle Merci Pericolose

La Lista delle Merci Pericolose (Sez. 3.2.1) è ordinata secondo i numeri ONU, ma è anche accessibile tramite un indice alfabetico (Sez. 3.2.3); essa contiene in modo sintetico tutte le informazioni necessarie per una corretta spedizione di Merci Pericolose. Tutti numeri ONU appartenenti alla classe 1 iniziano con "0", come per esempio: 0004 "PICRATO DI AMMONIO secco o umidificato con meno del 10% (massa) acqua".

Tutti numeri ONU da 0004 a 0504 (368 numeri in totale) appartenenti alla classe 1 si trovano all'inizio della Lista. I numeri ONU successivi al 1001 appartengono alle altre classi, ma senza avere nessun elemento di strutturazione simile. E' necessario precisare che il nome della materie o dell'oggetto è riportato in lettere maiuscole e solo questa parte in maiuscolo risulta essere la "designazione ufficiale di trasporto" (PSN - Proper Shipping Name). Un eventuale testo in lettere minuscole può contenere una descrizione aggiuntiva per definire meglio o differenziare le singole rubriche.

3.a) Il contenuto e l'utilizzo della Lista di Merci Pericolose

Nella Tabella 4 sottostante sono riportati i primi cinque numeri ONU tratti dalla Lista delle Merci Pericolose (è possibile trovare la lista completa di tutti numeri ONU appartenenti alla classe 1 nell'Allegato).

Una volta identificato il numero ONU, il processo per stabilire le regole per la corretta gestione del trasporto risulta molto lineare: è sufficiente seguire le singole disposizioni.

Nella tabella è anche segnalato un eventuale divieto di trasporto come nel caso: UN 0020 MUNIZIONI TOSSICHE e concettualmente prevalgono sempre le disposizione/regole specifiche su quelle generiche!

		Commenti
(1)	N° ONU	Il numero ONU assegnato, specifico o rubrica generica (non altrimenti specificati = n.a.s.)
(2)	Nome e descrizione	In maiuscolo: il nome = designazione ufficiale per il trasporto In minuscolo: la descrizione
(3a)	Classe	
(3b)	Codice di classificazione	Per la classe 1: la divisione con il gruppo di compatibilità
(4)	Gruppo d'imballaggio	Non associato alla classe 1
(5)	Etichette	Il numero d'etichetta; le etichette sono riportate nella Sez. 5.2.2
(6)	Disposizioni speciali	Le disposizioni speciali relative alla classe 1 sono elencate nel paragrafo successivo
(7)	Quantità limitate	LQ 0 = n.a. per la classe 1
(8)	Imballaggio Istruzioni	Le istruzioni per l'imballaggio sono identificate come Pxxx o LPxxx
(9a)	Disposizioni speciali	Tipicamente precauzioni particolari da applicare per alcuni materie od oggetti
(9b)	Imballaggio in comune	Eventuali prescrizioni per l'imballaggio in comune = diverse materie od oggetti in uno stesso imballaggio
(10)	Cisterne mobili e contenitori per trasporto alla rinfusa	Istruzioni di trasporto
(11)	Disposizioni speciali	Praticamente n.a. con esenzione dei numeri ONU UN0331 e UN0332
(12)	Cisterne ADR	Codice cisterna
(13)	Disposizioni speciali	n.a. per la classe 1
(14)	Veicolo per il trasporto	Tipo di veicolo
(15)	Categoria di trasporto	Cifra da 1 fino 4, importante per il calcolo per il regime di esenzione parziale (Sez. 1.1.3.6)
(16)	Disposizioni speciali di trasporto	Colli
(17)	Alla rinfusa	Disposizioni speciali relative ai colli, Vx (Sez. 7.2.4)
(18)	Carico, scarico, e movimentazione	n.a. per la classe 1
(19)	Esercizio	Disposizioni speciali, CVx, (Sez. 7.5.11)
(20)	N° di identificazione del pericolo	Disposizioni speciali relativi l'esecuzione del trasporto, Sx, (Sez. 8.5)
		Praticamente n.a. con esenzione dei numeri ONU UN0331 e UN0332

Legenda e commenti:

Esempio di elaborazione delle disposizioni specifiche per i numeri ONU 0083, 0225, 0334:

1	N° ONU	0083	
2	Denominazione	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C	
3a	Classe	1	Materie e oggetti esplosivi
3b	Codice di classificazione	1.1D	<p>1.1 : Materie e oggetti comportanti un rischio d'esplosione in massa (un'esplosione in massa è un'esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).</p> <p>D : Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera od oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi d'innesco né carica propellente, od oggetto contenente una materia esplosiva primaria con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.</p>
4	Gruppo di imballaggio	N.A.	
5	Etichette	1	<p>Materie e oggetti esplosivi</p> 
6	Disposizioni speciali	267	Gli esplosivi da mina di tipo C che contengono clorati devono essere separati dagli esplosivi che contengono nitrato d'ammonio o altri sali d'ammonio.
		617	Oltre al tipo d'esplosivo deve essere indicato il nome commerciale sui colli e nel documento di trasporto.
7	Quantità limitate	LQ0	Nessuna esenzione nelle condizioni del 3.4.2
8	Imballaggio: Istruzioni	P116	Istruzione d'imballaggio P116
9a	Imballaggio: Disposizioni speciali	N.A.	
9b	Imballaggio in comune	MP20	<p>Può essere imballata in comune con materie dello stesso numero ONU.</p> <p>Non deve essere imballata in comune con merci ed oggetti della classe 1 aventi N° ONU differenti.</p> <p>Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.</p>
10	Cist. mobili: Istruzioni di trasporto	N.A.	
11	Cist. mobili: Disposizioni speciali	N.A.	
12	Cist. ADR: Codice cisterna	N.A.	
13	Cist. ADR: Disposizioni speciali	N.A.	
14	Veicolo per trasporto in cisterne	N.A.	
15	Categoria di trasporto	1	Quantità massima totale per unità di trasporto: 20

3. Lista delle Merci Pericolose

16	Disp. spec.: Colli	V2	<p>(1) I colli devono essere caricati soltanto in veicoli EX/II o EX/III conformi alle prescrizioni della parte 9. La scelta del veicolo dipende dalla quantità da trasportare che è limitata per unità di trasporto secondo le disposizioni relative al carico (vedere 7.5.5.2).</p> <p>(2) I rimorchi, ad eccezione dei semirimorchi, che soddisfano le disposizioni relative ai veicoli EX/II o EX/III possono essere trainati da veicoli a motore che non soddisfano queste disposizioni.</p> <p>Per il trasporto in contenitori, vedere anche da 7.1.3 a 7.1.6.</p> <p>Quando materie od oggetti della classe 1, in quantità tali da richiedere una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/III, sono trasportate in contenitori a destinazione o provenienti da un porto, una stazione ferroviaria o da un aeroporto di arrivo o di partenza nel quadro di un trasporto multimodale, può essere utilizzata una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/II in sostituzione, a condizione che i contenitori siano conformi alle applicabili prescrizioni del Codice IMDG, del RID o delle Istruzioni tecniche dell'I-CAO.</p>
		V3	Per le materie in polvere suscettibili di colare liberamente come pure per i fuochi pirotecnici il piano del veicolo o del contenitore deve avere una superficie o un rivestimento non metallico.
17	Disp. spec.: Alla rinfusa	N.A.	
18	Disp. spec.: Carico, scarico e movim.	CV1	<p>(1) È vietato:</p> <p>a) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti;</p> <p>b) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza.</p> <p>(2) Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un'area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente.</p>
		CV2	<p>(1) Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore.</p> <p>(2) L'uso del fuoco o della fiamma nuda è vietato sui veicoli e contenitori trasportanti le merci, nelle loro vicinanze così come durante il carico e lo scarico.</p>
		CV3	Vedere 7.5.5.2.
19	Disp. spec.: Esercizio	S1	<p>Prescrizioni supplementari relative al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1)</p> <p>(1) Formazione speciale dei conducenti</p> <p>a) Le prescrizioni del 8.2.1 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1;</p> <p>b) I conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1 devono seguire un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti definiti al 8.2.2.3.4;</p> <p>c) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un paese Parte contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un regime o per uno scopo differente sugli argomenti di cui a b), può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione.</p> <p>(2) Agente riconosciuto</p> <p>L'autorità competente di un paese Parte contraente può imporre, a spese del trasportatore, la presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo se le regolamentazioni nazionali lo prevedono.</p> <p>(3) Divieto di fuoco e di fiamma libera</p> <p>L'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti.</p>

			<p>(4) Luoghi di carico e di scarico</p> <p>a) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'interno degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza permesso speciale delle autorità competenti;</p> <p>b) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'infuori degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano urgenti e necessarie per motivi di sicurezza;</p> <p>c) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione in luoghi pubblici, le materie e gli oggetti di diversa natura devono essere separati tenendo conto delle etichette.</p> <p>d) Quando i veicoli che trasportano delle materie od oggetti della classe 1 sono obbligati a fermarsi in un luogo pubblico per le operazioni di carico o di scarico, deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra i veicoli in sosta.</p>
			<p>(5) Convogli</p> <p>a) Quando veicoli che trasportano delle materie ed oggetti della classe 1 circolano in convoglio deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra una unità di trasporto e la successiva;</p> <p>b) L'autorità competente può imporre prescrizioni per l'ordine o la composizione dei convogli.</p> <p>(6) Sorveglianza dei veicoli</p> <p>Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale di materia esplosiva delle materie ed oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore a 50 kg.</p> <p>Inoltre, queste materie ed oggetti devono essere oggetto di una sorveglianza costante per prevenire ogni atto malintenzionato ed allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio.</p> <p>Gli imballaggi vuoti non puliti ne sono esentati.</p>
20	N° di identif. del pericolo	N.A.	

3. Lista delle Merci Pericolose

1	N° ONU	0255	
2	Denominazione	DETONATORI da mina ELETTRICI	
3a	Classe	1	Materie e oggetti esplosivi
3b	Codice di classificazione	1.4B	<p>1.4 : Materie e oggetti presentanti un pericolo minore d'esplosione in caso d'accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a distanza notevole. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.</p> <p>B : Oggetto contenente una materia esplosiva primaria con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Sono inclusi taluni oggetti come i detonatori da mina, gli assemblaggi di detonatori da mina e gli inneschi a percussione anche se non contengano esplosivi primari.</p>
4	Gruppo di imballaggio	N.A.	
5	Etichette	1.4	<p>Materie e oggetti esplosivi</p> 
6	Disposizioni speciali	N.A.	
7	Quantità limitate	LQ0	Nessuna esenzione nelle condizioni del 3.4.2
8	Imballaggio: Istruzioni	P13 1	Istruzione d'imballaggio P131
9a	Imballaggio: Disposizioni speciali	N.A.	
9b	Imballaggio in comune	MP2 3	<p>Può essere imballata in comune con oggetti dello stesso numero ONU.</p> <p>Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi N° ONU differenti, ad eccezione dei propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto.</p> <p>Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.</p> <p>Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 b).</p>
10	Cist. mobili: Istruzioni di trasporto	N.A.	
11	Cist. mobili: Disposizioni speciali	N.A.	
12	Cist. mobili: Codice cisterna	N.A.	
13	Cist. ADR: Disposizioni speciali	N.A.	
14	Veicolo per trasporto in cisterne	N.A.	
15	Categoria di trasporto	2	Quantità massima totale per unità di trasporto: 333
16	Disp. spec.: Colli	V2	<p>(1) I colli devono essere caricati soltanto in veicoli EX/II o EX/III conformi alle prescrizioni della parte 9. La scelta del veicolo dipende dalla quantità da trasportare che è limitata per unità di trasporto secondo le disposizioni relative al carico (vedere 7.5.5.2).</p> <p>(2) I rimorchi, ad eccezione dei semirimorchi, che soddisfano le disposizioni relative ai veicoli EX/II o EX/III possono essere trainati da veicoli a motore che non soddisfano queste disposizioni.</p>

			Per il trasporto in contenitori, vedere anche da 7.1.3 a 7.1.6. Quando materie od oggetti della classe 1, in quantità tali da richiedere una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/III, sono trasportate in contenitori a destinazione o provenienti da un porto, una stazione ferroviaria o da un aeroporto di arrivo o di partenza nel quadro di un trasporto multimodale, può essere utilizzata una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/II in sostituzione, a condizione che i contenitori siano conformi alle applicabili prescrizioni del Codice IMDG, del RID o delle Istruzioni tecniche dell'I-CAO.
17	Disp. spec.: Alla rinfusa	N.A.	
18	Disp. spec.: Carico, scarico e movim.	CV1	(1) È vietato: a) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti; b) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza. (2) Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un'area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente.
		CV2	(1) Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore. (2) L'uso del fuoco o della fiamma nuda è vietato sui veicoli e contenitori trasportanti le merci, nelle loro vicinanze così come durante il carico e lo scarico.
		CV3	Vedere 7.5.5.2.
19	Disp. spec.: Esercizio	SI	Prescrizioni supplementari relative al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1) (1) Formazione speciale dei conducenti a) Le prescrizioni del 8.2.1 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1; b) I conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1 devono seguire un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti definiti al 8.2.2.3.4; c) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un paese Parte contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un regime o per uno scopo differente sugli argomenti di cui a b), può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione. (2) Agente riconosciuto L'autorità competente di un paese Parte contraente può imporre, a spese del trasportatore, la presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo se le regolamentazioni nazionali lo prevedono. (3) Divieto di fuoco e di fiamma libera L'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti. (4) Luoghi di carico e di scarico a) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'interno degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza permesso speciale delle autorità competenti; b) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'esterno degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano urgenti e necessarie per motivi di sicurezza; c) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione in luoghi pubblici, le materie e gli oggetti di diversa natura devono essere separati tenendo conto delle etichette. d) Quando i veicoli che trasportano delle materie od oggetti della classe 1 sono obbligati a fermarsi in un luogo pubblico per le operazioni di carico o di scarico, deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra i veicoli in sosta. (5) Convogli a) Quando veicoli che trasportano delle materie ed oggetti della classe 1 circolano in convoglio deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra una unità di trasporto e la successiva; b) L'autorità competente può imporre prescrizioni per l'ordine o la composizione dei convogli. (6) Sorveglianza dei veicoli Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale di materia esplosiva delle materie ed oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore a 50 kg. Inoltre, queste materie ed oggetti devono essere oggetto di una sorveglianza costante per prevenire ogni atto malintenzionato ed allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio. Gli imballaggi vuoti non puliti ne sono esentati.
20	N° di identif. del pericolo	N.A.	

3. Lista delle Merci Pericolose

1	N° ONU	0334	
2	Denominazione	FUOCHI PIROTECNICI	
3a	Classe	1	Materie e oggetti esplosivi
3b	Codice di classificazione	1.2G	1.2 : Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio d'esplosione in massa. G : Materia pirotecnica od oggetto contenente una materia pirotecnica od oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici).
4	Gruppo di imballaggio	N.A.	
5	Etichette	1	Materie e oggetti esplosivi 
6	Disposizioni speciali	645	Il codice di classificazione menzionato alla colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2 deve essere utilizzato soltanto con l'approvazione della autorità competente di una Parte contraente l'ADR prima del trasporto.
7	Quantità limitate	LQ0	Nessuna esenzione nelle condizioni del 3.4.2
8	Imballaggio: Istruzioni	P13 5	Istruzione d'imballaggio P135
9a	Imballaggio: Disposizioni speciali	N.A.	
9b	Imballaggio in comune	MP2 3	Può essere imballata in comune con oggetti dello stesso numero ONU. Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi N° ONU differenti, ad eccezione dei propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto. Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 b).
		MP2 4	Può essere imballata in comune con merci aventi N° ONU riportati nella seguente tabella, alle seguenti condizioni: se la lettera "A" figura nella tabella, le merci aventi questi N° ONU possono essere imballate in comune nello stesso collo senza limitazioni speciali di massa; se la lettera "B" figura nella tabella, le merci aventi questi N° ONU possono essere imballate in comune nello stesso collo fino ad una massa totale di materia esplosiva di 50 kg. Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 b).
10	Cist. mobili: Istruzioni di trasporto	N.A.	
11	Cist. mobili: Disposizioni	N.A.	

1	N° ONU	0334	
2	Denominazione	FUOCHI PIROTECNICI	
3a	Classe	1	Materie e oggetti esplosivi
3b	Codice di classificazione	1.2G	1.2 : Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio d'esplosione in massa. G : Materia pirotecnica od oggetto contenente una materia pirotecnica od oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici).
4	Gruppo di imballaggio	N.A.	
5	Etichette	1	Materie e oggetti esplosivi 
6	Disposizioni speciali	645	Il codice di classificazione menzionato alla colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2 deve essere utilizzato soltanto con l'approvazione della autorità competente di una Parte contraente l'ADR prima del trasporto.
7	Quantità limitate	LQ0	Nessuna esenzione nelle condizioni del 3.4.2
8	Imballaggio: Istruzioni	P13 5	Istruzione d'imballaggio P135
9a	Imballaggio: Disposizioni speciali	N.A.	
9b	Imballaggio in comune	MP2 3	Può essere imballata in comune con oggetti dello stesso numero ONU. Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi N° ONU differenti, ad eccezione dei propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto. Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 b).
		MP2 4	Può essere imballata in comune con merci aventi N° ONU riportati nella seguente tabella, alle seguenti condizioni: se la lettera "A" figura nella tabella, le merci aventi questi N° ONU possono essere imballate in comune nello stesso collo senza limitazioni speciali di massa; se la lettera "B" figura nella tabella, le merci aventi questi N° ONU possono essere imballate in comune nello stesso collo fino ad una massa totale di materia esplosiva di 50 kg. Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, vedere 5.4.1.2.1 b).
10	Cist. mobili: Istruzioni di trasporto	N.A.	
11	Cist. mobili: Disposizioni	N.A.	

3. Lista delle Merci Pericolose

	speciali		
12	Cist. ADR: Codice cisterna	N.A.	
13	Cist. ADR: Disposizioni speciali	N.A.	
14	Veicolo per trasporto in cisterne	N.A.	
15	Categoria di trasporto	1	Quantità massima totale per unità di trasporto: 20
16	Disp. spec.: Colli	V2	(1) I colli devono essere caricati soltanto in veicoli EX/II o EX/III conformi alle prescrizioni della parte 9. La scelta del veicolo dipende dalla quantità da trasportare che è limitata per unità di trasporto secondo le disposizioni relative al carico (vedere 7.5.5.2). (2) I rimorchi, ad eccezione dei semirimorchi, che soddisfano le disposizioni relative ai veicoli EX/II o EX/III possono essere trainati da veicoli a motore che non soddisfano queste disposizioni. Per il trasporto in contenitori, vedere anche da 7.1.3 a 7.1.6. Quando materie od oggetti della classe 1, in quantità tali da richiedere una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/III, sono trasportate in contenitori a destinazione o provenienti da un porto, una stazione ferroviaria o da un aeroporto di arrivo o di partenza nel quadro di un trasporto multimodale, può essere utilizzata una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/II in sostituzione, a condizione che i contenitori siano conformi alle applicabili prescrizioni del Codice IMDG, del RID o delle Istruzioni tecniche dell'ICAO.
		V3	Per le materie in polvere suscettibili di colare liberamente come pure per i fuochi pirotecnici il piano del veicolo o del contenitore deve avere una superficie o un rivestimento non metallico.
17	Disp. spec.: Alla rinfusa	N.A.	
18	Disp. spec.: Carico, scarico e movim.	CV1	(1) È vietato: a) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti; b) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza. (2) Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un'area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente.
		CV2	(1) Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore. (2) L'uso del fuoco o della fiamma nuda è vietato sui veicoli e contenitori trasportanti le merci, nelle loro vicinanze così come durante il carico e lo scarico.
		CV3	Vedere 7.5.5.2.
19	Disp. spec.: Esercizio	S1	Prescrizioni supplementari relative al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1) (1) Formazione speciale dei conducenti a) Le prescrizioni del 8.2.1 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1; b) I conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1 devono seguire un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti definiti al 8.2.2.3.4; c) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un paese Parte contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un regime o per uno scopo differente sugli argomenti di cui a b), può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione. (2) Agente riconosciuto L'autorità competente di un paese Parte contraente può imporre, a spese del trasportatore, la presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo se le regolamentazioni nazionali lo prevedono. (3) Divieto di fuoco e di fiamma libera L'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti. (4) Luoghi di carico e di scarico

			<p>a) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'interno degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza permesso speciale delle autorità competenti;</p> <p>b) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'infuori degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano urgenti e necessarie per motivi di sicurezza;</p> <p>c) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione in luoghi pubblici, le materie e gli oggetti di diversa natura devono essere separati tenendo conto delle etichette.</p> <p>d) Quando i veicoli che trasportano delle materie od oggetti della classe 1 sono obbligati a fermarsi in un luogo pubblico per le operazioni di carico o di scarico, deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra i veicoli in sosta.</p> <p>(5) Convogli</p> <p>a) Quando veicoli che trasportano delle materie ed oggetti della classe 1 circolano in convoglio deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra una unità di trasporto e la successiva;</p> <p>b) L'autorità competente può imporre prescrizioni per l'ordine o la composizione dei convogli.</p> <p>(6) Sorveglianza dei veicoli</p> <p>Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale di materia esplosiva delle materie ed oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore a 50 kg.</p> <p>Inoltre, queste materie ed oggetti devono essere oggetto di una sorveglianza costante per prevenire ogni atto malintenzionato ed allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio.</p> <p>Gli imballaggi vuoti non puliti ne sono esentati.</p>
20	N° di identif. del pericolo	N.A.	

Disposizioni speciali applicabili alle materie od oggetti della classe 1

Nel presente paragrafo si trovano le disposizioni speciali applicabili alle materie od oggetti della classe 1 corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

16

I campioni di materie od oggetti esplosivi nuovi o esistenti possono essere trasportati conformemente alle istruzioni delle autorità competenti (vedere 2.2.1.1.3), ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo della qualità o come campioni commerciali. La massa di campioni esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli, secondo le disposizioni dell'autorità competente. La massa di campioni esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg.

105

La nitrocellulosa corrispondente alle descrizioni dei N° ONU 2556 o 2557 può essere assegnata alla classe 4.1.

131

La materia flemmatizzata deve essere significativamente meno sensibile del PETN secco.

152

La classificazione di questa materia cambia in funzione della granulometria e dell'imballaggio, ma i valori limite non sono

stati determinati sperimentalmente. Le appropriate classificazioni devono essere effettuate conformemente al 2.2.1.

178

Questa designazione deve essere utilizzata solo quando non esista un'altra appropriata designazione nella Tabella A del capitolo 3.2, ed unicamente con l'approvazione dell'autorità competente del Paese d'origine (vedere 2.2.1.1.3).

204

Gli oggetti contenenti una o più materie fumogene corrosive secondo i criteri della classe 8 devono portare un'etichetta conforme al modello No 8.

224

La materia deve restare liquida nelle normali condizioni di trasporto, a meno di poter dimostrare mediante prove che la materia non è più sensibile allo stato congelato che allo stato liquido. Essa non deve congelare a temperature superiori a -15°C .

235

Questa rubrica si applica agli oggetti contenenti materie esplosive appartenenti alla classe 1 e che possono contenere anche Merci Pericolose appartenenti ad altre classi. Questi oggetti sono utilizzati nei veicoli a fini di protezione individuale come generatori di gas per air bag o i moduli di air bag o retrattori di cinture di sicurezza.

266

Questa materia, quando contiene meno acqua, alcool o flem-

matizzante di quanto specificato, non deve essere trasportata, salvo che con una speciale autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (vedere 2.2.1.1).

267

Gli esplosivi da mina di tipo C che contengono clorati devono essere separati dagli esplosivi che contengono nitrato d'ammonio o altri sali d'ammonio.

271

Possono essere utilizzati come flemmatizzanti il lattosio, il glucosio o materie simili a condizione che la materia non contenga meno del 90% (massa) di flemmatizzante. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di queste miscele nella classe 4.1 in conformità alle prove della serie 6 c), del Manuale delle prove e dei criteri, parte I, della sezione 16, effettuate almeno su tre imballaggi, preparati come per il trasporto. Le miscele contenenti almeno il 98% (massa) di flemmatizzante non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. Non è necessario apporre un'etichetta del modello No 6.1 sugli imballaggi contenenti almeno il 90% (massa) di flemmatizzante.

274

Si applicano le disposizioni del 3.1.2.8.

289

Gli air bag o le cinture di sicurezza montati su veicoli o su componenti di veicoli assemblati con i piantoni, i pannelli delle porte, sedili, ecc. non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

500

N° ONU 3064 nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 5% di nitroglicerina, imballata secondo l'istruzione di imballaggio P300 del 4.1.4.1, è una materia della classe 3.

616

Le materie aventi un tenore in esteri nitrici liquidi superiore al 40% devono soddisfare la prova di essudazione definita al 2.3.1.

617

Oltre al tipo d'esplosivo deve essere indicato il nome commerciale sui colli e nel documento di trasporto.

645

Il codice di classificazione menzionato alla colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2 deve essere utilizzato soltanto con l'approvazione della autorità competente di una Parte contraente l'ADR prima del trasporto.

651

La disposizione speciale V2 (1) si applica soltanto quando il contenuto netto della materia esplosiva supera 3000 kg (4000 kg con rimorchio).

4. Imballaggi

Concettualmente gli imballaggi devono proteggere le merci pericolose da urti e interazioni con l'esterno derivanti dalla normale manipolazione durante il trasporto. Di conseguenza le caratteristiche e la qualità degli imballaggi sono un elemento essenziale per un trasporto sicuro di Merci Pericolose.

Tutti gli imballaggi per il trasporto di Merci Pericolose devono essere omologati e marcati! L'omologazione viene assegnata dopo particolari prove di resistenza dell'imballaggio secondo i criteri stabiliti nel Cap. 6.

Le prestazioni degli imballaggi sono suddivise in tre gruppi di imballaggio (Packaging Groups):

Gruppo d'imballaggio I = Marcatura X;

Gruppo d'imballaggio II = Marcatura Y;

Gruppo d'imballaggio III = Marcatura Z.

Un imballaggio marcato con una marcatura X è, in modo assoluto, il più resistente. L'imballaggio marcato con "Y" risulta come requisito minimo standard per la classe 1.

Le disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 1 sono elencate nella Sez. 4.1.5 come riportato di seguito.

4.1.5 Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 1

4.1.5.1

Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.1.1.

4.1.5.2

Tutti gli imballaggi per le merci della classe 1 devono essere progettati e realizzati in modo che:

a) proteggano le materie ed oggetti esplosivi, non li lascino sfuggire e non aumentino il rischio di accensione o di innesco intempestivo quando sono sottoposti alle normali condizioni di trasporto tenendo anche conto delle prevedibili variazioni di temperatura, di umidità o di pressione;

b) il collo completo possa essere maneggiato con sicurezza nelle normali condizioni di trasporto;

c) i colli sopportino tutto il carico applicato durante il possibile impilamento al quale potrebbero essere sottoposti durante il trasporto senza accrescere i rischi presentati dalle materie ed oggetti esplosivi, senza che l'attitudine degli imballaggi a contenere le merci sia alterata e senza che siano deformati in modo da ridurre la loro solidità o causare l'instabilità della pila di colli.

4.1.5.3

Tutte le materie ed oggetti esplosivi, così come sono presentati per il trasporto, devono essere stati classificati conformemente alle procedure descritte al 2.2.1.

4.1.5.4

Le merci della classe 1 devono essere imballate conformemente

all'appropriata istruzione di imballaggio indicata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2, e descritta nella sezione 4.1.4.

4.1.5.5

Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere conformi alle disposizioni dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 e soddisfare le disposizioni di prova, rispettivamente, delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5, per il gruppo di imballaggio II, con riserva delle sezioni 4.1.1.13, 6.1.2.4 e 6.5.1.4.4. Possono essere utilizzati imballaggi, diversi dagli imballaggi di metallo, che soddisfano i criteri di prova del gruppo di imballaggio I. Per evitare ogni confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I.

4.1.5.6

Il dispositivo di chiusura degli imballaggi contenenti materie esplosive liquide deve essere a doppia tenuta.

4.1.5.7

Il dispositivo di chiusura dei fusti metallici deve comprendere una guarnizione appropriata; se il dispositivo di chiusura comprende una filettatura, deve essere impedita qualsiasi penetrazione delle materie esplosive. 4.1.5.8

Le materie solubili in acqua devono essere imballate in imballaggi resistenti all'acqua. Gli imballaggi per le materie desensibilizzate o flemmatizzate devono essere chiusi in modo da evitare variazioni di concentrazione durante il trasporto.

4.1.5.9

Quando l'imballaggio comporta un doppio involucro riempito d'acqua suscettibile di gelare durante il trasporto, deve essere aggiunta una quantità sufficiente di antigelo per evitare all'acqua di gelare. Non deve essere utilizzato un antigelo suscettibile di creare un rischio d'incendio dovuto alla sua propria infiammabilità.

4.1.5.10

I chiodi, graffe e altri organi metallici di chiusura senza rivestimento protettivo non devono penetrare nell'interno dell'imballaggio esterno, a meno che l'imballaggio interno protegga efficacemente le materie e oggetti esplosivi contro il contatto del metallo. 4.1.5.11

Gli imballaggi interni, le inzeppature e i materiali di riempimento, nonché la disposizione delle materie o oggetti esplosivi nei colli, devono essere tali che la materia esplosiva non possa spandersi nell'imballaggio esterno nelle normali condizioni di trasporto. Le parti metalliche degli oggetti non devono poter entrare in contatto con gli imballaggi di metallo. Gli oggetti contenenti materie esplosive non racchiuse in un involucro esterno devono essere separati gli uni dagli altri in modo da evitare lo sfregamento e gli urti. Possono essere utilizzati a questo scopo delle imbottiture, vassoi, tramezzi di separazione nell'imballaggio interno od esterno, gusci stampati o dei recipienti.

4.1.5.12

Gli imballaggi devono essere realizzati con materiali compati-

bili e impermeabili alle materie e oggetti esplosivi contenuti nel collo, in modo che né l'interazione tra queste materie od oggetti ed il materiale dell'imballaggio, né il loro spandimento fuori dell'imballaggio, portino le materie ed oggetti esplosivi a compromettere la sicurezza del trasporto o a modificare la divisione di rischio o il gruppo di compatibilità.

4.1.5.13

Deve essere prevenuto l'ingresso di materie esplosive negli interstizi delle guarnizioni degli imballaggi di metallo assemblati mediante aggraffatura.

4.1.5.14

Gli imballaggi di plastica non devono essere suscettibili di produrre o accumulare cariche di elettricità statica in quantità tale che una scarica possa causare l'innesco, l'accensione o il funzionamento delle materie ed oggetti esplosivi imballati.

4.1.5.15

Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di accensione devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato permette di prevedere il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro adatto dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio, in modo che essi non possano liberarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Quando tali oggetti esplosivi di grande taglia sono sottoposti ad un regime di prove rispondenti alle esigenze dell'ADR nel quadro delle loro prove di sicurezza di funzionamento e di validità ed essi abbiano passato con successo tali prove, l'autorità competente può approvare il trasporto di tali oggetti conformemente all'ADR.

4.1.5.16

Le materie esplosive non devono essere imballate in imballaggi interni od esterni nei quali la differenza tra le pressioni interne ed esterne dovute ad effetti termici o di altra natura possa causare un'esplosione o la rottura del collo.

4.1.5.17

Quando la materia esplosiva libera o la materia esplosiva di un oggetto non avvolto o parzialmente avvolto può entrare in contatto con la superficie interna degli imballaggi di metallo (1A2, 1B2, 4A, 4B e recipienti di metallo), l'imballaggio di metallo deve essere munito di una fodera o rivestimento interno (vedere 4.1.1.2).

4.1.5.18

L'istruzione di imballaggio P101 può essere utilizzata per qual-

siasi materia od oggetto esplosivo a condizione che l'imballaggio sia stato approvato da una autorità competente, nonostante l'imballaggio sia o no conforme all'istruzione di imballaggio assegnata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2.

Gli imballaggi specifici per ogni numero ONU sono riportati nella Tabella 3.2 nella colonna 8 "Istruzioni", con le dovute annotazioni nelle colonne 9a "Disposizioni speciali" e 9b "Imballaggio in comune". Le istruzioni d'imballaggio iniziano sempre con la lettera P e con le lettere LP per "Grandi Imballaggi" e si trovano nella Sez. 4.1.4.1. In modo eccezionale può essere consentito anche il trasporto di alcuni oggetti senza imballaggio, ma questo deve essere sempre esplicitamente segnalato all'interno di istruzioni d'imballaggio o disposizioni speciali.

Tutte le prescrizioni contenute nelle "Istruzioni", "Disposizioni speciali" e "Imballaggio in comune" devono essere RIGOROSAMENTE rispettate e non è consentito nessun elemento di creatività per modificare o facilitare queste prescrizioni ed eventuali modifiche richiedono sempre l'approvazione dell'autorità competente. Qualsiasi deviazione da queste prescrizioni non approvata dall'autorità competente, costituisce violazione della normativa ADR con conseguenze penali!

Per la classe 1 esistono due Istruzioni d'imballaggio (P099 e P101) che limitano la validità dell'approvazione ai paesi aderenti all'ADR e, nel caso della P101, richiedono approvazione dell'autorità competente del primo paese contraente l'ADR toc-

cato dalla spedizione²¹. Questa approvazione viene anche documentata documento di trasporto con un'annotazione ai sensi della Sez. 5.4.1.2.1.

P099 Istruzione d'imballaggio P099

Possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati dall'autorità competente.

P101 Istruzione d'imballaggio

Possono essere utilizzati soltanto imballaggi approvati dall'autorità competente del paese d'origine. Se il paese d'origine non è un Parte contraente l'ADR, l'imballaggio deve essere approvato dall'autorità competente del primo paese Parte contraente l'ADR toccato dalla spedizione. Sul documento di trasporto si deve riportare la seguente dicitura comprendente la sigla del paese (sigla distintiva dello Stato, utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale) per il quale l'autorità competente esercita il suo mandato: "Imballaggio approvato dalla autorità competente di" (vedere 5.4.1.2.1 e)

Un eventuale trasporto di Merci Pericolose della classe 1 senza alcun imballaggio deve essere specificamente consentito dalle "istruzioni" e in questo caso devono essere sempre rispettate le condizioni supplementari come ad esempio nel-

P130 Istruzione d'imballaggio P130

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.

Imballaggi e assemblaggi interni

Non necessari

Imballaggi e assemblaggi intermedi

Non necessari

Imballaggi e assemblaggi esterni

- Casse di**
- acciaio (4A)
- alluminio (4B)
- legno naturale, ordinarie (4C1)
- legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2)
- legno compensato (4D)
- legno ricostituito (4F)
- cartone (4G)
- plastica espansa (4H1)
- plastica rigida (4H2)
- Fusti di**
- acciaio, con cMercoli Pericolose (1A2)
- alluminio, con coperchio amovibile (1B2)
- legno compensato (1D)
- cartone (1G)
- plastica, con coperchio amovibile (1H2)

Disposizioni speciali d'imballaggio:

PP67 Le seguenti disposizioni si applicano ai N° ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 e 0502:

Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di innesco devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato permette di prevedere il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro adatto dispositivo di movimentazione.

P131 Istruzione d'imballaggio P131

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e disposizioni particolari della sezione 4.1.5.

Imballaggi e assemblaggi interni

Sacchi
di carta
di plastica
Recipienti
di legno
di cartone
di metallo
di plastica
Bobine

Imballaggi e assemblaggi intermedi

Non necessari

Imballaggi e assemblaggi esterni

Casse di
acciaio (4A)
alluminio (4B)
legno naturale, ordinarie (4C1)
legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2)
legno compensato (4D)
legno ricostituito (4F)
cartone (4G)
Fusti
acciaio, con coperchio amovibile (1A2)
alluminio, con coperchio amovibile (1B2)
legno compensato (1D)
cartone (1G)
plastica, con coperchio amovibile (1H2)

Disposizioni speciali d'imballaggio:

PP68 Per i N° ONU 0029, 0267 e 0455, i sacchi e le bobine non devono essere utilizzati come imballaggi interni.

l'istruzione P130 e la relativa PP67.

Un imballaggio per i diversi numero ONU:

UN0333	FUOCHI PIROTECNICI	1.1G
UN0334	FUOCHI PIROTECNICI	1.2G
UN0335	FUOCHI PIROTECNICI	1.3G
UN0336	FUOCHI PIROTECNICI	1.4G
UN0337	FUOCHI PIROTECNICI	1.4S

è sempre regolamentato dalla P131 e richiede sempre un imballaggio omologato tipo combinato (interno ed esterno) la cui tipologia viene definita come segue.

Sono riportati alcuni Istruzioni d'imballaggio contemplati per la classe 1 e si fa riferimento alla Sez. 4.1.4.1 (da P101 a P144) per il quadro completo applicabile per la classe 1.

francese o tedesca.

L'etichetta No.1 viene utilizzata per le divisioni 1.1, 1.2 e 1.3 e deve essere completata con la segnalazione della divisione e del gruppo di compatibilità.

Le etichette No. 1.4, No. 1.5, No. 1.6 sono specifiche per tali divisioni e perciò richiedono solamente la segnalazione del gruppo di compatibilità.



5. Spedizione

5.a) Marcatura ed etichettatura dei colli

I colli contenenti Merci Pericolose devono sempre essere marcati con il numero ONU ed etichettati come indicato nella colonna 5 della tabella 3.2.

Per la classe 1 esistono "Disposizioni supplementari" (Sez. 5.2.1.5) che richiedono inoltre la designazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name) in una lingua ufficiale del paese di origine ed in lingua inglese o


Classe 1 Materie e oggetti esplosivi



** Indica la divisione da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio sussidiario

*Indicazione del gruppo di compatibilità da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio sussidiario

Alcune materie della classe 1 richiedono un'ulteriore etichettatura



21: Una possibile spiegazione per questa prescrizione "maliziosa" si trova nella mancanza affidabilità nella approvazione di alcune autorità competente di paesi extra-europei.



Fig 3.: Esempio di collo correttamente etichettato (Imballaggio combinato secondo istruzione di imballaggio P135) contenente: UN0336 FUOCHI PIROTECNICI, 1.4G

5.b) Etichettatura e segnalazione dei veicoli

Etichettatura del veicolo

Anche per la classe 1, come per le Merci Pericolose appartenenti alla classe 7, sono state stabilite regole specifiche per etichettare il veicolo e segnalare in questo modo la natura del pericolo. L'etichette devono essere esposte su entrambi i lati e nella parte posteriore del veicolo; un contenitore deve essere etichettato su entrambi i lati e sia nella parte anteriore che posteriore. I colori e i simboli delle etichette per i veicoli/cisterne sono identiche a quelli per gli imballaggi, ma la dimensione è differente: 25 cm x 25 cm ("placards"). Per l'eventuale iscrizione della divisione e del gruppo di compatibilità sono previsti caratteri dello spessore di 25 mm. Per la classe 1 non è consentito l'utilizzo di etichette in dimensione ridotte per il veicolo/container.

Se vengono trasportati oggetti e materie appartenenti a gruppi di compatibilità differenti nella stessa unità di trasporto, non è necessario segnalare i gruppi di compatibilità sull'etichetta.

Se vengono trasportati oggetti e materie appartenenti a divisioni differenti, sempre rispettando i criteri di trasporto in comune, deve essere segnalata solo la divisione più pericolosa:

1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.4 > 1.5 > 1.6

Un trasporto in comune di colli etichettati con 1.5D con colli appartenenti alla divisione 1.2 risulta necessaria un'etichettatura delle unità di trasporto con 1.2.

Segnalazione arancione

I veicoli che trasportano Merci Pericolose devono recare due pannelli arancio retroriflettenti fissati anteriormente e posteriormente, perpendicolarmente all'asse longitudinale. La misura di questi pannelli 40 cm (base) x 30 cm (altezza) con un bordo nero di 15 mm. Solo in casi eccezionali, se le dimensioni o la struttura del veicolo non permettono di utilizzare

pannelli di dimensioni normali, sono consentiti pannelli ridotti a 30 cm (base) x 12 cm (altezza) con un bordo nero di 10 mm. Il colore arancione e le caratteristiche di riflessione sono definite nella Sez. 5.3.2.2. I pannelli devono essere esposti esclusivamente quando il veicolo trasporta Merci Pericolose. È consigliabile ritirare i pannelli o utilizzare pannelli "pieghevoli" per segnalare un veicolo dal quale sono state appena scaricate le Merci Pericolose. La "cancellazione" dei pannelli con nastri adesivi è assolutamente vietata e anche il rivestimento dei pannelli con una copertura non è praticabile, visto l'eventuale copertura deve resistere ad un incendio per almeno 15 minuti (Sez. 5.3.2.1.8).

Per il trasporto di Merci Pericolose della classe 1 i pannelli sono sempre senza iscrizioni, salvo per un trasporto di materia classificata con il numero ONU UN 0331 o UN 0332 in cisterna mobile.

Esempi per la corretta etichettatura e segnalazione arancio dei veicoli:

Motrice	Anteriormente	Pannelli arancio neutri (senza iscrizione)
	su entrambi i lati e posteriormente	Etichetta 1.1 (senza gruppo di compatibilità; 1.1D + 1.4B = 1.1)
Rimorchio	su entrambi i lati e posteriormente	Etichetta 1.1 (senza gruppo di compatibilità; 1.1D + 1.4B = 1.1)
	Posteriormente	Pannelli arancio neutri (senza iscrizione)

Esempio 1: Motrice con detonatori (1.4 B); rimorchio con esplosivo (1.1D)

Veicolo	anteriormente e posteriormente	Pannelli arancio neutri (senza iscrizione)
	su entrambi i lati e posteriormente	Etichetta 1.1 (senza gruppo di compatibilità; 1.1D + 1.4B = 1.1)

Esempio 2: Motrice²² con detonatori (1.4B) ed esplosivo (1.1D)

Veicolo	anteriormente e posteriormente	Pannelli arancio neutri (senza iscrizione)
	su entrambi i lati e posteriormente	Etichetta 1.4 D (con gruppo di compatibilità D)

Esempio 3: Veicolo senza rimorchio con esplosivo (1.1 D)

22: Rispettando le condizioni di separazione come specificato nella Sez. 7.5.2.2, annotazione a).

f) ad eccezione dei mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato);²³

g) Il nome e l'indirizzo del o degli speditori;

h) Il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;

i) una dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare.

Il posto e l'ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di trasporto possono essere scelti liberamente. Tuttavia a), b), c), d) devono apparire nell'ordine a), b), c), d) oppure nell'ordine b), c), a), d) senza elementi di informazione intercalati, salvo quelli previsti dall'ADR.

Esempi di descrizione autorizzata di Merci Pericolose:

- **“UN 0083, ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C, 1.1D, ...”**
- **“ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C, 1.1D, UN 0083, ...”**

Le informazioni richieste nel documento di trasporto devono essere ben leggibili.

Nel caso di trasporto comportante un percorso marittimo o aereo il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura²⁴: **“Trasporto secondo 1.1.4.2.1”**.

Nel caso di trasporto in regime di “esenzione parziale” il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura: **“Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”**.

Per la classe 1 sono richieste informazioni addizionali ed eventuali documenti aggiuntivi (Sez. 5.4.1.2.1):

a) le annotazioni ADR nel Documento di Trasporto devono anche riportare:

- la massa netta totale, in kg, dei contenuti di materia esplosiva 1 per ogni materia od oggetto caratterizzato dal suo numero ONU;
- la massa netta totale, in kg, dei contenuti di materia esplosiva 1 per tutte le materie ed oggetti ai quali si applica il documento di trasporto.

b) In caso di imballaggio in comune di due merci differenti, la descrizione della merce nel documento di trasporto deve indicare i numeri ONU e le designazioni ufficiali di trasporto riportate in maiuscolo nelle colonne (1) e (2) della Tabella A del capitolo 3.2 delle due materie o dei due oggetti. Se più di due merci differenti sono riunite in uno stesso collo secondo le disposizioni relative all'imballaggio in comune indicate al 4.1.10, disposizioni speciali MP1, MP2 e da MP20 a MP24, il documento di trasporto deve recare sotto la descrizione delle merci i numeri ONU di tutte le materie e oggetti contenuti nel collo sotto la forma “Merci dei numeri ONU”;

c) Per il trasporto di materie e oggetti assegnati ad una rubrica n.a.s. o alla rubrica 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI, o imballati secondo l'istruzione di imballaggio P101 del 4.1.4.1, una copia dell'approvazione dell'autorità competente con le condizioni di trasporto deve essere allegata al documento di trasporto. Questo documento deve essere redatto in una lingua ufficiale del paese di partenza e inoltre, se questa lingua non è

l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti;

d) Se colli contenenti materie e oggetti dei gruppi di compatibilità B e D sono caricati in comune in un veicolo secondo le disposizioni del 7.5.2.2, deve essere allegato al documento di trasporto il certificato di approvazione del compartimento separato o del sistema speciale di contenimento di protezione secondo il 7.5.2.2., Nota a) di fondo tabella;

e) Quando materie e oggetti esplosivi sono trasportati in imballaggi conformi all'istruzione di imballaggio P101, il documento di trasporto deve recare la dicitura “Imballaggio approvato dall'autorità competente di ...” (vedere 4.1.4.1, istruzione di imballaggio P101).

f) (riservato)

g) Quando sono trasportati fuochi pirotecnici dei numeri ONU 0333, 0334, 0335, 0336 e 0337, il documento di trasporto deve recare l'iscrizione “Classificazione riconosciuta dalla autorità competente di .. (Stato contemplato nella disposizione speciale 645 del 3.3.1)”.

Le diciture da riportare nel documento di trasporto devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

L'ADR richiede inoltre, in previsione di ogni incidente o emergenza che possa sopravvenire durante un trasporto, la presenza a bordo dell'unità di trasporto nella cabina del conducente delle “istruzioni scritte” (Sez. 5.4.3) per tutte le Merci Pericolose trasportate, redatte in tutte le lingue²⁵ dei paesi di:

- origine
- transito
- destinazione

Le informazioni contenute nelle istruzioni scritte sono le seguenti:

- a) - la denominazione della materia o dell'oggetto o del gruppo di merci;
 - la classe;
 - il numero ONU o, per un gruppo di merci, i numeri ONU
- b) la natura del pericolo presentato da queste merci come pure le misure che deve prendere il conducente e i mezzi di protezione individuale che deve utilizzare;
- c) le misure d'ordine generale da prendere, per esempio avvertire gli altri utilizzatori della strada e i passanti e chiamare la polizia e/o i pompieri;
- d) le misure supplementari da prendere per fare fronte a perdite o versamenti leggeri e come evitare che si aggravino, a condizione che ciò non comporti rischi personali;
- e) le misure speciali da prendere, se il caso, per certe merci;
- f) se il caso, l'equipaggiamento necessario per l'applicazione, delle misure supplementari e/o speciali.

23: Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantità totale di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3.

24: Rispettando in partenza i requisiti più restrittivi delle norme IMDG o ICAO/IATA

25: Sono disponibili varie versioni di database/software per la redazione delle istruzioni scritte nelle varie lingue; per un trasporto internazionale di esplosivi non questi documenti, ma le varie regolamentazioni a livello nazionale possono creare vincoli.

Fig. 6: Esempio di "Istruzioni scritte" (tremcard)

OKindata03102005_ MANUALE TRASPORTO ESPLOSIVI 2005-10-01 (1)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA (trasporto su strada) ESPLOSIVI classe e divisione di rischio 1.3	ONU 0335 FUOCHI PIROTECNICI - 1.3G
--	---

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO - NOME COMMERCIALE

fuochi pirotecnici, artifici pirotecnici, oggetti pirotecnici progettati ai fini di divertimento.

STATO FISICO

- Solido - granulare. Confezioni in cartone.

NATURA DEL PERICOLO

- **NON POSSONO ESPLODERE IN MASSA ma PRESENTANO RISCHIO DI INCENDIO con SOVRAPPRESSIONE AEREA e PROIEZIONI** se accesi per fr temperature, scariche elettrostatiche, urti.
- La combustione produce radiazioni termiche, una certa sovrappressione aerea, una certa proiezione di frammenti e gas pericolosi (ossidi di Carbonio e di Azoto).

PROTEZIONI INDIVIDUALI

- Guanti di protezione.
- Calzature di sicurezza antistatiche.
- Abbigliamento di cotone.
- Due segnali d'avvertimento autoportanti, lampada portatile, indumento ad alta visibilità.

EQUIPAGGIAMENTO PER L'INTERVENTO

- Guanti di protezione.

**INDICAZIONI PER IL CONDUCENTE IN CASO D'EMERGENZA**

- Se possibile ed opportuno, portare il veicolo in zona non abitata.
- Se possibile ed opportuno, staccare la motrice dal rimorchio.
- Fermare il motore. Tenere lontane fiamme. Non fumare. Non saldare. Non provocare scintille.
- Segnalare il pericolo con i sistemi d'avvertimento autoportanti.
- Allontanare le persone estranee dalla zona pericolosa.
- Avvertire immediatamente Polizia e Carabinieri (tel. 113 e 112), i Vigili del Fuoco (tel. 115) e la Sede.

MISURE SUPPLEMENTARI E/O SPECIALI CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE

- Qualsiasi azione va attuata solo se non c'è pericolo per le persone.
- Bloccare la fuoriuscita, se non c'è pericolo. Raccogliere con le mani il prodotto fuoriuscito in contenitori puliti.

INCENDIO

- In caso d'incendio alla cabina, al motore, ai pneumatici, intervenire immediatamente con l'estintore, con acqua nebulizzata, con terra o sabbia per estinguere e per impedire che l'incendio coinvolga il prodotto. Intervenire da posizione di sicurezza. Se è possibile senza rischi, prima che l'incendio coinvolga il carico, allontanare il prodotto. Avvertire immediatamente la Polizia e Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Sede.
- Nel caso in cui l'incendio sia per coinvolgere il carico evacuare la zona per un raggio di almeno 100 m allo scoperto e mettersi al coperto, restare a disposizione di Polizia e Vigili del Fuoco.

Non intervenire per spegnere l'incendio che ha coinvolto il carico ma allontanarsi immediatamente ed evacuare la zona per un raggio di almeno 100 m allo scoperto, mettersi al coperto, restare a disposizione di Polizia e Vigili del Fuoco.

PRIMO SOCCORSO

- In caso d'inalazione dei gas di combustione/esplosione portare all'aria fresca e consultare un medico. In caso di perdita di conoscenza sistemare e trasportare sul fianco in posizione stabile; fornire eventuale respirazione artificiale e portare immediatamente al pronto soccorso. Consegnare al pronto soccorso la presente scheda. Attenzione, i sintomi di intossicazione possono presentarsi con alcune ore di ritardo.
- Se gli indumenti stanno bruciando, estinguere con acqua. Togliere gli indumenti solo se non aderiscono alla pelle. Coprire le parti colpite con panni inumiditi. Inviare immediatamente al pronto soccorso mantenendo i panni umidi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I SERVIZI DI EMERGENZA

- **L'INCENDIO CHE COINVOLGE IL CARICO SI ESTENDE RAPIDAMENTE A TUTTA LA MASSA** (minuti).
- Estinguere da distanza di sicurezza, con potenti getti d'acqua ed acqua nebulizzata.
- In presenza di fumi di decomposizione utilizzare l'autorespiratore.
- Chiamare una ditta specializzata per la distruzione del prodotto recuperato.

Telefono d'emergenza +39 ...

Responsabile della commercializzazione in Italia:

Redatta dalla  (www.nitrex.it) sulla scorta della propria esperienza e dello stato dell'arte.

La presente scheda non deve essere considerata come trattazione esaustiva delle problematiche di sicurezza per il trasporto.

ISTRUZIONI VALIDE PER IL TRASPORTO SU STRADA

Rev. 6.12.2004

6. Cisterne

Per la natura delle materie e oggetti della classe 1, non ci si può aspettare un grande utilizzo del trasporto in cisterna o alla rinfusa.

Ma con l'introduzione dell'ADR 2005 è consentito il trasporto in cisterna di:

UN0331 ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B 1.5D
 UN0332 ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E 1.5D

La segnalazione arancio deve perciò contenere, per il trasporto in cisterna, sia il numero ONU che il relativo numero di identificazione del pericolo 1.5D anche se non ancora elencato nella Sez. 5.3.2.3.2; il pannello arancio in questo caso diventerebbe:



Fig. 7: Pannello arancione per il trasporto di UN0331 in cisterna

Le caratteristiche tecniche della cisterna sono specificate nella "Istruzione di trasporto" per cisterne mobili T1 (Sez. 4.2.5.2) e va ricordato che il conducente del veicolo deve essere in possesso del patentino ADR con la specializzazione – in aggiunta a quella di base e quelle per la classe 1 - "per il trasporto in cisterna".

Visto che l'utilizzo della cisterna si limita a questi due numeri ONU, si fa direttamente riferimento alla normativa ADR senza approfondire ulteriormente tale argomento.

7. Trasporto

7.a) Carico in comune (Sez. 7.5.1)

Le regole per il carico in comune a bordo dello stesso veicolo o contenitore (container) si basano

sulle etichette di pericolo applicate sui colli. Queste regole riguardano in modo specifico il "veicolo" o il "container" ed in linea di massima non trovano applicazione per "l'unità di trasporto" nel caso di una motrice ed un rimorchio. In questo caso, ed in ottemperanza alla Sez. 5.4.1.4.2, sono necessari due documenti distinti per i due veicoli.

In ogni caso è proibito il carico in comune di colli della classe 1 con etichette No. 1, No. 1.4, No. 1.5, con altre Merci Pericolose all'interno dello stesso veicolo o contenitore. Esiste un'esenzione soltanto per i colli etichetti 1.4 S, e alcuni numeri ONU etichettati con 1.4 G.

Eventuali Merci Pericolose imballate in quantità limitata ("LQ") non vengono presi in considerazione come risulta anche possibile il carico in comune con merci non pericolose, rispettando eventuali prescrizioni per colli che contengano derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali secondo la "Disposizione speciale per il trasporto" CV28.

È sempre consentito il carico di Merci Pericolose con la stessa etichettatura rispettando eventuali limitazioni delle quantità trasportate come indicato nella Sez. 7.5.5.

La tabella Sez. 7.5.2.1 riporta a dettaglio tutte le autorizzazioni esplicite per il carico in comune di tutte le possibili combinazioni di colli etichettati.

All'interno della classe 1 sono stati stabiliti altri divieti di carico in comune basati sui gruppi di compatibilità come riportato nella sottostante tabella (Sez. 7.5.2.2).

I colli appartenenti alla classe 1 muniti di etichette 1, 1.4, 1.5, o 1.6 che appartengono a gruppi di compatibilità differenti non possono essere trasportati nello stesso veicolo o contenitore, salvo diversamente repor-

Etichette numero	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1+1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2+1	6.1	6.2	7A, 7B, 7C	8	9	
1											d							b	
1.4	Vedere 7.5.2.2				a	a	a		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a,b,c
1.5																			b
1.6																			b
2.1, 2.2, 2.3	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
3					X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4.1	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4.1+1								X											
4.2	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4.3	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5.1	d	a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5.2		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5.2+1													X						
6.1	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
6.2	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
7A, 7B, 7C	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
8	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
9	b	a,b,c	b	b	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

- X Carico in comune autorizzato.
- a Carico in comune autorizzato con le materie e gli oggetti 1.45
- b Carico in comune autorizzato tra le merci della classe 1 e i dispositivi di salvataggio della classe 9 (numeri ONU 2990, 3072 e 3268).
- c Carico in comune autorizzato tra i generatori di gas per air bag o moduli di air bag o retrattori di cintura di sicurezza della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (N° ONU 0503) e i generatori di gas per air bag o retrattori di cinture di sicurezza della classe 9 (N° ONU 3268).
- d Carico in comune autorizzato tra gli esplosivi da mina (ad eccezione del N° ONU 0083 esplosivo da mina di tipo C) e il nitrato di ammonio e nitrati organici della classe 5.1 (numeri ONU 1942 e 2067) a condizione che l'insieme sia considerato come formato da esplosivi della classe 1 ai fini della etichettatura, della separazione, dello stivaggio e del carico massimo ammissibile.

Tab. 7.5.2.1: Carico in comune, tutte le classi

tato nella tabella:

Gruppo di compatibilità	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
A	X											
B		X		a								X
C			X	X	X		X				b,c	X
D		a	X	X	X		X				b,c	X
E			X	X	X		X				b,c	X
F						X						X
G			X	X	X		X					X
H								X				X
J									X			X
L										d		
N			b,c	b,c	b,c						b	X
S		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

X carico in comune autorizzato.

a I colli contenenti oggetti assegnati al gruppo di compatibilità B e colli contenenti materie e oggetti assegnati al gruppo di compatibilità D possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore, a condizione che siano separati in modo da impedire qualsiasi trasmissione di detonazione dagli oggetti del gruppo di compatibilità B alle materie e oggetti del gruppo di compatibilità D. La separazione deve essere assicurata mediante compartimenti separati o sistemando uno dei due tipi di esplosivo in un sistema speciale di contenimento. Entrambi i metodi di separazione devono essere approvati dall'autorità competente.

b Differenti categorie di oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, possono essere caricate in comune come oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, soltanto se è dimostrato mediante prove o per analogia che non vi sono rischi supplementari di detonazione a causa di influenza tra gli oggetti. Altrimenti essi devono essere trattati come oggetti della divisione di rischio 1.1.

c Quando oggetti del gruppo di compatibilità N sono trasportati con materie e oggetti dei gruppi di compatibilità C, D o E, gli oggetti del gruppo di compatibilità N devono essere considerati come aventi le caratteristiche del gruppo di compatibilità D.

d I colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore con colli contenenti lo stesso tipo di materie e oggetti dello stesso gruppo di compatibilità.

Tab. 7.5.2.2: Carico in comune, gruppi di compatibilità della classe 1

In questo contesto va anche sottolineato, che per il gruppo di compatibilità L è consentito esclusivamente il trasporto come "carico completo".

7.b) Limitazione delle quantità trasportate (Sez. 7.5.5.2)

Per il trasporto di Merci Pericolose della classe 1 sono consentiti esclusivamente veicoli di tipo EX/II o EX/III, con eccezione per i trasporti in regime di "esenzione parziale" ai sensi della Sez. 1.1.3.6.

Le quantità di merce pericolose trasportabili per unità di trasporto (attenzione: non veicolo/contenitore) sono limitate come indicato nelle seguenti tabelle; la limitazione della quantità trasportabile minimizza eventuali danni in caso di un incidente. Questi valori limite, espressi in kg di massa netta di esplosivo, devono essere sempre rispettati, ma esistono disposizioni supplementari che possono imporre ulteriori limitazioni.

Unità di trasporto	Divisione Gruppo di compatibilità	1.1		1.2	1.3	1.4		1.5 e 1.6	Imballaggi vuoti non ripuliti
		1.1A	Diversi da 1.1A			Diversi da 1.4S	1.4S		
EX/I		6,25	1000	3000	5000	15000	ilimitata	5000	ilimitata
EX/III*		18,75	16000	16000	16000	16000	ilimitata	16000	ilimitata

* Per la descrizione dei veicoli EX/II e EX/III, vedere parte 9.

In caso di trasporto in comune, rispettando tutte le prescrizioni del caso (Sez. 7.5.2.2), il carico nella sua totalità viene sempre calcolato per la divisione più pericolosa nell'ordine: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.

La messa netta di materia esplosiva del gruppo di compatibilità S non viene presa in considerazione per questo calcolo.

Un trasporto in comune di materie classificate 1.5 D con materie od oggetti della divisione 1.2 viene calcolato come appartenente della classe 1.1.

7.c) Altre prescrizioni per la movimentazione

Altre prescrizioni applicabili al trasporto di Merci Pericolose appartenenti a qualsiasi classe

Disposizioni generali (Sez. 7.5.1)

Per il trasporto di Merci Pericolose di qualsiasi classe devono essere effettuati controlli relativi al veicolo e alle dotazioni dello stesso, alla documentazione e alla formazione del conducente affinché vengano pienamente soddisfatti i requisiti della normativa. Se i controlli riscontrano irregolarità in fase di carico tale operazione è proibita. In fase di scarico se vengono riscontrate discrepanze rispetto alle normative l'operazione può essere ultimata solo se in piena sicurezza.

Movimentazione e stivaggio (Sez. 7.5.7)

Le diverse parti di un carico devono essere stivate correttamente sul veicolo o nel contenitore e assicurate utilizzando cinghie fissate alle parete, traverse scorrevoli, appositi cuscini o altre soluzioni idonee per evitare efficacemente gli spostamenti durante il trasporto e assicurare la stabilità e sicurezza del veicolo. Il riempimento completo del veicolo o del contenitore può costituire un modo di stivaggio sufficiente per evitare lo spostamento dei singoli colli.

Pulizia dopo lo scarico (Sez. 7.5.8)

Eventuali perdite di Merci Pericolose all'interno del veicolo o del contenitore devono essere eliminate immediatamente nel luogo dello scarico ed in ogni caso prima di una nuova operazione di carico. Una eventuale movimentazione del veicolo per effettuare questa pulizia è consentita solo in condizioni di sicurezza adeguate con l'adozione di misure che impediscano una perdita incontrollata delle Merci Pericolose.

Divieto di fumare (Sez. 7.5.9)

Durante la movimentazione è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli o dei contenitori e all'interno del vano di carico dei veicoli o all'interno dei contenitori. Durante il trasporto, non è consigliabile fumare all'interno della cabina del veicolo anche se formalmente l'ADR non prevede un divieto specifico.

Altre prescrizioni applicabili al trasporto di Merci Pericolose della classe 1 (Sez. 7.5.11)

Per tutte le Merci Pericolose della classe 1 si applicano le disposizioni CV1 e CV2 (CV3 fa riferimento all'applicazione della Sez. 7.5.5.2) :

CV1

(1) È vietato:

a) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti;

b) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza.

(2) Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un'area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente.

Le operazioni di carico e scarico di Merci Pericolose di qualsiasi divisione e gruppo di compatibilità in aree pubbliche all'interno di un centro abitato possono essere effettuate solo dopo aver richiesto un permesso all'autorità competente, se tali operazioni avvengono al di fuori del centro abitato è sufficiente una comunicazione, con esenzione da eventuali misure d'emergenza. Per ogni operazione di movimentazione su area pubblica è obbligatorio separare le materie della classe sulla base dell'etichettatura.

CV2

(1) Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore.

(2) L'uso del fuoco o della fiamma nuda è vietato sui veicoli e contenitori trasportanti le merci, nelle loro vicinanze così come durante il carico e lo scarico.

Viene ribadito il concetto di una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore e il divieto di fuoco o fiamma nuda nelle vicinanze dei veicoli o dei contenitori e all'interno del vano di carico dei veicoli o all'interno dei contenitori.

CV3

Vedere 7.5.5.2

Viene fatto riferimento alle prescrizioni che regolano la quantità di Merci Pericolose, appartenenti alla classe 1, trasportabili per unità di trasporto.

Per alcuni numeri ONU deve essere applicata la disposizione speciale CV4 che prescrive un "carico completo" per le materie ed oggetti del gruppo di compatibilità. In questo caso, inoltre, i veicoli o contenitori devono essere caricati in un solo luogo e anche scaricati completamente in un solo luogo.

La disposizione speciale CV28 è riservata ai numeri ONU che presentano un pericolo secondario della classe 6.1 (tossico) e prescrive le precauzioni da adottare in presenza di derrate alimentari, altri oggetti di consumo e alimenti per animali come specificato nella Sez. 7.5.4.

I colli, come pure gli imballaggi vuoti non ripuliti, compresi i grandi imballaggi e i GIR, muniti di etichette conformi ai modelli No 6.1 o 6.2 e quelli muniti di etichette conformi al modello No 9 contenenti merci dei numeri ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245, non devono essere impilati sopra, o caricati nella prossimità immediata, di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali nei veicoli, nei contenitori e nei

luoghi di carico, scarico o trasbordo.

Quando questi colli, muniti delle suddette etichette, sono caricati in prossimità immediata di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali, essi devono essere separati da questi ultimi:

a) mediante separatori a pareti piene. I separatori devono essere alti quanto i colli muniti delle suddette etichette;

b) mediante colli che non sono muniti di etichette conformi ai modelli No 2.3, 6.1 o 6.2 o 9 o muniti di etichette conformi al modello No 9 ma che non contengono merci dei N° ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245; oppure

c) da uno spazio di almeno 0.8 metri, a meno che questi colli muniti delle suddette etichette siano provvisti di un imballaggio supplementare o interamente ricoperti (per esempio da un foglio, un cartone di copertura o altri mezzi).

7.d) Prescrizione dal "Codice della strada"

Come indicato dal "Codice della strada" nella parte "Norme di Comportamento, Art. 142 "Limiti di velocità", comma b):

Autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati

- Art. 168 "Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi", comma 1

Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicati negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

Queste norme, che non proibiscono esplicitamente l'utilizzo della rete autostradale, sono da rispettare anche se possono creare rallentamenti e situazioni potenzialmente pericolosi per il traffico stradale. Le odierne soluzioni tecnologiche applicate nella costruzione dei veicoli destinati al trasporto di Merci Pericolose della classe 1 dovrebbero motivare il legislatore a rivalutare l'equilibrio fra il rischio connesso ad un trasporto di merci delle classe 1 con una velocità equivalente a quella del traffico pesante con il rischio d'incidente derivante da un veicolo che crea costanti e pericolosi rallentamenti al normale flusso del traffico. Formalmente sono incluse in queste norme le operazioni in regime di "esenzione parziale", anche se questi trasporti vengono effettuati:

- senza segnalazione con pannelli arancio
 - senza etichette di pericolo della classe 1
 - senza un mezzo di trasporto omologato come EX/II o EX/III
 - senza conducente in possesso di qualsiasi certificato di formazione
- e di conseguenza non sono identificabili dall'esterno come un trasporto della classe 1 .

8. Equipaggiamento ed Equipaggio

8a) Documenti di bordo

La normativa ADR richiede la presenza a bordo dell'unità di trasporto, oltre al documento di trasporto e le istruzioni scritte per ogni merce pericolosa trasportata come già indicato nel paragrafo 5.c, dei seguenti documenti:

1. il certificato di carico del contenitore (Sez. 5.4.2)
2. se il trasporto viene effettuato in deroga: una copia del testo della deroga o delle deroghe
3. un documento di identificazione con fotografia per ogni membro (sufficiente: la patente per il conducente)
4. il "certificato di approvazione" del veicolo (Sez. 9.1.2), eventualmente non solo per la motrice ma anche per il rimorchio;
5. il "certificato di formazione" del conducente ("patentino ADR") (Sez. 8.2.1 - "corso di base" e "specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1");

Il Codice della Strada richiede inoltre:

1. la patente A per ogni conducente
2. il libretto di circolazione per i veicoli

Secondo il TULPS e la legislazione nazionale derivante dalla direttiva 93/15/CEE²⁶ è necessario tenere a bordo un originale della licenza prefettizia di trasporto (ai sensi del titolo I, allegato C, R.D. 6.5.1940 n. 635: Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18. giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questa dovrebbe²⁷ essere rilasciata sul modello adottato con "decisione della commissione del 15.5.2004" come indicato dalla circolare 557/PAS.12664-XV.H.MASS(53) del ministero dell'Interno e come ribadito dal DM 15 Agosto 2005 (indicazione delle denominazioni degli esplosivi, numero ONU, classe e divisione di rischio, numero di presa d'atto del Ministero dell'Interno, ecc.).

Inoltre sempre in base al TULPS, articolo e 52, le licenze, comprese quelle per il trasporto e l'importazione di materie esplodenti, vengono concesse solamente a coloro che abbiano dimostrato la loro capacità tecnica. (Fig. 8)

L'ulteriore documentazione da tenere a bordo a seguito delle prescrizioni previste dal DM 15 Agosto 2005 sono trattati separatamente come argomento specifico.

8.b) Equipaggiamento dei veicoli

La normativa ADR prevede che ogni unità di trasporto sia equipaggiata con mezzi di estinzione incendio (Sez. 8.1.4.1), con un tempo di adeguamento in rispetto alla situazione precedente prorogato fino al 31.12.2007 (Sez. 1.6.5.6)

a) Ogni unità di trasporto deve essere munita di almeno un estintore portatile adatto alle classi di infiammabilità²⁸ A, B e C, con una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), adeguato a combattere un incendio del motore o della cabina dell'unità di trasporto;

b) Sono richiesti i seguenti apparecchi supplementari:

- i) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile superiore a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità⁵ A, B e C, con una capacità mini-

ma totale di 12 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), e di cui almeno un estintore con una capacità minima di 6 kg;

ii) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità⁵ A, B e C, con una capacità minima totale di 8 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), e di cui almeno un estintore con una capacità minima di 6 kg;

iii) per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità⁵ A, B e C, con una capacità minima totale di 4 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente);

c) La capacità del o degli estintori prescritti in a) può essere detratta dalla capacità massima totale degli estintori prescritti in b).

Nel caso di trasporto in regime di esenzione parziale ai sensi della sezione 1.1.3.6 i mezzi di estinzione incendio in dotazione devono essere (Sez. 8.1.4.2):

Le unità di trasporto trasportanti Merci Pericolose conformemente al 1.1.3.6 devono essere equipaggiate di un estintore portatile adatto alle classi di infiammabilità⁵ A, B e C, con una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente).

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni generali:

8.1.4.3

Gli agenti estinguenti devono essere adatti alla utilizzazione a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni della norma EN 3 Estintori portatili di incendio, Parti da 1 a 6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995). Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo fisso per lottare contro l'incendio del motore, automatico o facile da fare scattare, non è necessario che gli estintori portatili siano adatti alla lotta contro l'incendio del motore. Gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita una unità di trasporto devono essere tali che non siano suscettibili di sviluppare gas tossici, né nella cabina di guida, né per influenza del calore di un incendio.

8.1.4.4

Gli estintori portatili, conformi alle prescrizioni del precedente 8.1.4.1 o 8.1.4.2 devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che non sono stati utilizzati.

Inoltre, devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall'autorità competente ed un'iscrizione che indichi almeno la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo. Gli estintori devono essere periodicamente oggetto di una ispezione in accordo con le norme nazionali, al fine di garantire un funzionamento in tutta sicurezza.

8.1.4.5

Gli estintori devono essere installati a bordo della unità di trasporto in modo che siano facilmente accessibili per l'equipag-

26: C.f.r. monografia di Francesco Retacchi: "La normativa sugli esplosivi per uso civile nel contesto della libera circolazione, rev. 2, 2005, nella collana Nitrex Eu-Excert edita dalla casa editrice La Fiaccola - Milano.

27: A quanto mi riferisce l'ing. Roberto Folchi molte Prefetture, a tutt'oggi, ancora non si sono adeguate.

28: Per la definizione delle classi di infiammabilità, riferirsi alla norma EN 2:1992 Classi di fuoco



Questura di Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplosive

Div. P.A.S. Cat. 7D/2004

Attestato di Capacità Tecnica

Si attesta che in data odierna il Sig. _____, nato a _____ il _____/_____/_____, residente a _____ () in via _____ nr. _____, è stato giudicato **IDONEO** per il deposito, vendita, trasporto, importazione, custodia di materie esplosive, di cui all'art. 52 R.D. 773/1931, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplosive, prevista dall'art. 49 del T.U.L.P.S..

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

19 novembre 2004



**Il Presidente della CTP
Primo Dirigente della P. di S.**

Figura 8: Fax simile di Attestato di Capacità Tecnica

gio. La loro installazione deve essere protetta dagli effetti climatici in modo che non siano alterate le loro capacità operative.

La normativa ADR prevede inoltre che ogni unità di trasporto sia provvista di un'ulteriore dotazione di sicurezza di uso generale (Sez. 8.1.5):

Ogni unità di trasporto che trasporta Merci Pericolose deve essere provvista:

a) dei seguenti equipaggiamenti di sicurezza di uso generale:

- per ogni veicolo, almeno un ceppo, di dimensioni adeguate al peso del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d'avvertimento autoportanti (per esempio coni o triangoli riflettenti o lampade lampeggianti arancione indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);
- un'imbracatura o un vestito fluorescente appropriato (per esempio, quello descritto nella norma europea EN 471) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo;
- una lampada tascabile (vedere anche 8.3.4) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo;

b) una protezione respiratoria conforme alla prescrizione supplementare S7 (vedere capitolo 8.5)

quando questa è applicabile secondo le indicazioni della colonna (19) della Tabella A del capitolo 3.2;

c) una protezione individuale e un'attrezzatura necessaria per adottare le misure supplementari e/o speciali indicate nelle istruzioni scritte previste al 5.4.3.

È importante inoltre sottolineare (Sez. 8.3.2) che l'equipaggio del veicolo deve essere informato sull'uso dei mezzi di estinzione incendio.

9. Veicoli

9.a) Certificati di approvazione ed altri documenti

I veicoli tipo EX/II e EX/III devono sempre viaggiare muniti del proprio "certificato di approvazione" come riportato in figura 8 (Sez. 9.3.1.5).²⁹

Al punto n° 13 "Estensione di validità" vengono riportate le ispezioni tecniche annuali prescritte alla Sez. 9.1.2.3.

Il certificato è specifico per il veicolo e il trasportatore, utilizzatore o proprietario. Il cambio di proprietà e altre modifiche essenziali del veicolo o variazioni nell'utilizzo richiedono il ritiro ed una eventuale nuova redazione del certificato.

9.b) Caratteristiche e prescrizioni per i veicoli EX/II e EX/III

Per il trasporto di Merci Pericolose della classe 1 sono previsti veicoli con caratteristiche tecniche particolari, soggetti ad un continuo controllo da parte dell'autorità competente che rilascia il certificato di approvazione secondo la modulistica precedentemente illustrata.

Esiste l'obbligo di un'ispezione tecnica con frequenza annuale ed nel caso di rimorchi e semirimorchi questa ispezione si estende anche alla motrice.

Per veicoli immatricolati dopo il 30-06-1997 è prescritto come standard un sistema di frenatura secondo la Dir./CE

71/320/CE e per quelli con motore immatricolati dopo il 31-12-1987 e con una massa superiore alle 12 ton un limitatore di velocità secondo il Regolamento CE N° 89 o alla Dir. 92/6/CE.

Il veicolo tipo EX/III tecnicamente è più avanzato e più attrezzato in termini di sicurezza rispetto a quello tipo EX/II e di conseguenza per il veicolo tipo EX/III è consentito il trasporto di esplosivi in quantità maggiore, ma sempre con limitazioni stabilite in Sez. 7.5.5.2.

Il Cap. 9.3 sintetizza tutte le prescrizioni supplementari per i veicoli tipo EX/II e EX/III che comprendono:

- Per il tipo EX/II,
 - materiali costruttivi della carrozzeria che non possono formare composti pericolosi con materie esplosive da trasportare
 - motore diesel
 - prescrizioni particolare per eventuali riscaldatori a combustione
 - netta separazione del compartimento di carico da qualsiasi fonte di energia termica o dal sistema di combustione
 - costruzione del veicolo atta a proteggere le materie esplosive da rischi esterni e intemperie (veicolo coperto o veicolo telonato³⁰).
 - caratteristiche tecniche per il telone: resistenza alla lacerazione, impermeabilità e infiammabilità da testare (norma ISO 3795:1989)
 - compartimento di carico "chiuso"; eventuali aperture devono essere coperte da porte o pannelli rigidi sistemati e bloccabili.
 - separazione della cabina del conducente dal compartimento di carico da un tramezzo senza interstizi
 - stacca batteria con interruttore in prossimità delle batterie e dispositivo di comando nella cabina del conducente
 - circuito elettrico di tensione nominale minore o uguale a 24 V
 - una eventuale illuminazione nel compartimento di carico sul tetto e coperta, senza cavi o ampole esposti
- Per il gruppo di compatibilità J: Installazione elettrica IP65 con protezione da urti meccanici dall'interno.
- Per il EX/III sono previste le seguente prescrizioni aggiuntive:
 - è consentito solo un veicolo coperto
 - tutte le giunture devono essere saldate
 - tutte le aperture devono poter essere bloccate; le loro porte o chiusure devono essere disposte e costruite in modo che le giunture si sovrappongano
 - prescrizioni specifiche per il posizionamento del motore per evitare un impatto termico sul compartimento di carico
 - materiale per la carrozzeria resistente al calore e alle fiamme e almeno 10 mm di spessore
 - impianto elettrico secondo le specifiche della Sez. 9.2.2.2; per la parte del compartimento di carico con una protezione da polveri fini tipo IP54 e, in caso di gruppo di compatibilità J una protezione tipo IP65
 - prescrizioni per la localizzazione della batteria (Sez. 9.2.2.4) e circuiti alimentati in permanenza (Sez. 9.2.2.4)
 - cablaggio elettrico dietro la cabina di guida protetto da urti e sfregamento.

Ulteriori dettagli relativi alla costruzione dei veicoli tipo EX/II e EX/III sono riportati nella tabella 9.2.1.

29: Secondo la Sez. 9.1.3.3 il "certificato di approvazione", insieme alle annotazioni del punto n° 11, devono essere redatte in italiano (per il paese di rilascio) e in una seconda lingua (l'inglese, il francese o il tedesco), anche se il modello riportato nella versione ADR 2005 in lingua italiana non include questo dettaglio.

30: Prescrizione annullata dalla sovrapposizione dell'art. 3.1 del DM 15 Agosto 2005, il quale, appunto, impone: " ... A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, ... ".

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS					
Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di Merci Pericolose per strada (ADR) <i>This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).</i>					
1. Certificato N°: <i>Certificate No.:</i>	2. Costruttore del veicolo: <i>Vehicle manufacturer:</i>	3. N° di identificazione del veicolo: <i>Vehicle Identification No.:</i>	4. N° di immatricolazione (all'occorrenza): <i>Registration number (if any):</i>		
5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario: <i>Name and business address of carrier, operator or owner:</i>					
6. Descrizione del veicolo / Description of vehicle: ¹					
7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR / Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR: ² EX/II EX/III FL OX AT					
8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata / Endurance braking system: ³ <input type="checkbox"/> Non applicabile / <i>Not applicable</i> <input type="checkbox"/> L'efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unità di trasporto di _____ t ⁴ / <i>The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of _____ t</i>					
9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza) / Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any): 9.1 Costruttore della cisterna / <i>Manufacturer of the tank:</i> 9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria / <i>Approval number of the tank/battery-vehicle:</i> 9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna / identificazione degli elementi del veicolo-batteria / <i>Tank manufacturer's serial number/Identification of elements of battery-vehicle:</i> 9.4 Anno di costruzione / <i>Year of manufacture:</i> 9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR / <i>Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR:</i> 9.6 Disposizioni speciali secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile) / <i>Special provisions according to 6.8.4 of ADR (if applicable):</i>					
10. Merci pericolose autorizzate al trasporto / Dangerous goods authorised for carriage: Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle Merci Pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al No 7. / <i>The vehicle fulfils the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in No. 7.</i> 10.1 Nel caso dei veicoli EX/II oppure EX/III / <i>In the case of an EX/II or EX/III vehicle</i> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> merci della classe 1, compreso il gruppo di compatibilità J / <i>goods of Class 1 including compatibility group J</i> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> merci della classe 1, eccetto il gruppo di compatibilità J / <i>goods of Class 1 excluding compatibility group J</i> </td> </tr> </table> 10.2 Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria / <i>in the case of a tank-vehicle/battery-vehicle:</i> ³ <input type="checkbox"/> possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale indicate al No 9 / <i>only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in No. 9 may be carried</i> ⁵ oppure / <i>or</i> <input type="checkbox"/> possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto) / <i>only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried:</i> Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi (se applicabile). / <i>Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried.</i>				<input type="checkbox"/> merci della classe 1, compreso il gruppo di compatibilità J / <i>goods of Class 1 including compatibility group J</i>	<input type="checkbox"/> merci della classe 1, eccetto il gruppo di compatibilità J / <i>goods of Class 1 excluding compatibility group J</i>
<input type="checkbox"/> merci della classe 1, compreso il gruppo di compatibilità J / <i>goods of Class 1 including compatibility group J</i>	<input type="checkbox"/> merci della classe 1, eccetto il gruppo di compatibilità J / <i>goods of Class 1 excluding compatibility group J</i>				
11. Osservazioni / Remarks:					
12. Valido fino al / Valid until:		Timbro del servizio emittitore / <i>Stamp of issuing service</i> Luogo, data, firma / <i>Place, date, signature</i>			
13. Valido fino al / Extension of Validity:					
Validità estesa fino al <i>Validity extended until:</i>	Timbro del servizio emittitore, luogo, data, firma / <i>Stamp of issuing service, place, date, signature:</i>				

Figura 9: Modello di certificato di approvazione, con inglese come seconda lingua

SPECIFICHE TECNICHE	VEICOLI					NOTE	
	EX/II	EX/III	AT	FL	OX		
9.2.2	EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO						
9.2.2.2	Cablaggio		X	X	X	X	
9.2.2.3	Staccabatteria						
9.2.2.3.1			X ^a		X ^a		a La ultima frase del 9.2.2.3.1 è applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta (o che entrano in servizio se l'immatricolazione non è obbligatoria) dopo il 1° luglio 2005.
9.2.2.3.2			X		X		
9.2.2.3.3					X		
9.2.2.3.4			X		X		
9.2.2.4	Batterie	X	X		X		
9.2.2.5	Circuiti alimentati in permanenza						
9.2.2.5.1					X		
9.2.2.5.2			X				
9.2.2.6	Impianto elettrico dietro la cabina		X		X		
9.2.3	DISPOSITIVI DI FRENATURA						
9.2.3.1	Disposizioni generali	X	X	X	X	X	
	Dispositivo di frenatura antibloccaggio		X ^{b,d}	X ^{b,d}	X ^{b,d}	X ^{b,d}	b Applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta (o che entrano in servizio se l'immatricolazione non è obbligatoria) dopo il 30 giugno 1993 per i veicoli a motore (trattori o portanti) con una massa massima superiore a 16 t e i rimorchi (vale a dire i rimorchi completi, i semirimorchi e i rimorchi ad assi centrali) con una massa massima superiore a 10 t. Applicabile ad ogni veicolo a motore autorizzato a trainare rimorchi con una massa massima che supera 10 t, immatricolato per la prima volta dopo il 30 giugno 1995. Applicabile a tutti i veicoli approvati per la prima volta conformemente alle prescrizioni del 9.1.2 dopo il 30 giugno 2001 qualunque sia la data alla quale sono stati immatricolati per la prima volta. d Messa in conformità obbligatoria per ogni veicolo a partire dal 1° gennaio 2010.
	Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore)		X ^{c,g}	X ^{c,g}	X ^{c,g}	X ^{c,g}	c Applicabile ai veicoli a motore immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1993, con una massa massima superiore a 16 t o autorizzati a trainare rimorchi con una massa massima superiore a 10 t. g Messa in conformità obbligatoria per ogni veicolo a partire dal 1° gennaio 2010.
9.2.3.2	Freni di soccorso dei rimorchi						
9.2.3.2.1		X					
9.2.3.2.1			X				
9.2.4	PREVENZIONE DEI RISCHI D'INCENDIO						
9.2.4.2	Cabina					X	
9.2.4.3	Serbatoi del carburante	X	X		X	X	
9.2.4.4	Motore	X	X		X	X	
9.2.4.5	Dispositivo dei gas di scarico	X	X		X		
9.2.4.6	Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) del veicolo		X	X	X	X	
9.2.4.7	Riscaldatori a combustione						
9.2.4.7.1		X ^e	X ^e	X ^e	X ^e	X ^e	e Applicabile ai veicoli a motore attrezzati dopo il 30 giugno 1999. Messa in conformità obbligatoria prima del 1° gennaio 2010 per i veicoli attrezzati prima del 1° luglio 1999.
9.2.4.7.2							
9.2.4.7.5							
9.2.4.7.3					X ^e		e Applicabile ai veicoli a motore attrezzati dopo il 30 giugno 1999. Messa in conformità obbligatoria prima del 1° gennaio 2010 per i veicoli attrezzati prima del 1° luglio 1999.
9.2.4.7.4							
9.2.4.7.6		X	X				
9.2.5	DISPOSITIVO DI LIMITATORE DI VELOCITA'	X ^f	X ^f	X ^f	X ^f	X ^f	f Applicabile ai veicoli a motore con una massa massima che supera 12 tonnellate immatricolati per la prima volta dopo il 31 dicembre 1987.
9.2.6	DISPOSITIVO DI ATTACCO DEL RIMORCHIO	X	X				

Tabella 9.2.1

Argomenti specifici

A) Esenzione parziale

Premessa: L'esenzione parziale ai sensi della normativa ADR non ha nessun impatto sui requisiti stabiliti dal DM 15 agosto 2005, vuol dire che eventuali obblighi di "security" contenuti in questo decreto ministeriale, limitati agli esplosivi classificati 2a e 3a categoria TULPS, devono essere sempre rispettati.

L'esenzione parziale ai sensi della Sez. 1.1.3.6 "Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto" concettualmente permette di trasportare un quantità piccola di Merci Pericolose senza assumere tutti gli obblighi della normativa ADR. Questa esenzione si giustifica con il fatto che il trasporto di una quantità relativamente piccola di Merci Pericolose su un veicolo non richiede la piena applicazione della normativa ADR ma solo degli aspetti più essenziali per garantire un trasporto "in sicurezza".

Ovviamente, non esiste nessun obbligo di applicare questa esenzione, visto che un trasporto "in pieno regime ADR" avviene sempre con un grado di sicurezza superiore, tuttavia una corretta applicazione di questo tipo di esenzione può determinare notevoli vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro effettuando il trasporto nel pieno rispetto della legislazione in vigore.

La quantità consentita per l'esenzione parziale viene stabilita da una "somma ponderale" – comunemente chiamata "kg virtuali" – e si ottiene dal prodotto tra la quantità effettiva ed un fattore che dipende dalla "categoria di trasporto" associata ad ogni numero ONU e/o rubrica; la categoria di trasporto è facilmente identificabile tramite la tabella 3.2, colonna 15.

Le "categorie di trasporto" possono essere:

Categoria di trasporto	Fattore	Quantità massima
0	0	0 kg
1 (Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017)	50	20 kg
	20	50 kg
2	3	333 kg
3	1	1000 kg
4	illimitato	illimitata

Tabella: 1.1.3.6.3 (sintesi)

I numeri ONU associati alla Categoria 0 sono considerati così pericolosi che non per essi non è prevista l'esenzione parziale; per la Categoria di trasporto 4, invece, non esiste nessun limite di quantità massima.

Gli estremi dell'esenzione parziale

Come già espresso dalla parola "parziale" l'esenzione non elimina tutti gli obblighi previsti dalla normativa ADR, ma solo alcuni come specificato di seguito:

In regime di esenzione parziale non si applicano:

Sez. 1.10: Disposizioni concernenti la Security

Sez. 5.3: Etichette e pannelli arancione dei veicoli/container
Ciò significa che il veicolo viaggia senza etichetta e segnalazione arancione e perciò non è identificabile come trasporto di

Merchi Pericolose; tuttavia restano obbligatorie l'iscrizione ed etichettatura dei colli.

Sez. 5.4.3: Istruzioni scritte

Ciò significa che questi documenti non sono obbligatori (anche se la consegna di questi documenti all'autista come procedura standard può essere considerata "buona prassi")

Sez. 7.2: Le disposizioni generali per il trasporto in colli salvo: V5 e V8 (n.a. per la classe 1)

Sez. 7.5.11;

CV1

È vietato:

a) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti;

b) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza.

(2) Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un'area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente

Sez. 8: Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione salvo 8.1.2.1

(a) le necessarie annotazioni sul Documento di Trasporto

(c) una copia del testo di eventuale deroga

da 8.1.4.2 a 8.1.4.5, le prescrizioni relative le estintori

8.2.3 formazione del personale, diverso dai conducenti

8.3.3 divieto di aprire i colli

8.3.4 apparecchi portatili di illuminazione,

8.3.5 divieto di fumare

8.4;

S1

(3) Divieto di fuoco e di fiamma libera

L'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti.

(6) Sorveglianza dei veicoli

Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale di materia esplosiva delle materie ed oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore a 50 kg. Inoltre, queste materie ed oggetti devono essere oggetto di una sorveglianza costante per prevenire ogni atto malintenzionato ed allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio.

Gli imballaggi vuoti non puliti ne sono esentati.

S2 n.a. per la classe 1

S4 n.a. per la classe 1

Da S14 a S21 n.a. per la classe 1

Sez. 9: Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

Conclusione:

Un trasporto di Merci Pericolose della classe 1 può essere effettuato in esenzione parziale:

- con un veicolo senza specifiche tipo EX/II o EX/III
- senza etichetta e segnalazione arancione
- da un conducente senza "patentino ADR"
- senza istruzione scritte ma rispettando le regole specifiche precedentemente elencate e in particolare:
 - etichettatura e iscrizioni sui colli
 - rispettando le regole di carico in comune (Sez. 7.5.2)
- Documento di Trasporto con le necessarie annotazioni secondo la normativa ADR e la dicitura "Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6".

Visto che l'esenzione parziale può essere molto vantaggiosa a livello operativo ed economico (formazione del conducente, acquisto di veicoli EX/II o EX/III) è molto importante applicare con precisione e rigore il calcolo della "somma ponderale" o "kg virtuali".

merci di altre classi sia fra i diversi gruppi di compatibilità all'interno della classe 1.

È sempre consentito un carico in comune con merci non pericolose e con Merci Pericolose imballate in "quantità limitata" (Sez. 1.1.3.4) ma esistono prescrizioni particolari in caso di presenza di derrate alimentari o altri oggetti di consumo e alimenti per animali. In questo caso è prescritta una distinta separazione per le materie ed oggetti della classe 1 con pericolo secondario 6.1. I numeri ONU interessati sono UN 0018, 0019, 0076, 0077, 0143, 0224, 0301 e queste rubriche sono identificabile anche con la prescrizione CV28 nelle colonna 18 della tabella 3.2.

Il carico in comune fra le diverse classi è sempre proibito, se non esplicitamente autorizzato nella tabella 7.5.2.1.

Etichette numero	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1+1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2+1	6.1	6.2	7A, 7B, 7C	8	9	
1	Vedere 7.5.2.2										d								b
1.4	Vedere 7.5.2.2				a	a	a		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a,b,c
1.5	Vedere 7.5.2.2																		b
1.6	Vedere 7.5.2.2																		b
2.1,2.2,2.3		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
3		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4.1		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4.1+1								X											
4.2		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4.3		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5.1	d	a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5.2		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
5.2+1													X						
6.1		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
6.2		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
7A,7B,7C		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
8		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
9	b	a,b,c	b	b	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

- X Carico in comune autorizzato.
- a Carico in comune autorizzato con le materie e gli oggetti 1.4S
- b Carico in comune autorizzato tra le merci della classe 1 e i dispositivi di salvataggio della classe 9 (numeri ONU 2990, 3072 e 3268).
- c Carico in comune autorizzato tra i generatori di gas per air bag o moduli di air bag o retrattori di cintura di sicurezza della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (N° ONU 0503) e i generatori di gas per air bag o retrattori di cinture di sicurezza della classe 9 (N° ONU 3268).
- d Carico in comune autorizzato tra gli esplosivi da mina (ad eccezione del N° ONU 0083 esplosivo da mina di tipo C) e il nitrato di ammonio e nitrati organici della classe 5.1 (numeri ONU 1942 e 2067) a condizione che l'insieme sia considerato come formato da esplosivi della classe 1 ai fini della etichettatura, della separazione, dello stivaggio e del carico massimo ammissibile.

Tab. 7.5.2.1: Carico in comune, tutte le classi

Le condizioni dell'esenzione parziale

Vista l'importanza delle regole di carico in comune per la classe 1, prima di calcolare la somma ponderale è consigliabile controllare le condizioni per il trasporto in comune sia per la compatibilità tra le merci della classe 1 con le

Con esenzione della divisione 1.4, il trasporto di Merci Pericolose della classe 1 è sempre vietato con altre classi o consentito esclusivamente per alcuni gruppi di compatibilità o in condizioni particolari (a-d).

Questo significa che un trasporto di esplosivi in comu-

Gruppo di compatibilità	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
A	X											
B		X		a								X
C			X	X	X		X				b,c	X
D		a	X	X	X		X				b,c	X
E			X	X	X		X				b,c	X
F						X						X
G			X	X	X		X					X
H								X				X
J									X			X
L										d		
N			b,c	b,c	b,c						b	X
S		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

X carico in comune autorizzato.

- a I colli contenenti oggetti assegnati al gruppo di compatibilità B e colli contenenti materie e oggetti assegnati al gruppo di compatibilità D possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore, a condizione che siano separati in modo da impedire qualsiasi trasmissione di detonazione dagli oggetti del gruppo di compatibilità B alle materie e oggetti del gruppo di compatibilità D. La separazione deve essere assicurata mediante compartimenti separati o sistemando uno dei due tipi di esplosivo in un sistema speciale di contenimento. Entrambi metodi di separazione devono essere approvati dall'autorità competente.
- b Differenti categorie di oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, possono essere caricate in comune come oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, soltanto se è dimostrato mediante prove o per analogia che non vi sono rischi supplementari di detonazione a causa di influenza tra gli oggetti. Altrimenti essi devono essere trattati come oggetti della divisione di rischio 1.1.
- c Quando oggetti del gruppo di compatibilità N sono trasportati con materie e oggetti dei gruppi di compatibilità C, D o E, gli oggetti del gruppo di compatibilità N devono essere considerati come aventi le caratteristiche del gruppo di compatibilità D.
- d I colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore con colli contenenti lo stesso tipo di materie e oggetti dello stesso gruppo di compatibilità.

Tab. 7.5.2.2: Carico in comune, gruppi di compatibilità della classe 1

ne con fusti contenenti gasolio o benzina non è consentito.

All'interno della classe 1 è sempre proibito il trasporto in comune di diverse gruppi di compatibilità purché non autorizzato in modo esplicito nella tabella 7.5.2.2.

Esempi per la valutazione dell'applicabilità dell'esenzione parziale

Oggetti e materie con lo stesso numero ONU

L'esenzione parziale risulta applicabile per il trasporto di oggetti o materie classificati con lo stesso numero ONU secondo le indicazioni della "categoria di trasporto" nella tabella 3.2, colonna 15.

Alcuni esempi della quantità trasportabile in regime di esenzione parziale, sempre intesa come "massa netta in kg di materia esplosiva" sono elencati nella pagina affianco.

B) Consulente per la sicurezza

Con il D.Lgs. 4 Febbraio 2000, n. 40 (G.U.) n. 52 del 3 marzo 2000, - recependo le direttive 96/35/CE e 2000/12/CE - l'Italia ha introdotto la figura professionale del "consulente per la sicurezza dei trasporti di Merci Pericolose, per ferrovia e per via navigabile"³¹. Per via navigabile si intendono fiumi e canali ma all'art. 2, comma 2 b sono esentate le vie navigabile nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea e di conseguenza (in mancanza di un canale che passa le Alpi o almeno un collegamento navigabile con la Francia) non risulta l'obbligo del consulente per la sicurezza per questo tipo di trasporto. Invece per il trasporto via strada e via ferrovia, dopo un tempo di transizione di alcuni mesi e relativi Decreti Ministeriali è stata stabilita la modalità d'e-

31: La normativa italiana, al contrario delle normative di altri paesi delle CE, non prevede nessun obbligo di nomina di un consulente per il trasporto via mare e via aerea, anche se questi modi di trasporto sono evidentemente ancora più sensibili ad eventuali pericoli intrinseci alle merci da trasportare. L'obbligo di formazione fa parte delle normative IMDG (mare) e ICAO/IATA. Proprio la normativa per il trasporto via area, nella sezione 1.5 Training Requirements rende obbligatoria una formazione con esame con una frequenza per di massimo 24 mesi, per funzioni come: operatori, agenzie di diversi tipi, freight-forwarder, speditori ed imballatori, agenzie incaricate di controllare la sicurezza di passeggeri. In particolare la persona che firma la "shipper declaration" deve partecipare ogni 24 mesi alla dovuta formazione con superamento di un esame.

Numero ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Massa netta esplosiva
UN0129	AZOTURO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0 kg
UN0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1.1D	20 kg
UN0065	CORDONE DETONANTE flessibile	1.1D	20 kg
UN0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1.1D	50 kg
UN0082	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1.1D	50 kg
UN0255	DETONATORI da mina ELETTRICI	1.4B	333 kg
UN0337	FUOCHI PIROTECNICI	1.4S	illimitata
UN0456	DETONATORI da mina ELETTRICI	1.4S	illimitata
UN0500	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1.4S	illimitata

Oggetti e materie con numeri ONU diversi

Massa netta	Numero ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Categoria di trasporto	Fattore	Kg X fattore
Esempio 1						
20 kg	UN0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1.1D	1	20 ³²	400
2 kg	UN0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1.1D	1	50	100
					Somma	500
Valutazione: Somma ponderale < 1000 e nessun divieto di trasporto in comune						
Applicazione dell'esenzione parziale: consentita						
Esempio 2						
20 kg	UN0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1.1D	1	20	400
15 kg	UN0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1.1D	1	50	750
					Somma	1150
Valutazione: Somma ponderale > 1000 anche se nessun divieto di trasporto in comune						
Applicazione dell'esenzione parziale: NON consentita						
Esempio 3						
20 kg	UN0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1.1D	1	20	400
2 kg	UN0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1.1D	1	50	100
0,5 kg	UN0129	AZOTURO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1.1A	0	illimitato	illimitato
					Somma	> 1000
Valutazione: Somma ponderale < 1000 e divieto di trasporto in comune fra A e D						
Applicazione dell'esenzione parziale: NON consentita						
Esempio 4						
20 kg	UN0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1.1D	1	20	400
2 kg	UN0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1.1D	1	50	100
0,5 kg	UN0255	DETONATORI da mina ELETTRICI	1.4B	2	3	1,5
					Somma	501,5
Valutazione: Somma ponderale < 1000, ma trasporto in comune dal B e D consentito esclusivamente a condizioni specificate nell'annotazione "a" (vedi la legenda della tabella 7.5.2.2)						
Applicazione dell'esenzione parziale: consentita rispettando una condizione specifica						

32: Normalmente risulta un fattore per la categoria di trasporto eguale 1 come "50", ma per i numeri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017 viene applicato un fattore "20" (vedi Sez. 1.1.3.6.3, annotazione "a")

same ed è stata inquadrata e consolidata questa nuova figura professionale a livello amministrativo.

A seguito del superamento dell'esame e ottenuto quindi il "Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di Merci Pericolose", le seguenti figure possono svolgere l'attività di "consulente":

- capo d'impresa
- un dipendente
- un consulente esterno

Tutti gli operatori nella catena logistica hanno obbligo di nominare il "consulente" con esclusione delle attività di scarico merci alla destinazione finale. Sono inoltre esentate dalla nomina del consulente attività "di trasporto effettuate con mezzi di trasporto della Forza Armata o delle Forze di Polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse" (art. 2, comma 2 a; D.Lgs. n 40 del 04/02/2000).

La normativa ADR/RID permette alle autorità competenti dei paesi contraenti di esentare le aziende che spediscono esclusivamente in quantità limitata (non applicabile per la classe 1) e in esenzione parziale come stabilito dall'Art. 6, comma a) del D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000 ancora con i vecchi riferimenti (marginali 10010 e 10011). Con il DM 4 luglio 2000 (G.U. n. 170 del 22/07/2000) sono stati pubblicati ulteriori criteri per esentare le imprese dalla disciplina della nomina del "consulente", ma formalmente tali criteri non sono applicabili per la classe 1, per cui non esiste la "categoria di trasporto 3"³³. Non sono esentate invece tutte le imprese che spediscono Merci Pericolose in quantità limitata.

A livello pratico devono nominare il "consulente" tutte le aziende nella catena logistica della distribuzione di esplosivi con eventuale esenzione per l'azienda che svolge attività in cava come operazioni di scarico per l'utilizzo finale. Se l'azienda di cava, per qualsiasi motivo (qualità dell'esplosivo, condizione meteorologiche, ecc.) deve rispedire una consegna d'esplosivo risulta anche in casto caso l'obbligo di nomina dal consulente, anche se un semplice rifiuto di una consegna non deve essere considerato come rispedizione in mancanza di un Documento di Trasporto da parte della cava.

La mansione del consulente non comprende una responsabilità operativa.

Le responsabilità operative si aggiungono ai compiti e alle mansioni del "consulente" nel caso in cui quest'ultimo sia anche capo d'impresa o dipendente. Il "consulente esterno" o il dipendente al quale non sono affidate delle altre responsabilità operative deve solo segnalare le sue osservazioni al capo d'impresa (o alla persona delegata in materia in caso di strutture o organigrammi complesse) che deve implementare le necessarie azioni correttive.

L'attività e le mansioni del consulente sono illustrate in dettaglio di seguito (Sez. 1.8.3.3):

Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione

dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di Merci Pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di Merci Pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di Merci Pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle Merci Pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle Merci Pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di Merci Pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi impreveduti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di Merci Pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi impreveduti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle Merci Pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi impreveduti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di Merci Pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di Merci Pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di Merci Pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle

33: Visto che la "categoria di trasporto 4" deve essere considerata "meno pericoloso" questa esenzione comprende concettualmente anche questa categoria, almeno entro i limiti di quantità spedite e nelle spedizioni stabilite dall'art. 1.

disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.

- l'esistenza e la operatività del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

Il consulente è inoltre direttamente responsabile e coinvolto nella redazione delle procedure, check-lists ed eventuale integrazione di questi documenti contenuti nel Manuale di Gestione per aziende certificate per la qualità e/o ambiente. Il consulente è obbligato a svolgere queste azioni scrupolosamente e documentare la propria azione di controllo e gli eventuali interventi correttivi. Una programmazione dei controlli ed un utilizzo di check-lists personalizzate per l'azienda e le diverse attività all'interno dell'azienda sono elementi essenziali per un corretto svolgimento della mansione del consulente. Il consulente può diventare interlocutore dell'autorità competente o giudiziaria in caso di un incidente, e la fonte di know-how per l'applicazione della normativa relativa al trasporto di Merci Pericolose e deve condividere la propria conoscenza in materia tramite interventi di formazione del personale operativo coinvolto nelle diverse operazioni di trasporto. Visto che sono previste anche sanzioni amministrative da parte del prefetto contro il consulente anche in caso di violazione degli obblighi stabiliti, si può constatare per il consulente un ruolo maggiore di questo del "grillo parlante di Pinocchio"

I documenti di diretta competenza del consulente sono:

- Relazione iniziale (ad inizio dell'incarico, come "istantanea" della situazione iniziale)
- Relazione annuale o in caso di modifiche delle prassi o delle procedure
- Relazione d'incidente in caso di incidente rilevante
- Piano di sicurezza (security) (Sez. 1.10)

Per la relazione, la relazione annuale, e il piano di sicurezza (security) esistono prescrizioni che riguardano il contenuto; la relazione d'incidente è praticamente un formulario da compilare da parte del consulente.

C) Relazione d'incidente

Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il trasporto delle Merci Pericolose, il trasportatore deve assicurarsi che un rapporto redatto ai sensi dell'ADR 2005 sia sottoposto all'autorità competente della Parte contraente interessata.

Il Consulente Merci Pericolose, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede al reporting di tale incidente.

Si ha un evento comportante l'obbligo di rapporto se si sono disperse Merci Pericolose o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, se si sono verificati danni fisici alle persone, materiali o all'ambiente, o se sono intervenute le autorità, e se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti.

1. Un evento che abbia causato un danno fisico alle

persone è un evento che ha comportato decesso o ferite direttamente legate alle Merci Pericolose trasportate e quando le ferite:

- a) richiedono un trattamento medico intensivo,
- b) richiedono un'ospedalizzazione di almeno un giorno, oppure,
- c) causano un'invalidità al lavoro di almeno tre giorni consecutivi.

- Si ha perdita di prodotto, quando vengono disperse Merci Pericolose:

- a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguali o superiori a 50 kg o 50 litri,
- b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguali o superiori a 333 kg o 333 litri, oppure
- c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguali o superiori a 1000 kg o 1000 litri.

Il criterio di perdita del prodotto si applica anche se si ha un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità sopraccitate. Come regola generale, questa condizione è reputata soddisfatta se, a causa di danni strutturali, il sistema di tenuta non è più adatto per proseguire il trasporto o se, per qualsiasi altro motivo, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio a causa della deformazione delle cisterne o dei contenitori, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze).

Se sono implicate Merci Pericolose della classe 6.2, l'obbligo di fare rapporto si applica indipendentemente dalle quantità.

- Si ha danno materiale o danno ambientale, quando siano state rilasciate Merci Pericolose, indipendentemente dalla quantità, e l'importo stimato dei danni superi 50 000 Euro. Non si deve tenere conto a tal fine dei danni subiti dai mezzi di trasporto direttamente implicati con a bordo le Merci Pericolose o dall'infrastruttura modale.

- Si ha intervento delle autorità quando, nel quadro dell'evento che coinvolge Merci Pericolose, si ha un intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza e si è proceduto alla evacuazione di persone o alla chiusura di percorsi destinati alla pubblica circolazione (strade/ferrovie) per almeno tre ore a causa del pericolo presentato dalle Merci Pericolose.

A titolo di esempio esplicativo:

- Non sono "incidenti di trasporto" infortuni a persone o danni a cose durante le operazioni di carico e scarico di merci la cui causa sia riconducibile solo a pesi, ingombri o attrezzature di movimentazione (muletti, carrelli, rulliere, ecc.).
- Non sono da considerarsi "incidenti di trasporto" quelli dovuti alla circolazione stradale, guasti al mezzo di trasporto, malesseri o infortuni del conducente, ecc. senza interessamento del carico trasportato.

La modulistica da compilare per la "relazione d'incidente" (Sez. 1.8.5.4) è riportata nella figura 10 a pagina seguente.

1. Modo	
<input type="checkbox"/> Ferrovia Numero del carro (facoltativo)	<input type="checkbox"/> Strada Numero di immatricolazione del veicolo (facoltativo)
2. Data e luogo dell'evento	
Anno: Mese: Giorno: Ora:	
Ferrovia <input type="checkbox"/> Stazione ferroviaria <input type="checkbox"/> Stazione di smistamento/Stazione di formazione treni <input type="checkbox"/> Luogo di carico/scarico/trasbordo Luogo/stato	Strada <input type="checkbox"/> Area abitata <input type="checkbox"/> Luogo di carico/scarico/trasbordo <input type="checkbox"/> Strada Luogo/stato
Oppure <input type="checkbox"/> Linea Designazione della linea	
Chilometri	
3. Topografia	
<input type="checkbox"/> Pendenza/Inclinazione <input type="checkbox"/> Galleria <input type="checkbox"/> Ponte/Sottopassaggio <input type="checkbox"/> Incrocio	
4. Particolari condizione meteorologiche	
<input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Neve <input type="checkbox"/> Ghiaccio <input type="checkbox"/> Nebbia <input type="checkbox"/> Temporale <input type="checkbox"/> Tempesta Temperatura°C	
5. Descrizione dell'evento	
<input type="checkbox"/> Deragliamento/Uscita di strada <input type="checkbox"/> Collisione <input type="checkbox"/> Capovolgimento/Ribaltamento <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Esplosione <input type="checkbox"/> Perdita <input type="checkbox"/> Difetto tecnico Altri dettagli dell'evento:	

6. Merci pericolose coinvolte						
Numero ONU ⁽¹⁾	Classe	Gruppo di imballaggio	Quantità stimata di prodotto perduti (kg o litri) ⁽²⁾	Mezzo di contenimento ⁽³⁾	Materiale del mezzo di contenimento ⁽⁴⁾	Tipo di difetto del mezzo di contenimento ⁽⁵⁾
⁽¹⁾ In caso di Merci Pericolose appartenenti ad una rubrica collettiva alla quale si applica la disposizione speciale 274, indicare anche il nome tecnico			⁽²⁾ Per la classe 7, indicare i valori in accordo ai criteri enunciati al 1.8.5.3			
⁽³⁾ Indicare il numero appropriato			⁽⁴⁾ Indicare il numero appropriato			
1 Imballaggio 2 GIR 3 Grande imballaggio 4 Piccolo contenitore 5 Carro 6 Veicolo 7 Carro-cisterna 8 Veicolo-cisterna 9 Carro-batteria 10 Veicolo-batteria 11 Carro con cisterna amovibile 12 Cisterna smontabile 13 Grande contenitore 14 Contenitore-cisterna 15 CGEM 16 Cisterna mobile			1 Perdita 2 Incendio 3 Esplosione 4 Difetto strutturale			
7. Causa dell'evento (se conosciuto con certezza)						
<input type="checkbox"/> Difetto tecnico <input type="checkbox"/> Sicurezza del carico <input type="checkbox"/> Cause di esercizio (ferrovia) <input type="checkbox"/> Altre:						
8. Conseguenze dell'evento						
<u>Danni fisici alle persone dovuti alle Merci Pericolose coinvolte:</u>						
<input type="checkbox"/> Morti (numero) <input type="checkbox"/> Feriti (numero) <input type="checkbox"/> Perdita di prodotto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Rischio imminente di perdita di prodotto						
<u>Danni materiali o all'ambiente:</u>						
<input type="checkbox"/> Importo stimato del danno ≤ 50000 Euro <input type="checkbox"/> Importo stimato del danno > 50000 Euro						
<u>Intervento delle autorità</u>						
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Evacuazione di persone per almeno tre ore a causa delle Merci Pericolose coinvolte <input type="checkbox"/> Chiusura di percorsi destinati alla pubblica circolazione per almeno tre ore a causa delle Merci Pericolose coinvolte <input type="checkbox"/> No						

Fig. 10: Modulistica per "relazione d'incidente"

D) Piano di sicurezza

Le caratteristiche intrinseche delle merci trasportate possono essere sfruttate per azioni terroristiche o per altri usi non appropriati. Di conseguenza, sono state introdotte a livello internazionale regolamentazioni in materia di security per la manipolazione di Merci Pericolose.

Queste misure preventive si basano essenzialmente su un attento controllo nella intera catena logistica, sia in fase di stoccaggio che in fase di trasporto.

Per quanto riguarda il trasporto stradale tali requisiti sono riportati nell'ADR, capitolo 1.10.

L'ADR 2005 inoltre introduce il concetto nuovo di "Merci Pericolose ad alto rischio".

Per "Merci Pericolose ad alto rischio", si intendono quelle potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono quindi causare effetti gravi come perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa. In funzione della pericolosità delle materie stoccate o movimentate sono da applicare diversi livelli d'azione come riportato in figura 11.




Figura 11: Schema di applicabilità delle diverse sezioni dell'ADR, capitolo 1.10

Le Merci Pericolose della classe 1 ad alto rischio - High Consequence Dangerous Goods (HCDG) – sono definite nella tabella che segue.

Classe	Materia	Quantità		
		Cisterna L	Rinfusa Kg	Colli Kg
1.1	Esplosivi	a	a	0
1.2	Esplosivi	a	a	0
1.3	Esplosivi del gr. Com. C	a	a	0
1.5	Esplosivi	0	a	0

a: non applicabile
b: le disposizioni della sezione 1.10.3 non sono applicabili quale sia la quantità

Tab. 1: Merci pericolose ad alto rischio - High Consequence Dangerous Goods (HCDG)

Lo scarico/carico di esplosivi classificati come Merci Pericolose appartenenti alla classe 1, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 in qualsiasi quantità, rendono obbligatoria la piena applicazione delle norme ADR 2005, capitolo 1.10, inclusa la sezione 1.10.3.

Attuazione dei requisiti generali ADR 2005, capitolo 1.10

Ogni persona coinvolta nel trasporto di Merci Pericolose deve tener conto delle disposizioni di sicurezza in misura appropriata al proprio livello di responsabilità. Le Merci Pericolose devono essere consegnate per il trasporto soltanto a trasportatori debitamente identificati. Le aree all'interno dei terminali di sosta temporanea, dei siti di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei luoghi di lavaggio e degli impianti di smistamento, utilizzate per la sosta temporanea, durante il trasporto di Merci Pericolose, devono essere tenute sotto appropriato controllo, ben illuminate e, se possibile e quando appropriato, rese inaccessibili al pubblico. Ogni membro dell'equipaggio di un veicolo che trasporta Merci Pericolose deve portare con sé, durante il trasporto, un documento identificativo comprensivo di fotografia.

Disposizioni addizionali per Merci Pericolose ad alto rischio

I trasportatori, gli speditori e tutti gli altri operatori (Sez. 1.4.2 e 1.4.3) coinvolti nel trasporto di Merci Pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5) devono adottare, attuare e seguire piani di sicurezza che contengano almeno gli elementi specificati di seguito (Sez. 1.10.3.2.2):

- Attribuzione specifica di responsabilità in materia di sicurezza a persone competenti e qualificate, dotate della necessaria autorità;
- Registrazione delle Merci Pericolose in questione o delle loro tipologie;
- Valutazione delle attuali modalità operative e dei rischi per la sicurezza connessi, includendo le fermate necessarie richieste dalle condizioni di trasporto, la conservazione delle Merci Pericolose nei veicoli, cisterne o contenitori prima, durante e dopo il viaggio, il deposito temporaneo di Merci Pericolose durante il trasferimento intermodale o il trasbordo tra unità di trasporto;
- Chiara definizione delle misure da adottare per ridurre i rischi relativi alla sicurezza, tenuto conto delle responsabilità e funzioni del personale addetto, che comprendono:
 - Formazione;
 - Misure di sicurezza (per esempio: come reagire in caso di

minaccia più elevata, controlli da attuare in caso di nuove assunzioni o di assegnazione del personale in certe posizioni, ecc.);

- Misure operative (per esempio: scelta e utilizzo degli itinerari quando già conosciuti, accessibilità alle Merci Pericolose in sosta temporanea intermedia (come definita in c)), vicinanza ad infrastrutture vulnerabili, ecc.);

- Equipaggiamenti e risorse da utilizzare per ridurre i rischi relativi alla sicurezza;

e) Procedure efficaci ed aggiornate per segnalare e fronteggiare minacce, violazioni della sicurezza o incidenti connessi alla sicurezza;

f) Procedure di valutazione e di verifica dei piani di sicurezza e procedure per la loro revisione periodica ed aggiornamento;

g) Misure per assicurare la protezione fisica delle informazioni relative al trasporto contenute nel piano di sicurezza; e

h) Misure per assicurare che la distribuzione delle informazioni relative alle operazioni di trasporto contenute nel piano di sicurezza sia limitata a quanti ne abbiano necessità. Tali misure non devono essere comunque di ostacolo alla disponibilità delle informazioni prescritte altrove nell'ADR (Trasportatori, speditori e destinatari dovrebbero cooperare fra loro e con le autorità competenti per scambiarsi informazioni relative ad eventuali minacce, applicare appropriate misure di sicurezza e reagire agli eventi che mettono in pericolo la sicurezza)

Tutte le operazioni di carico/scarico che coinvolgono Merci Pericolose vengono normalmente registrate per scopi operativi e finanziari dell'azienda (inventario). Conseguentemente anche per le Merci Pericolose ad alto rischio viene già effettuata un'operazione di registrazione. Il sistema di gestione della sicurezza esistente deve inoltre comprendere tutti gli aspetti di security e deve prevedere, in particolare, un severo controllo delle aree ritenute sensibili. Come già accennato nei capitoli precedenti la formazione iniziale e i successivi aggiornamenti previsti nel Capitolo 1.3 dell'ADR devono includere anche elementi di sensibilizzazione alla sicurezza. I corsi di aggiornamento sulla sicurezza non debbono essere unicamente collegati alle modifiche alla regolamentazione. La formazione in materia di sicurezza deve comprendere la natura dei rischi relativi alla sicurezza, il loro riconoscimento, le metodologie per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di infrazioni alla sicurezza. (Sez. 1.10.2.2).

Gli argomenti che devono essere trattati possono essere riassunti nei seguenti punti:

- importanza delle disposizioni di sicurezza in generale (illustrazione del capitolo 1.10 dell'ADR, esemplificazione di atti terroristici, di furti, ecc. che hanno coinvolto Merci Pericolose)
- disposizioni di sicurezza adottate dall'azienda
- responsabilità e compiti degli addetti
- necessità di segnalare eventuali malfunzionamenti o carenze nelle disposizioni di sicurezza adottate
- procedure di spedizione
- equipaggiamenti e risorse
- altre procedure

E' necessario programmare, con frequenza preferibilmente annuale, una verifica del PIANO DI SICUREZZA con il controllo e l'eventuale aggiornamento delle procedure operative.

Eventi particolari possono richiedere una verifica straordinaria. Una volta elaborato, il piano di sicurezza (e le relative informazioni) deve essere considerato un documento riservato e quindi conservato in modo adeguato.

E) Implicazioni del DM 15 Agosto 2005 per il trasporto di Merci Pericolose della classe 1

La normativa ADR tratta principalmente la sicurezza³⁴ intesa come "safety" con esclusione della Sez. 1.10 che introduce il concetto di "security".

Il DM 15 Agosto 2005, emesso in seguito alla Legge 31 luglio 2005, n. 155 è focalizzato sulle misure di "security" da adottare per contrastare il terrorismo internazionale, come già il Regolamento TULPS. L'art I del suddetto DM proibisce fino al 31 dicembre 2007:

- la fabbricazione,
- l'importazione,
- l'esportazione,
- la detenzione,
- la commercializzazione,
- la cessione a qualsiasi titolo,
- il trasporto
- l'impiego

di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e dei prodotti bi-componenti in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi. Sono esentate da queste disposizioni solo le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato con ulteriori requisiti relativi alla marcatura e tracciabilità del singolo pezzo. Con riferimento alla circolare 557 PAS 12982D(22) del 29 agosto 2005 l'intensità dei detonatori viene definita nella seguente tabella:

Tipo	Denominazione scandinava	Altre denominazioni internazionali	Decr. Min. ind., comm., artig. 21/4/1979	Corrente di non accensione in Ampère
Bassa intensità	Gruppo 1	A / S / NT / Ia / BI	> 0,8 mWs/Ohm	0,25
Media intensità	Gruppo 1a	U / F	> 8 mWs/Ohm	0,45
	Gruppo 2	VA // IIa		1,2
Alta intensità	Gruppo 3	HU / P / XS	> 1000 mWs/Ohm	4,0

Le prescrizioni specifiche per il trasporto di esplosivi si applicano esclusivamente ad esplosivi della di 2a e 3a Categoria TULPS come illustrato nella tabella sottostante.

Categoria TULPS	Descrizione	DM 15/08/2005
1a categoria	polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;	NO
2a categoria	dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;	SI
3a categoria	detonatori e prodotti affini negli effetti esplodenti;	SI
4a categoria	artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;	NO
5a categoria	munizioni di sicurezza e giocattoli pirici	NO

La corrispondenza fra i numeri ONU della normativa ADR e la categoria TULPS è presente nell'annesso, sulla base della elaborazione dell'ing. Francesco Retacchi³⁵. Visto che la classificazione ADR è basata su caratteristiche di safety durante il trasporto e

quella del TULPS sulle proprietà tecniche durante l'utilizzo degli esplosivi sono inevitabili alcune incongruenze fra i due sistemi di classificazione. In particolare sono interessati oggetti come detonatori che, in linea di massima possono essere classificati come:

UN0267	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1.4B	III
UN0500	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1.4S	V/B

La differenziazione fra i gruppi di compatibilità "B" e "S" per la "safety" è giustificato da un sistema d'imballaggio più sofisticato per la "S" che ritiene gli effetti di una eventuale esplosione accidentale al interno dell'imballaggio. Per quanto concerne la "security" non esiste nessuna distinzione, visto che un potenziale terrorista non rispetterebbe il divieto di apertura del collo che contiene in ogni caso i detonatori. È consigliabile applicare le necessarie precauzioni in modo volontario anche per questi oggetti "borderline". A partire dall'ADR 2001 è stato abrogato il requisito di un assistente dell'autista per il trasporto di Merci Pericolose della classe 1 e tale requisito è stato sostituito in parte dalla prescrizione (Sez. 8.5):

S1

(2) Agente riconosciuto

L'autorità competente di un paese Parte contraente può imporre, a spese del trasportatore, la presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo se le regolamentazioni nazionali lo prevedono. Ad oggi non risulta alcuna precisazione in materia, ma ai sensi del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, Art. 17 le prescrizioni generali per il trasporto di esplosivi stabilite dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 vengono sostituite dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle Merci Pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O." e nelle acque interne "ADNR". Almeno per la 2a e 3a categoria TULPS viene ripristinato dal DM 15 agosto 2005 l'obbligo della scorta al trasporto che, secondo prescrizioni emesse dal prefetto, può essere effettuata dalla Forza Pubblica o particolari guardie giurate specificatamente addestrate. Il veicolo deve essere chiuso e non telonato³⁶ e munito di sistemi di telecomunicazioni (teleallarme o telesorveglianza) in collegamento con un istituto di sorveglianza in modo da assicurare un costante monitoraggio della movimentazione e un pronto intervento lungo l'itinerario previsto. Anche le prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli in assenza del personale di bordo (vedi: Art. 4, comma 4) sono più restrittive rispetto all'ADR. In modo eccezionale e per quantitativi minimi, specificati in riferimento alla circolare 557 PAS 12982D(22) del 29 agosto 2005 con non più di 2 kg³⁷ e non più di 10 detonatori il prefetto potrà autorizzare un trasporto privo di scorta. Le altre precauzioni prevedono la documentazione dei dati del trasporto con archiviazione e conservazione per almeno 3 anni e la comunicazione della generalità del personale di bordo all'autorità di pubblica sicurezza competente. Per tutti gli aspetti relativi alla sorveglianza e le precauzioni per l'uso dei esplosivi si fa riferimento ai documenti riportati nell'ANNESSO senza aggiungere ulteriori commenti.

34: Sole le parole inglesi "safety" e "security" differenziano in modo univoco i due aspetti inclusi nella parola italiana sicurezza.

35: C.f.r. monografia di Francesco Retacchi: "La normativa sugli esplosivi per uso civile nel contesto della libera circolazione, rev. 2, 2005, nella collana Nitrex Eu-Excert edita dalla casa editrice La Fiaccola - Milano.

36: L'ADR permette come veicolo tipo EX/II un veicolo chiuso o anche un veicolo telonato con prescrizioni specifiche per il materiale del telone. Ovviamente l'ultimo non risulta più idoneo in rispetto alle prescrizioni per la sicurezza.

37: La soglia per la vigilanza dei veicoli secondo l'ADR è stabilita per una quantità di 50 kg (massa totale di esplosivo).

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (refusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo		
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Codice Sistema	Colla	Alta rifusa	Carico, scarico, movimentazione		Esercizio	
0019	MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.0	1	1.3G	(4)	1-3-1-4	(6)	LOO	(8)	P130 LP101	Disposizioni speciali	MP23	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0020	MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1.4	1	1.2K																				
0021	MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1	1.3K																				
0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1	1	1.1D	1			LOO	P113	PP50	Disposizioni speciali	MP20 MP24								V2 V3				
0028	POLVERE NERA COMPRESSA o POLVERE NERA IN PASTIGLIE	1	1	1.1D	1			LOO	P113	PP51	Disposizioni speciali	MP20 MP24								V2				
0029	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1.8	1	1.1B	1			LOO	P131	PP68	Disposizioni speciali	MP23								V2				
0030	DETONATORI da mina ELETTRICI	1.8	1	1.1B	1			LOO	P131	PP68	Disposizioni speciali	MP23								V2				
0033	BOMBE con carica di scoppio	1	1	1.1F	1			LOO	P130	PP68	Disposizioni speciali	MP23								V2				
0034	BOMBE con carica di scoppio	1	1	1.1D	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	Disposizioni speciali	MP21								V2				
0035	BOMBE con carica di scoppio	1	1	1.2D	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	Disposizioni speciali	MP21								V2				
0037	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1	1.1F	1			LOO	P130	PP68	Disposizioni speciali	MP23								V2				
0038	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1	1.1D	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	Disposizioni speciali	MP21								V2				
0039	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1.0	1	1.2G	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	Disposizioni speciali	MP23								V2				
0042	CARICHE DI RINFORZO senza detonatore	1.8	1	1.1D	1			LOO	P133(a) o (b)	PP68	Disposizioni speciali	MP21								V2				
0043	CARICHE DI DISPERSIONE	1.8	1	1.1D	1			LOO	P133	PP69	Disposizioni speciali	MP21								V2				
0044	CAPSULE per accensione A	1.4	1	1.4S	1.4			LOO	P133	PP68	Disposizioni speciali	MP23 MP24								V2				
0048	CARICHE DI DEMOLIZIONE	1.8	1	1.1D	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	Disposizioni speciali	MP21								V2				

TRASPORTO PROIBITO

TRASPORTO PROIBITO

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Dispositivi speciali	Quantità unitaria	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (refusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Dispositivi speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Dispositivi speciali	Codice Sistema	Codice Sistema			Dispositivi speciali	Colli	Altra refusa	Carico, scarico, movimentazione	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
0049	CARTUCCE ILLUMINANTI	1.1(7)	1.1G	1	1		LOO	P135	MP23		MP23			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0050	CARTUCCE ILLUMINANTI	IV	1.3G	1	1		LOO	P135	MP23		MP23			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0054	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	IV	1.3G	1	1		LOO	P135	MP23		MP23			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0055	BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	VE	1.4S	1.4	1.4		LOO	P136	MP23		MP23			4	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0056	CARICHE DI PROFONDIRITÀ	II	1.1D	1	1		LOO	P130 LP101	MP21		MP21			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0059	CARICHE CAVE senza detonatore	II	1.1D	1	1		LOO	P137	MP21		MP21			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0060	CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE	II	1.1D	1	1		LOO	P130(a) o (b)	MP21		MP21			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0065	CORDONE DETONANTE flessibile	II	1.1D	1	1		LOO	P139	MP21		MP21			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0066	MICRO A COMBUSTIONE RAPIDA	II	1.4G	1.4	1.4		LOO	P140	MP23		MP23			2	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0070	TAGLIA CAVI PROTEGGERE ESPLOSIVI	VE	1.4S	1.4	1.4		LOO	P134 LP102	MP23		MP23			4	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0072	CICLOTRIMETRI NITRAMMINA UMIDIFICATA (CICLONITE, ESOGENO, ROX), con almeno il 15% (massa) di acqua	II	1.1D	1	266		LOO	P112(a)	PP45		MP20			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0073	DETONATORI PER MUNIZIONI	III	1.1B	1	1		LOO	P133	MP23		MP23			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0074	DIAZONITROFENOL O UMIDIFICATO, con almeno il 40% (massa) di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	III	1.1A	1	266		LOO	P110(b)	PP42		MP20			0	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0075	IMBALLATO DI DIETILENGUCCOLE DESSENSIBILIZZATO, con almeno il 25% (massa) di fermettizzante non volatile miscelate in acqua	II	1.1D	1	266		LOO	P115	PP53 PP54 PP57 PP58		MP20			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0076	DINITROFENOLO secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	II	1.1D	1+6.1	1+6.1		LOO	P112(a) (B) (C)	PP26		MP20			1	V2 V3			CV1 CV2 CV3 CV28	S1			

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichetta	Dispositivi speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (rinfusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Dispositivi speciali per il trasporto				N° di identificazione del percorso
									Istruzioni	Dispositivi speciali	Imballaggio in comune	Codice Cisterna	Dispositivi speciali	Codice Cisterna	Dispositivi speciali			Colli	Alta rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0077	DINITROFENATI (dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	I	1.3C	1+H1		LOO	P114(a) (b)	PP26	MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3 CV28	S1				
0078	DINITRORESORCINOL O, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	II	1.1D	1		LOO	P112(a) (b) (c)	PP26	MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3	S1				
0079	ESANTRODIFENILAMMINA (DIPICRILAMMINA, ESLE)	II	1.1D	1		LOO	P112(b) (c)		MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3	S1				
0081	ESPLOSOIVO DA MINA DI TIPO A	II	1.1D	1	616 617	LOO	P116	PP63 PP66	MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3	S1				
0082	ESPLOSOIVO DA MINA DI TIPO B	II	1.1D	1	617	LOO	P116 IBC100	PP61 PP62 PP63 B9	MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3	S1				
0083	ESPLOSOIVO DA MINA DI TIPO C	II	1.1D	1	267 617	LOO	P116		MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3	S1				
0084	ESPLOSOIVO DA MINA DI TIPO D	II	1.1D	1	617	LOO	P116		MP20					1	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0092	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	IV	1.3S	1		LOO	P135		MP23					1	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0093	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	IV	1.3S	1		LOO	P135		MP23					1	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0094	POLVERE ILLUMINANTE	IV	1.1G	1		LOO	P113	PP49	MP20					1	V2 V3		CVI CV2 CV3	S1				
0099	CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore	II	1.1D	1		LOO	P134 LP102		MP21					1	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0101	MICCIA NON DETONANTE	IV	1.3S	1		LOO	P140	PP74 PP75	MP23					1	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0102	CORDOONE DETONANTE con rivestimento metallico	II	1.2D	1		LOO	P139	PP71	MP21					1	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0103	CORDOONE DI ACCENSIONE con investimento metallico	VIB	1.4G	1.4		LOO	P140		MP23					2	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0104	CORDOONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con investimento metallico	II	1.4D	1.4		LOO	P139	PP71	MP21					2	V2		CVI CV2 CV3	S1				
0105	MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDOONE BIKFORD)	VIB	1.4S	1.4		LOO	P140	PP73	MP23					4	V2		CVI CV2 CV3	S1				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità imballate	Imballaggio			Cisterna mobile e contenitori (infusivi)		Cisterna ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Cisterna	Disposizioni speciali	Codice Cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alta infusiva	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0106	SPOLETTE-DETONATORI	III 1	1.1B			1		LOO	P141		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0107	SPOLETTE-DETONATORI	III 1	1.2B			1		LOO	P141		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0110	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	VIA 1	1.4S		1.4			LOO	P141		MP23			4	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0113	GUANILNITROSAMMI NOGUANILIDENDRAZ INA UMIFICATA con almeno il 30% (massa) di acqua	III 1	1.1A			1	266	LOO	P110(b)		PP42			0	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0114	GUANILNITROSAMMI NOGUANILTETRAZENE (TETRAZENE) UMIFICATO con almeno il 30% (massa) di acqua o una miscela di alcol e di acqua	III 1	1.1A			1	266	LOO	P110(b)		PP42			0	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0118	ESOLITE (ESOTOLO): secca e umificata con meno del 15% (massa) d'acqua	II 1	1.1D			1		LOO	P112		MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0121	INFAMMATORI (ACCENDITORI)	IV 1	1.1G			1		LOO	P142		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0124	PERFORATORI A CARICA CANA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	II 1	1.1D			1		LOO	P101		MP21			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0129	AZOTO DI POMBO UMIFICATO, con almeno il 20% di acqua e di una miscela di alcol e di acqua	III 1	1.1A			1	266	LOO	P110(b)		PP42			0	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0130	STEFNATO DI POMBO (TRINITROSORCINATO DI POMBO) UMIFICATO, con almeno il 20% di acqua e di una miscela di alcol e di acqua	III 1	1.1A			1	266	LOO	P110(b)		PP42			0	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0131	ACCENDITORI PER MOCCA DI SICUREZZA	VIB 1	1.4S		1.4			LOO	P142		MP23			4	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0132	SALI METALLICI DEFLAGRANTI DI NITRODERIVATI AROMATICI, N.A.S.	I 1	1.3C			1	274	LOO	P114(a) (b)		MP2			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità imballate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (rifiusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Cisterna	Disposizioni speciali	Codice Cisterna	Disposizioni speciali			Colla	Altra rifiusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
0133	ESANTRATO DI MANNITOLE (NITROMANNITE), UNIFICATO, con almeno il 40% di acqua o di una miscela di acidi e di acqua	II	1.1D	(3B)	(4)	1	266	LOO	P112(a)		MP20			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0135	FULMINATO DI MERCURIO UNIFICATO, con almeno il 20% di acqua o di una miscela di acidi e di acqua	III	1.1A			1	266	LOO	P110(b)		PP42			0	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0136	MINE con carica di scoppio	I	1.1F			1		LOO	P130		MP23			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0137	MINE con carica di scoppio	I	1.1D			1		LOO	P130 LP101		MP21			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0138	MINE con carica di scoppio	I	1.2D			1		LOO	P130 LP101		MP21			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0143	NITROGLICERINA DESENSIBILIZZATA con almeno il 40% (massa) di fermettizzante non volatile in soluzione	II	1.1D			1+6.1	266 271	LOO	P115		MP20			1	V2			CV1 CV2 CV3 CV28	S1			
0144	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	II	1.1D			1	500	LOO	P115		MP20			1	V2			CV1 CV2 CV3	S1			
0146	NITRAMMO, secco o unificato con meno del 20% (massa) di acqua	II	1.1D			1		LOO	P112		MP20			1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1			
0147	NITROUREA	II	1.1D			1		LOO	P110(b)		MP20			1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1			
0150	TETRAITRITO DI PENTAITRITO (TETRAITRITO DI PENTAITRITO, PENTRITO, PETN) UNIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua, o DESENSIBILIZZATO con almeno il 15% (massa) di fermettizzante	II	1.1D			1	266	LOO	P112(a) (b)		MP20			1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1			

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio				Sistemi mobili e contenitori (ribussa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Coll.	Altra ribussa	Carico, scarico, movimento	Esercizio	
(1)	(2)	(2a)	(2a)	(2b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0151	PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	B	1	1.1D		1		L00	P112	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0153	TRINITROANILINA (PICRAMIDE)	B	1	1.1D	1			L00	P112(b) (c)	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0154	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	B	1	1.1D	1			L00	PP26 (b) (c)	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0155	TRINITROCLOROBENZENE (CLORURO DI PICRILE)	B	1	1.1D	1			L00	P112(b) (c)	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0159	GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 25% (massa) d'acqua	I	1	1.3C	1	266		L00	PP43	MP20							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0160	POLVERE SENZA FUMO	I	1	1.1C	1			L00	PP50 (b)	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0161	POLVERE SENZA FUMO	I	1	1.3C	1			L00	PP50 (b)	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0167	PROIETTILI con carica di scoppio	I	1	1.1F	1			L00	P130	MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0168	PROIETTILI con carica di scoppio	I (8)	1	1.1D	1			L00	PP67 L1 LP101	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0169	PROIETTILI con carica di scoppio	I	1	1.2D	1			L00	PP67 L1 LP101	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0171	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.2G	1			L00	PP67 L1 LP101	MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0173	DISPOSITIVI di sgancio PROTETTORI ESPLOSIVI	VE	1	1.4S	1.4			L00	P134 LP102	MP23							4	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0174	RIVETTI ESPLOSIVI	VE	1	1.4S	1.4			L00	P134 LP102	MP23							4	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0180	RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.1F	1			L00	P130	MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0181	RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.1E	1			L00	PP67 L1 LP101	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0182	RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.2E	1			L00	PP67 L1 LP101	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0183	RAZZI con testa inerte	I	1	1.3C	1			L00	PP67 L1 LP101	MP22							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0186	MOTORI PER RAZZI	I	1	1.3C	1			L00	PP67 L1 LP101	MP24							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento T/UP3	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Catena mobile e contenzori (refuasi)		Catena ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice sistema	Disposizioni speciali	Codice sistema	Disposizioni speciali	Codice sistema			Colli	Alta rifusiva	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0190	CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi di innescio	III	1			16 274		LOO	P101		MP2			0	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0191	ARTIFICIO DA SEGNALAZIONE A MANO	VI	1	1.40	1.4		P135	LOO			MP23 MP24			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0192	PETARDI PER FERROVIA	IV	1	1.10	1		P135	LOO			MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0193	PETARDI PER FERROVIA	VI	1	1.45	1.4		P135	LOO			MP23			4	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0194	SEGNALI DI PERICOLO per nave	IV	1	1.10	1		P135	LOO			MP23 MP24			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0195	SEGNALI DI PERICOLO per nave	VI	1	1.30	1		P135	LOO			MP23 MP24			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0196	SEGNALI FUMOGENI	IV	1	1.10	1		P135	LOO			MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0197	SEGNALI FUMOGENI	VI	1	1.40	1.4		P135	LOO			MP23 MP24			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0204	SEGNALI AUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	II	1	1.2F	1		P134 LP102	LOO			MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0207	TETRANITROANILINA	II	1	1.10	1		P120b) (c)	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0208	TRINITROENILMETIL (TETRIE)	II	1	1.10	1		P120b) (c)	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0209	TRINITROLUENE (TOLITE, TNT), secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	II	1	1.10	1		P120b) (c)	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0212	TRACCANTI PER MINAZIONI	IV	1	1.30	1		P133	LOO			MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0213	TRINITROANSOLO	II	1	1.10	1		P120b) (c)	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0214	TRINITROBENZENE, secco e umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	II	1	1.10	1		P112	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0215	ACIDO TRINITROBENZOICO, secco e umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	II	1	1.10	1		P112	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0216	TRINITRO-m-CRESOLO	II	1	1.10	1		P120b) (c)	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0217	TRINITRONAFTALENE	II	1	1.10	1		P120b) (c)	LOO			MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (refusati)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Cisterna	Disposizioni speciali	Codice Cisterna	Disposizioni speciali			Codice Cisterna	Alta refusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(2a)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0218	TRINITROFENOLO	II	1	1.1D		1		LOO	P112(b) (c)	MP20	MP20						1	V2 V3				
0219	TRINITRORESORCINOLO (TRINITRORESORCIN A, ACIDO STENICO), secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una mi- scela di alcool e di ac- qua)	II	1	1.1D	1			LOO	P112(a) (b) (c)	PP26	MP20						1	V2 V3				
0220	NITRATO DI UREA, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	II	1	1.1D	1			LOO	P112		MP20						1	V2 V3				
0221	TESTE MILITARI PER SILURI con carica di scoppio	I	1	1.1D	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2				
0222	NITRATO DI AMMONIO contenente più dello 0,2% di materia combu- stibile (compresa le materie organiche e- spresse in equivalente carbonio), ad esclusio- ne di ogni altra materia	III	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	PP47	MP20						1	V2 V3				
0224	AZOTOURO DI BARRIO, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	III	1	1.1A	1+6.1			LOO	P110(b)	PP42	MP20						0	V2 V3				
0225	CARICA DI RINFORZO CON DETONATORE	III	1	1.1B	1			LOO	P133	PP69	MP23						1	V2				
0226	CICLOTE TRAMETILEN TETRANITROAMMINA (HMX, OCTOGENO) UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua	II	1	1.1D	1	266		LOO	P112(a)	PP45	MP20						1	V2				
0234	DINITRO-p-CRESATO DI SODIO, secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	I	1	1.3C	1			LOO	P114(a) (b)	PP26	MP20						1	V2 V3				
0235	PICRAMMATO DI SODIO, secco o umi- dificato con meno del 20% (massa) di acqua	I	1	1.3C	1			LOO	P114(a) (b)	PP26	MP20						1	V2 V3				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (infusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Instruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Colla	Alta infusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3c)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0236	PIROAMMATO DI ZIRCONIO, secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	I	1	1.3C		1		LOO	P114(a) (b)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0237	CORONA DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	II	1	1.4D	1,4			LOO	P138	MP21							2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0238	RAZZI LANCIA SAGOLE	IV	1	1.2G	1			LOO	P130	MP23 MP24							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0240	RAZZI LANCIA SAGOLE	IV	1	1.3G	1			LOO	P130	MP23 MP24							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0241	ESPLOSOIVO DA MINA DI TIPO E	II	1	1.1D	1		617	LOO	P116 IBC100	PP41 PP42 PP45 B10	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0242	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	I	1	1.3C	1			LOO	P130	MP22							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0243	MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.2H	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0244	MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.3H	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0245	MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I (B)	1	1.2H	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0246	MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.3H	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0247	MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.3J	1			LOO	P131		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (rinfusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali			Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	Disposizioni speciali	
(1)	(2)	(24)	(24)	(26)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0248	CONGEGNI IDROATTIVI con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.2L		1	274	LOO	P144	PP177	MP1					0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		
0249	CONGEGNI IDROATTIVI con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.3L		1	274	LOO	P144	PP177	MP1					0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		
0250	MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI PERIGOLICI con o senza carica di espulsione	I	1	1.3L		1		LOO	P101		MP1					0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		
0254	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva	I	1	1.3G		1		LOO	P130 LP101	PP17 L1	MP23					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0255	DETONATORI da mina ELETTRICI	III	1	1.4B		1.4		LOO	P131		MP23					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0257	SPOLETTE-DETONATORI	III	1	1.4B		1.4		LOO	P141		MP23					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0266	OCULUTE (OCULOLI) secca e umidificata con meno del 15% (massa) d'acqua	II	1	1.1D		1		LOO	P112		MP20					1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0267	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	III	1	1.4B		1.4		LOO	P131	PP168	MP23					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0268	CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE	III	1	1.2B		1		LOO	P133	PP169	MP23					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0271	CARICHE PROPELLENTI	I	1	1.1C		1		LOO	P143	PP176	MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0272	CARICHE PROPELLENTI	I	1	1.3C		1		LOO	P143	PP176	MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0275	CARTUCCE PER USI TECNICI	I	1	1.3C		1		LOO	P134 LP102		MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0276	CARTUCCE PER USI TECNICI	I	1	1.4C		1.4		LOO	P134 LP102		MP22					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0277	CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	I	1	1.3C		1		LOO	P134 LP102		MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0278	CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	I	1	1.4C		1.4		LOO	P134 LP102		MP22					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0279	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	I	1	1.1C		1		LOO	P130		MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0280	MOTORI PER RAZZI	I	1	1.1C		1		LOO	P130 LP101	PP167 L1	MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (rifusati)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice	Disposizioni speciali	Codice sistema	Disposizioni speciali			Colla	Altra rifusata	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(22)	(24)	(26)	(4)	(54)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0281	MOTORI PER RAZZI	I	1	1.2C		1		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP22					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0282	NITROGUANDINA (GUANITE), secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	II	1	1.1D		1		LOO	P112		MP20					V2 V3	1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0283	CARICHE DI RINFORZO SENZA DETONATORE	II	1	1.2D		1		LOO	P130(a) o (b)		MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0284	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	I	1	1.1D		1		LOO	P141		MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0285	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	I	1	1.2D		1		LOO	P141		MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0286	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.1D		1		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0287	TESTI MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.2D		1		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0288	COROONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	II	1	1.1D		1		LOO	P138		MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0289	COROONE DETONANTE flessibile	II	1	1.4D	1,4			LOO	P138 PP71 PP72	PP71 PP72	MP21					V2	2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0290	COROONE DETONANTE con rivestimento metallico	II	1	1.1D	1			LOO	P138	PP71	MP21					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0291	BOMBE con carica di scoppio	I	1	1.2F		1		LOO	P130		MP23					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0292	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	I	1	1.1F		1		LOO	P141		MP23					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0293	GRANATE a mano o per fucile con carica di scoppio	I	1	1.2F		1		LOO	P141		MP23					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0294	MINE con carica di scoppio	I	1	1.2F	1			LOO	P130		MP23					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0295	RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.2F	1			LOO	P130		MP23					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0296	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIONI	II	1	1.1F	1			LOO	P134 LP102		MP23					V2	1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Dispositivi speciali	Quantità livestate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (infusivi)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Dispositivi speciali	Instruzioni	Dispositivi speciali	Imballaggio in comune	Codice	Dispositivi speciali	Codice			Codice	Dispositivi speciali	Altra infusiva	Carico, scarico, movimentazione	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0297	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di scoppio, carica di esplosione o carica propulsiva	1.0 VID IV (16)	1.40	1.4				LOO	P130 LP101		PP67 L1 MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0299	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1.0 IV (10)	1.30	1				LOO	P130 LP101		PP67 L1 MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0300	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di scoppio, carica di esplosione o carica propulsiva	1.0 IV (10)	1.40	1.4				LOO	P130 LP101		PP67 L1 MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0301	MUNIZIONI LACRIMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di esplosione o carica propulsiva	1.0 IV (11)	1.40	1.4+6.1+8				LOO	P130 LP101		PP67 L1 MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1				
0303	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di scoppio, carica di esplosione o carica propulsiva	1.0 VID (11)	1.40	1.4	204			LOO	P130 LP101		PP67 L1 MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0305	POLVERE ILLUMINANTE	IV (11)	1.30	1				LOO	P113		PP49 MP20			1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0306	TRACCANTI PER MUNIZIONI	IV (11)	1.40	1.4				LOO	P133		PP69 MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0312	CARTUCCE DA SEGNALE FUMOGENE	IV (11)	1.40	1.4				LOO	P135		MP23 MP24 MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0313	SEGNALI FUMOGENI	IV (11)	1.20	1				LOO	P135		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0314	INFAMMATORI (ACCENDITORI)	IV (11)	1.20	1				LOO	P142		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0315	INFAMMATORI (ACCENDITORI)	IV (11)	1.30	1				LOO	P142		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0316	SPOLETTE-ACCENDITORI	IV (11)	1.30	1				LOO	P141		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0317	SPOLETTE-ACCENDITORI	IV (11)	1.40	1.4				LOO	P141		MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0318	GRANATE DA ESPERIMENTAZIONE a mano o per fucile	IV (11)	1.30	1				LOO	P141		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0319	CANNELLI per artiglieria	IV (11)	1.30	1				LOO	P133		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0320	CANNELLI per artiglieria	IV (11)	1.40	1.4				LOO	P133		MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0321	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	IV (11)	1.2E	1				LOO	P130 LP101		PP67 L1 MP21			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TIR/PS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichetta	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (rifusati)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Disposizioni comuni	Codice sistema	Disposizioni speciali	Codice sistema	Disposizioni speciali	Codice sistema			Alta rifusata	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0322	MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI PERICOLOSI, con o senza carica di espul- sione	I	1.2L		1			LOO	P101	MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		
0323	CARTUCCE PER USI TECNICI	VE	1.4S	1.4				LOO	P134 LP102	MP23					4	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0324	PROIETTILI con carica di scoppio	I	1.2F	1				LOO	P130	MP23					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0325	INFAMMATORI (ACCENDITORI)	VIB	1.4G	1.4				LOO	P142	MP23					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0326	CARTUCCE A SALVE PER ARMI	I	1.1C	1				LOO	P130	MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0327	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	I	1.3C	1				LOO	P130	MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0328	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI	I	1.3C	1				LOO	P130 LP101	PP67 L1 MP22					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0329	SILURI con carica di scoppio	I	1.1E	1				LOO	P130 LP101	PP67 L1 MP21					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0330	SILURI con carica di scoppio	I	1.1F	1				LOO	P130	MP23					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0331	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	II	1.5D	1.5	617			LOO	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64 PP65	T1				1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	1.50		
0332	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	II	1.5D	1.5	617			LOO	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65	T1				1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	1.50		
0333	FUOCHI PROTECNICI	IV	1.1G	1	645			LOO	P135	MP23 MP24					1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1			
0334	FUOCHI PROTECNICI	IV	1.2G	1	645			LOO	P135	MP23 MP24					1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1			
0335	FUOCHI PROTECNICI	IV	1.3G	1	645			LOO	P135	MP23 MP24					1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1			
0336	FUOCHI PROTECNICI	VIC	1.4G	1.4	645 651			LOO	P135	MP23 MP24					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0337	FUOCHI PROTECNICI	VID (1.3)	1.4S	1.4	645			LOO	P135	MP23 MP24					4	V2		CV1 CV2 CV3	S1			
0338	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	I	1.4C	1.4				LOO	P130	MP22					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1			

N. ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Categorie mobili e contenitori (rifilusa)		Categorie ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N. di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice sistema	Disposizioni speciali	Codice sistema	Disposizioni speciali	Codice sistema			Colli	Altra rifilusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0339	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI O CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	I	1.4C	1.4	1.4	LOO	P130	MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0340	NITROCELLULOSA secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o di alcol)	II	1.1D	1		LOO	P112(a) (b)	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0341	NITROCELLULOSA non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	II	1.1D	1		LOO	P112(b)	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1				
0342	NITROCELLULOSA UMDIFICATA con almeno il 25% (massa) di alcol	I	1.3C	1	105	LOO	P114(a)	PP43	MP20					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0343	NITROCELLULOSA PLASTIFICATA con almeno il 18% (massa) di plastificante	I	1.3C	1	105	LOO	P111	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0344	PROIETTILI inerti con carica di scoppio	I	1.4D	1.4		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP21					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0345	PROIETTILI inerti con traccianti	VI E	1.4S	1.4		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23					4	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0346	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	I	1.2D	1		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0347	PROIETTILI con carica di scoppio o carica di espulsione	I	1.4D	1.4		LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP21					2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0348	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	I	1.4F	1.4		LOO	P130	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0349	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	VIA	1.4S	1.4	178 274	LOO	P101	MP2						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0350	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	III	1.4B	1.4	178 274	LOO	P101	MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0351	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	I	1.4C	1.4	178 274	LOO	P101	MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0352	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	I	1.4D	1.4	178 274	LOO	P101	MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0353	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	IV	1.4G	1.4	178 274	LOO	P101	MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0354	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	I	1.1L	1	178 274	LOO	P101	MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1				
0355	OGGETTI ESPLOSIONI N.A.S.	I	1.2L	1	178 274	LOO	P101	MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TRLPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (refusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Costi	Altra refusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
0356	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	I	1	1.3L	1	178 274	P101	MP1						0	V2							
0357	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	I	1	1.1L	1	178 274	P101	MP1						0	V2							
0358	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	I	1	1.2L	1	178 274	P101	MP1						0	V2							
0359	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	I	1	1.3L	1	178 274	P101	MP1						0	V2							
0360	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	III	1	1.1B	1		P131	MP23						1	V2							
0361	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	III	1	1.4B	1.4		P131	MP23						2	V2							
0362	MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	IV	1	1.4G	1.4		P130 LP101	PPR7 L1 MP23						2	V2							
0363	MUNIZIONI PER PROVE	IV	1	1.4G	1.4		P130 LP101	PPR7 L1 MP23						2	V2							
0364	DETONATORI PER MUNIZIONI	III	1	1.2B	1		P133	MP23						1	V2							
0365	DETONATORI PER MUNIZIONI	III	1	1.4B	1.4		P133	MP23						2	V2							
0366	DETONATORI PER MUNIZIONI	VI-E (1.6)	1	1.4S	1.4		P133	MP23						4	V2							
0367	SPOLETTE-DETONATORI	VI-A (1.6)	1	1.4S	1.4		P141	MP23						4	V2							
0368	SPOLETTE-ACCENDITORI	VI-B	1	1.4S	1.4		P141	MP23						4	V2							
0369	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio	I	1	1.1F	1		P130	MP23						1	V2							
0370	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o carica di esplosione	I	1	1.4D	1.4		P130 LP101	PPR7 L1 MP21						2	V2							
0371	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di scoppio o carica di esplosione	I	1	1.4F	1.4		P130	MP23						2	V2							
0372	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	IV	1	1.2G	1		P141	MP23						1	V2							
0373	ARTIFICI DA SEGNALE A MANO	VI-D	1	1.4S	1.4		P135	MP23 MP24						4	V2							
0374	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	II	1	1.1D	1		P134 LP102	MP21						1	V2							

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento T.U.P.S.	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (ritruva)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Instruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Codice Sistema	Coll.	Alta rischio	Carico, scarico, movimentazione	
(1)	(2)	(3a)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0375	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIONI	II	1	1.2D		1		LOO	P134 LP102	MP21						1	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0376	CANNELLI per accensione A	VIA	1	1.4S	1.4			LOO	P133	MP23						4	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0377	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	III	1	1.1B	1			LOO	P133	MP23						1	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0378	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	III	1	1.4B	1.4			LOO	P133	MP23						2	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0379	BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INMESCATTI	I	1	1.4C	1.4			LOO	P136	MP22						2	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0380	OGGETTI PROFORINGI	I	1	1.2L	1			LOO	P101	MP1						0	V2			CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0381	CARTUCCE PER USI TECNICI	I	1	1.2C	1			LOO	P134 LP102	MP22						1	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0382	COMPONENTI DI CATENA PROTETTORICA, N.A.S.	III	1	1.2B	1	176 274		LOO	P101	MP2						1	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0383	COMPONENTI DI CATENA PROTETTORICA, N.A.S.	III	1	1.4B	1.4	176 274		LOO	P101	MP2						2	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0384	COMPONENTI DI CATENA PROTETTORICA, N.A.S.	VIA	1	1.4S	1.4	176 274		LOO	P101	MP2						4	V2			CV1 CV2 CV3	S1	
0385	5-NITROBENZOTRIAZOLO	II	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	MP20						1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1	
0386	ACIDO TRINITROBENZENSOLFONICO	II	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	PP26 MP20						1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1	
0387	TRINITROFLUORENE	II	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	MP20						1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1	
0388	TRINITROTOLUENE (Tolu, TNT) IN MISCELA CON TRINITROBENZENE e TRINITROLUENE (Tolu, TNT) IN MISCELA CON ESANITROSTILBENE	II	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	MP20						1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1	
0389	TRINITROTOLUENE (TNT) IN MISCELA CON TRINITROBENZENE E ESANITROSTILBENE	II	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	MP20						1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1	
0390	TRITONALE	II	1	1.1D	1			LOO	P112(b) (c)	MP20						1	V2 V3			CV1 CV2 CV3	S1	

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (infusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Colli	Alta infusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(2a)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0391	CICLOTETRALENTI NITROAMMINA (CICLONITE ESOGENO, RDX) IN MISCELA CON CICLOTETRAMETILEN TRINITROAMMINA (OCTOGENO, HMX), UMIDIFICATA con almeno il 15% (massa) di acqua o DESENSIBILIZZATA con almeno il 15% (massa) di fiammatiz- zante	II	1	1.10		1	266	LOO	P112(a) (b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0392	ESANITROSTILBENE	II	1	1.10		1		LOO	P112(b) (c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0393	ESATONALE	II	1	1.10		1		LOO	P112(b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0394	TRINITRORESORCINO LO (ACIDO STIFNICO) UMIDIFICATO con almeno il 20% (massa) di acqua (o una miscela di acqua e di alcol)	II	1	1.10		1		LOO	P112(a)	PP26	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0395	MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	I	1	1.2j		1		LOO	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0396	MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	I	1	1.3j		1		LOO	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0397	RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di scoppio	I	1	1.1j		1		LOO	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0398	RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di scoppio	I	1	1.2j		1		LOO	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0399	BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFAMMABILE, con carica di scoppio	I	1	1.1j		1		LOO	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0400	BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFAMMABILE, con carica di scoppio	I	1	1.2j		1		LOO	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Dispositivi speciali	Quantità imballate	Imballaggio			Sistema mobili e contenitori (refusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Dispositivi speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Dispositivi speciali	Codice Sistema	Dispositivi speciali	Codice Sistema			Coll.	Alta rischio	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0401	SOLFURO DI ZINCO DIPICRILE secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	II	1.10				L00	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0402	PERCLORATO DI AMMONIO	II	1.10			152	L00	P112(b) (c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0403	DISPOSITIVI ILLUMINANTI(AEREI)	IV	1.40	1.4		L00	L00	P135		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0404	DISPOSITIVI ILLUMINANTI(AEREI)	VII	1.45	1.4		L00	L00	P135		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0405	CARTUCCE DA SEGNALE	VII	1.45	1.4		L00	L00	P135		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0406	DINITROBENZENE	I	1.3C	1		L00	L00	P114(b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0407	ACIDO 1,4-TETRAZOLACETICO	I	1.4C	1.4		L00	L00	P114(b)		MP20						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0408	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivo di sicurezza	II	1.10	1		L00	L00	P141		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0409	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivo di sicurezza	II	1.20	1		L00	L00	P141		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0410	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivo di sicurezza	VIA	1.40	1.4		L00	L00	P141		MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0411	TETRAMITRATO DI PENTAERITRITE (TETRAMITRATO DI PENTAERITRITOLE, PETN) con almeno il 7% (massa) di cera	II	1.10	1		131	L00	P112(b) (c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0412	CARTUCCE PER ARMI con carica di scoppio	I	1.4E	1.4		L00	L00	P130 LP101		PP67 L1						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0413	CARTUCCE A SALVE PER ARMI	I	1.2C	1		L00	L00	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0414	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	I	1.2C	1		L00	L00	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0415	CARICHE PROPELLENTI	I	1.2C	1		L00	L00	P143		PP76						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0417	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	I	1.3C	1		L00	L00	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0418	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	IV	1.10	1		L00	L00	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1		

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (infusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice	Disposizioni speciali	Codice	Disposizioni speciali	Colli			Alta infusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0419	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	IV	1	1.2G		1		LOO	P135		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0420	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	IV	1	1.1G	1			LOO	P135		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0421	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	IV	1	1.2G	1			LOO	P135		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0424	PROIETTLI inerti con traccianti	IV	1	1.3G	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0425	PROIETTLI inerti con traccianti	IV	1	1.4G	1,4			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0426	PROIETTLI con carica di scoppio o carica di esplosione	I	1	1.2F	1			LOO	P130		MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0427	PROIETTLI con carica di scoppio o carica di esplosione	I	1	1.4F	1,4			LOO	P130		MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0428	OGGETTI PROTECNICI per uso tecnico	IV	1	1.1G	1			LOO	P135		MP23 MP24			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0429	OGGETTI PROTECNICI per uso tecnico	IV	1	1.2G	1			LOO	P135		MP23 MP24			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0430	OGGETTI PROTECNICI per uso tecnico	IV	1	1.3G	1			LOO	P135		MP23 MP24			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0431	OGGETTI PROTECNICI per uso tecnico	VIC	1	1.4G	1,4			LOO	P135		MP23 MP24			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0432	OGGETTI PROTECNICI per uso tecnico	WE	1	1.4S	1,4			LOO	P135		MP23 MP24			4	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0433	GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17% (massa) d'acqua	I	1	1.1C	1	266		LOO	P111		MP20			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0434	PROIETTLI con carica di scoppio o carica di esplosione	I	1	1.2G	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0435	PROIETTLI con carica di scoppio o carica di esplosione	I	1	1.4G	1,4			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP23			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0436	RAZZI con carica di espulsione	I	1	1.2C	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP22			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0437	RAZZI con carica di espulsione	I	1	1.3C	1			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP22			1	V2		CV1 CV2 CV3	S1				
0438	RAZZI con carica di espulsione	I	1	1.4C	1,4			LOO	P130 LP101	PP67 L1	MP22			2	V2		CV1 CV2 CV3	S1				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (infusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema			Colli	Alta infusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(20)
0439	CARICHE CAVE senza detonatore	II	1.2D		1			LOO	P137	PP70	MP21						1	V2				
0440	CARICHE CAVE senza detonatore	II	1.4D		1.4			LOO	P137	PP70	MP21						2	V2				
0441	CARICHE CAVE senza detonatore	VIA	1.4S		1.4			LOO	P137	PP70	MP23						4	V2				
0442	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	II	1.1D		1			LOO	P137		MP21						1	V2				
0443	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	II	1.2D		1			LOO	P137		MP21						1	V2				
0444	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	II	1.4D		1.4			LOO	P137		MP21						2	V2				
0445	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	VIE	1.4S		1.4			LOO	P137		MP23						4	V2				
0446	BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	I	1.4C		1.4			LOO	P136		MP22						2	V2				
0447	BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	I	1.3C		1			LOO	P136		MP22						1	V2				
0448	ACIDO 5-MERCAPTO-1-TETRAZOLACETICO	I	1.4C		1.4			LOO	P140b)		MP20						2	V2				
0449	SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di scoppio	I	1.1J		1			LOO	P101		MP23						1	V2				
0450	SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testata inerte	I	1.3J		1			LOO	P101		MP23						1	V2				
0451	SILURI con carica di scoppio	I	1.1D		1			LOO	P130 LP101	PN17 L1	MP21						1	V2				
0452	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	IV	1.4G		1.4			LOO	P141		MP23						2	V2				
0453	RAZZI LANCIA SAGOLE	IV	1.4G		1.4			LOO	P130		MP23						2	V2				
0454	INFAMMATORI (ACCENDITORI)	VIB	1.4S		1.4			LOO	P142		MP23						4	V2				
0455	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	VIA	1.4S		1.4			LOO	P131	PP68	MP23						4	V2				
0456	DETONATORI da mina ELETTRICI	VIA	1.4S		1.4			LOO	P131		MP23						4	V2				

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (refusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Codice Sistema	Colli	Alta refusa	Carico, scarico, movimentazione	
(1)	(2)	(2a)	(2c)	(3b)	(4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0457	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	II	1.1D		L00	1		L00	P130	MP21	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0458	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	II	1.2D		L00	1		L00	P130	MP21	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0459	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	II	1.4D		L00	1.4		L00	P130	MP21	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0460	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	VIA	1.4S		L00	1.4		L00	P130	MP23	MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0461	COMPONENTI DI CATENA PROTETTORIA, N.A.S.	III	1.1B		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0462	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.1C		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0463	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	II	1.1D		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0464	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	II	1.1E		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0465	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	II	1.1F		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0466	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.2C		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0467	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	II	1.2D		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0468	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.2E		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0469	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.2F		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0470	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.3C		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0471	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.4E		L00	1.4	178 274	L00	P101	MP2	MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0472	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	I	1.4F		L00	1.4	178 274	L00	P101	MP2	MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0473	OGGETTI ESPLOSIONI, N.A.S.	III	1.1A		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0474	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	I	1.1C		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0475	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	II	1.1D		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0476	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	IV	1.1G		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0477	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	I	1.3C		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0478	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	IV	1.3G		L00	1	178 274	L00	P101	MP2	MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Categorie mobili e contenitori (refusa)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Disposizioni speciali	Codice Sistema	Disposizioni speciali			Codice Sistema	Alta refusa	Carto, scarico, movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
0479	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	I	1.4C	1.4	178 274	LOO	P101	MP2					2	V2								
0480	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	II	1.4D	1.4	178 274	LOO	P101	MP2					2	V2								
0481	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	VIA	1.4S	1.4	178 274	LOO	P101	MP2					4	V2								
0482	MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S.	II	1.5D	1.5	178 274	LOO	P101	MP2					1	V2								
0483	CICLOTTRAMELENTRI (CICLONITE, ESODIMO, RDX) DESENSIBILIZZATA	II	1.1D	1		LOO	P112(b) (c)	MP20					1	V2 V3								
0484	CICLOTTRAMELENTRI (CICLONITE, ESODIMO, RDX) TETRANITROAMMINA (OCTOGENO, HMX) DESENSIBILIZZATA	II	1.1D	1		LOO	P112(b) (c)	MP20					1	V2 V3								
0485	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	IV	1.4G	1.4	178 274	LOO	P101	MP2					2	V2 V3								
0486	OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI	VIF	1.6N	1.6		LOO	P101	MP23					2	V2								
0487	SEGNALI FUMOGENI	IV	1.3G	1		LOO	P135	MP23					1	V2								
0488	MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	IV	1.3G	1		LOO	P130 LP101	MP23	PP17 L1				1	V2								
0489	DINITROGLICOLURILE (DINGZU)	II	1.1D	1		LOO	P112(b) (c)	MP20					1	V2 V3								
0490	OSSANITROTRIAZOLO	II	1.1D	1		LOO	P112(b) (c)	MP20					1	V2 V3								
0491	CARICHE PROPELLENTI	I	1.4C	1.4		LOO	P143	MP22	PP78				2	V2								
0492	PETARDI PER FERROVIA	IV	1.3G	1		LOO	P135	MP23					1	V2								
0493	PETARDI PER FERROVIA	IV o VFD	1.4G	1.4		LOO	P135	MP23					2	V2								
0494	PERFORATORI A CARICA CALDA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	II	1.4D	1.4		LOO	P101	MP21					2	V2								
0495	PROPELLENTE LIQUIDA	I	1.3C	1	224	LOO	P115	MP20	PP53 PP54 PP57 PP58				1	V2								
0496	OCZIONALE	II	1.1D	1		LOO	P112(b) (c)	MP20					1	V2 V3								

N° ONU	Nome e descrizione	Classificazione ex art. 82 Regolamento TULPS	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Dispositivi speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Sistemi mobili e contenitori (refusati)		Sistema ADR		Veicolo per il trasporto in sistema	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali per il trasporto				N° di identificazione del pericolo				
									Istruzioni	Dispositivi speciali	Imballaggio in comune	Codice Sistema	Dispositivi speciali	Codice Sistema	Dispositivi speciali			Altra refusata	Carico, scarico, movimento	Esercizio						
0497	PROPELLENTE LIQUIDO	1	1	1.1C	(4)	1	223	LO0	(6)	(6)	(7)	(8)	PP53 PP54 PP57 PP58	(9a)	MP20	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0498	PROPELLENTE SOLIDO	1	1	1.1C	1	1		LO0	1	1.1C	1	P114(b)	MP20									V2				
0499	PROPELLENTE SOLIDO	1	1	1.3C	1	1		LO0	1	1.3C	1	P114(b)	MP20									V2				
0500	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	VB	1	1.4S	1,4	1,4		LO0				P131	MP23									V2				
0501	PROPELLENTE SOLIDO	7	1	1.4C	1,4	1,4		LO0				P114(b)	MP20									V2				
0502	RAZZI con testa inerzia	7	1	1.2C	1			LO0				P130 LP101	MP22									V2				
0503	GENERATORI DI GAS PER AIR BAG o MODULI PER AIR BAG o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA	VE	1	1.40	1,4	235 289		LO0				P130	MP23									V2				
0504	1H-TETRAZIOLO	B	1	1.10	1	1		LO0				P112(c)	PP48	MP20								V2 V3				

Note:

- 1) Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proiettile metallico per artiglieria carichi ma senza cannelo o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.
- 2) V/E se per armi in libera vendita.
- 3) Munizioni a caricamento speciale.
- 4) Rientrano fra i proiettili "a caricamento speciale".
- 5) IV se si tratta di flash bomb o da fucile, I se di mortaio o d'aereo.
- 6) quando comuni capsule per cartucce.
- 7) Se da cannone. Se artificio IV.
- 8) se proiettili, nella I nonostante la classifica I. ID.
- ** La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.
- 9) Proiettili o colpi completi d'artiglieria.
- 10) A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.
- 11) V qualora non d'artiglieria.
- 12) anche se altamente insensibile.
- 13) Il fuoco classificato 1.4.S è un giocattolo bisterato o un artificio di V cat. D/E.
- 14) qualora inescchi per bossoli per armi portatili.
- 15) Solo se combustibili come i due che seguono, altrimenti V/A.
- 16) Se a bossolo combustibile.

*) Annotazione da parte dell'autore: Numero ONU introdotto recentemente, ancora non classificato ai sensi de

DECRETO LEGISLATIVO**4 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3/3/2000)**

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
 Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
 Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;
 Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
 Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "impresa": una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;

c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appreso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;

d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su

strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;

b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.
Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impre-

sa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Art. 4. Obblighi del consulente

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 5. Qualificazione dei consulenti

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

- a) classe 1 (esplosivi);
- b) classe 2 (gas);
- c) classe 7 (materie radioattive);
- d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);
- e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

3. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la

tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato.

4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di consulente in Italia.

Art. 6. Sanzioni

1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.

2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire seimilioni.

3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.

4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire seimilioni.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

TOIA, Ministro per le politiche comunitarie

BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione

DINI, Ministro degli affari esteri

BIANCO, Ministro dell'interno

DILIBERTO, Ministro della giustizia

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione,

all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;
l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi impreveduti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi impreveduti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi impreveduti o infrazioni gravi;

la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:

I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
conoscenza delle principali cause di incidenti.

II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:
procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
struttura dell'enumerazione delle materie;
classi di merci pericolose e principi di classificazione;
natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;

- requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;
stato dell'imballaggio e controllo periodico;
- 3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
iscrizione sulle etichette di pericolo;
apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
segnaletica e etichettatura;
- 4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
informazioni contenute nei documenti di trasporto;
dichiarazione di conformità del mittente;
- 5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
carico completo;
trasporto alla rinfusa;
trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
trasporto in contenitori;
trasporto in cisterne fisse o amovibili;
- 6) il trasporto di persone;
- 7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
- 8) la separazione dei materiali;
- 9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
- 10) il maneggio e la sistemazione del carico:
carico e scarico (tasso di riempimento);
sistemazione e separazione;
- 11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
- 12) l'equipaggio: formazione professionale;
- 13) i documenti di bordo:
documenti di trasporto;
consegne scritte;
certificato di autorizzazione del veicolo;
certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
attestato di formazione per la navigazione interna;
copia di qualsiasi deroga;
altri documenti;
- 14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
- 15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
- 16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
- 17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
- 18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

ALLEGATO III
MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5,
COMMA 3 - COMUNITA' EUROPEA REPUBBLICA
ITALIANA CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I
CONSULENTI PER LA SICUREZZA
DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

(Direttiva 96/35/CE)
Certificato n.
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:
(stemma)
Cognome:
Nome completo:

Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Firma del Titolare:
Valido fino al
per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:
Su strada, validità circoscritta alle merci:
Per ferrovia, validità circoscritta alle merci:
Per via navigabile, validità circoscritta alle merci:
Rilasciato da:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri
Data:.....
Firma:
Rinnovato fino al:
Data:
Firma:

DECRETO 15 agosto 2005

Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'Interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Letto l'art. 11 della predetta direttiva n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, in data 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle Merci Pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle acque interne "ADNR";

Visto il capitolo 8.4 "Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli" del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di Merci Pericolose (ADR);

Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva n. 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 aprile 2004, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;

Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le "Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128" e dei relativi decreti attuativi;

Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;

Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;

Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante le attività di trasporto;

Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i suggerimenti;

Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bicomponenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità.
3. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano legittimamente detenuti in forza di autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, essi potranno essere utilizzati, con le modalità di cui all'art. 2, per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31 ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, i materiali non utilizzati e, comunque, quelli non suscettibili di utilizzazione in attività di cava, estrattive o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo, o consegnati, entro i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze armate o di polizia, ovvero ad un deposito specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite a norma del comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno

cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche e organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.

2. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è limitata, fino alla data del 31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.

3. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritta, da quello di scorta.

4. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:

a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo guardie particolari giurate;

b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;

c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;

d) dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.

5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.

6. E' vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.

7. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo.

Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.

Art. 5.

1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione degli esplosivi debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli esplosivi stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso.

Alle annotazioni può provvedersi anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di esplosivi ovvero in quelle in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altre giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 agosto 2005

Il Ministro: Pisanu

Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29 Agosto 2005

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

Roma, 29 agosto 2005

OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNOTRENTO-BOLZANO
AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA

AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA

AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALL'ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ROMA

Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

Art. 7 – Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni. – Disciplina della licenza. (...)

Art. 8 - Integrazione della disciplina amministrativa in materia di esplosivi. - Inquadramento normativo.

Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 144 si è inteso integrare e aggiornare la disciplina vigente in materia di esplosivi prevedendo:

a) con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito decreto ministeriale, più avanti illustrato, di circoscrivere la circolazione e l'impiego di alcuni tipi di detonatori o di esplosivi

che possono meglio prestarsi all'occultamento o ad impieghi criminosi e di incrementare la sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione, delle attività concernenti, particolarmente, il trasporto, il posizionamento e lo sparo degli esplosivi;

b) con i commi 3 e 4, l'integrazione dell'art. 163, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, conseguentemente, della disciplina recata nell'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, concernente il mestiere di "fochino";

c) con il comma 5, l'integrazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con un art. 2-bis volto a sanzionare penalmente "chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali".

Su quest'ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche di carattere interpretativo ed applicativo, sono contenute nella circolare ministeriale n. 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, sicché alle stesse si fa integrale rinvio.

Per quanto concerne gli altri interventi recati dall'articolo 8 qui in esame, si precisa quanto segue.

- Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di esplosivi.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), sono state disposte speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il trasporto e l'impiego degli esplosivi.

In particolare:

1. l'art. 1 prescrive il temporaneo divieto – dal 1° settembre c.a. (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti bi-(o pluri) componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi, commercializzati in confezioni portatili, fatte salve quelle inerenti ai soli impieghi operativi, addestrativi e di studio per le esigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato. Conseguentemente, eventuali autorizzazioni o licenze adottate anteriormente devono essere revocate o sospese, fatti salvi gli effetti prodotti e quelli immediatamente conseguenti (es. deposito di materiali già prodotti o importati), e fatte salve le autorizzazioni inerenti a materiali destinati, sulla base dei contratti in corso, alle esigenze delle FF.AA. o di polizia.

Giova precisare che per detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità si intendono quelli così definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5, (per i quali, cioè, l'impulso di accensione è compreso fra 0,8 e 1000 mWs/Ohm), finora ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per uso civile. Per prodotti bi-(o pluri) componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi si intendono quei prodotti, di per sé inerti o, al massimo, infiammabili, commercializzati nelle

dosi opportune in due o più contenitori, i quali, all'atto della miscelazione o a breve distanza di tempo producono sostanze esplosive; si tratta di prodotti, è opportuno ricordare, finora non autorizzati e non ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per usi civili, indipendentemente dalle caratteristiche di confezionamento.

Per i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve di smaltimento delle scorte, fino al 31 ottobre p.v., per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile. Sicché, trascorso tale periodo, le quantità residue dovranno essere distrutte (con le modalità che saranno a suo tempo precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo, oppure versate, nei quindici giorni successivi, nel più vicino deposito delle FF.AA. o di polizia, ovvero in depositi appositamente autorizzati dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite per le esigenze delle predette FF.AA. o di polizia.

A proposito di quanto sopra, si sottolinea l'opportunità che il rilascio, a domanda degli interessati che siano già titolari di una licenza di deposito di materiali esplosivi di 2^a e 3^a categoria, della speciale autorizzazione prefettizia per la custodia dei detonatori residui, propri o di terzi, sia subordinato ad una puntuale verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza e di vigilanza del deposito, rapportate ai quantitativi massimi per i quali la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di idonei locali per il deposito dei detonatori, separati da quelli destinati ad accogliere gli altri esplosivi, oltre che dei requisiti di affidabilità del titolare della licenza.

L'autorizzazione sarà comunque subordinata alla predisposizione di uno speciale registro delle operazioni di deposito in custodia, con la specifica prescrizione di annotarvi, per ciascuna consegna, qualità e quantità dei materiali, ditta interessata, data della presa in carico, estremi identificativi della persona che procede alla consegna e di quella che procede all'accettazione e relative sottoscrizioni e somme eventualmente versate come anticipo di quelle dovute per la custodia. L'autorizzazione dovrà, inoltre, contenere idonee prescrizioni per la sigillatura di sicurezza dei contenitori e per le misure antiasporto degli stessi.

In relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di assicurare la massima diffusione delle prescrizioni del menzionato decreto e di quelle qui riportate, e di predisporre, anche d'intesa con le Autorità militari e con gli organi di polizia competenti, l'elenco dei depositi abilitati, da porre a disposizione delle ditte interessate.

Si precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività relative ai detonatori elettrici a bassa e media intensità e agli altri prodotti riservati all'impiego delle FF.AA. e Corpi armati dello Stato saranno consentite, per il periodo di vigenza delle limi-

tazioni, solo agli operatori muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di P.S..

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 2 dell'art. 1 del D.M., il quale prescrive che sui predetti detonatori, importati, prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, idonei ad assicurarne la tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alle indicazioni di carattere generale già fornite con la circolare 557/PAS. 12664 – XV.H.MASS. (53) del 5 maggio 2005 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gli interessati potranno presentare documentata istanza di approvazione a questo Ministero.

Per completezza, si aggiunge che rimangono destinati al mercato civile i detonatori elettrici ad alta (o altissima) intensità, aventi un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la corrente di non accensione sia calcolata fino a 4 Ampere.

Per pronto riferimento si riporta, di seguito, una tabella di confronto tra le più comuni modalità di classificazione dei detonatori elettrici che corrispondono, normalmente, alle indicazioni rinvenibili sulle confezioni degli stessi.

Tipo	Denominazione scandinava	Altre denominazioni internazionali	Decr. Min. ind., comm., artig. 21/4/1979	Corrente di non accensione in Ampère
Bassa intensità	Gruppo 1	A / S / NT / Ia / BI	> 0,8 mWs/Ohm	0,25
Media intensità	Gruppo 1a	U/F	> 8 mWs/Ohm	0,45
	Gruppo 2	VA / IIa		1,2
alta intensità	Gruppo 3	HU / P / XS	> 1000 mWs/Ohm	4,0

N.B. Secondo lo Standard Europeo (prEN 13763-1) in via di adozione, i detonatori saranno distinti in quattro "Classi", nelle quali, oltre a quelle sopra citate, è ricompresa anche la categoria dei detonatori ad altissima intensità (impulso di accensione > 2500 mWs/Ohm).

Si ricorda inoltre che, a mente di quanto previsto dalla citata Circolare del Ministro dell'Interno n. 5557/PAS.12664-XV.H.MASS(53), del 5 maggio 2005, e dal sopra ricordato Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, sulle confezioni dei detonatori (come, peraltro, su quelle di tutti gli altri esplosivi) immessi nel territorio dello Stato devono essere riportati, in lingua italiana (o in versione bilingue, ove previsto), gli elementi essenziali atti alla completa identificazione dei medesimi.

2.L'art. 2 del D.M. prescrive più stringenti **misure di sicurezza e controllo sull'impiego** degli esplosivi di 2^a e 3^a categoria per uso civile, prevedendo che il posizionamento e lo sparo devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, ove disponibile e previo versamento delle somme dovute per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal Questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.

E' essenziale, in tale contesto, la prescrizione, da parte del Questore o del funzionario di P.S. delegato, della dettagliata documentazione, in apposito verbale recante l'indicazione di luogo, data e ora, di tutte le operazioni di prelievo dei detonatori e degli esplosivi dal mezzo di trasporto, indicandone la quantità di posizionamento degli stessi nei luoghi d'impiego, delle operazioni preliminari al brillamento, con la verifica dei collegamenti delle cariche agli esploditori, del brillamento stesso (con indicazione degli scoppi per-

cepiti) e di quelle successive, compresa la verifica delle quantità non esplose, nonché dell'identità, debitamente verificata, delle persone operanti e comunque presenti, fra le quali, necessariamente, la persona autorizzata all'acquisto dell'esplosivo e responsabile della sua manipolazione.

Premesso che la **presenza della forza pubblica** alle operazioni in parola costituisce la regola, sicché le SS.LL. adotteranno ogni opportuna iniziativa per assicurarne i servizi, anche mediante calendari di disponibilità concordati con le ditte interessate, ove nondimeno essa non sia disponibile, le operazioni potranno essere svolte purché sia assicurata compiuta documentazione delle stesse mediante:

a) dichiarazione del responsabile dell'impiego dell'esplosivo, comprensiva di tutti gli elementi oggetto di verbalizzazione sopra detti, sottoscritta da tutte le persone presenti nelle diverse fasi di lavoro;

b) tracciato della centralina di monitoraggio sismico-acustico per la misura delle vibrazioni e delle onde di sovrappressione aerea.

In relazione alla conformazione dei luoghi, al quantitativo degli esplosivi da impiegare e ad altre circostanze che possono incidere sulla controllabilità delle operazioni, ovvero in relazione alle esigenze locali di ordine e sicurezza pubblica, il Questore prescriverà che i servizi di controllo siano integrati, a cura e spese della ditta interessata, con la vigilanza di una o più guardie particolari giurate appositamente istruite, le quali, sulla base di coerenti e precise disposizioni di servizio impartite dal Questore o funzionario di P.S. delegato e rese edotte delle conseguenti responsabilità, documenteranno le operazioni mediante dettagliato verbale recante tutte le indicazioni sopra dette ed accurata ripresa audiovisiva.

In ogni caso, il verbale, ovvero la dichiarazione sottoscritta ed il supporto recante il tracciato della centralina di monitoraggio, nonché quello recante la registrazione audiovisiva, se prescritta, sarà consegnato senza ritardo alla Questura, che disporrà le necessarie verifiche.

3. Gli artt. 3 e 4 del D.M. disciplinano le attività di **trasporto degli esplosivi** destinati agli impieghi civili, integrando a tal fine le disposizioni dell'art. 106 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S. e le istruzioni applicative già impartite da questo Dipartimento.

Al riguardo si precisa che la norma non si applica ai trasporti di materiale pirotecnico finito (compresi i semilavorati finiti destinati all'industria pirotecnica o agli usi tecnici, quali "air-bag", "attuatori", ecc.), per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (cfr. D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 settembre 2003, in G.U. n. 160 del 10 ottobre 2003).

Si attira, inoltre, l'attenzione sul fatto che la facoltà di cui al secondo comma del predetto art. 106, di autorizzare trasporti "senza vincolo di scorta", è stata circoscritta, fino alla data del 31 dicembre 2007, a casi assolutamente eccezionali e per quantitativi minimi, la cui determinazione è stata rimessa a questo Dipartimento.

A tal fine, si ritiene che l'eccezionalità possa essere riconosciuta nel caso in cui risultino indisponibili, anche in relazione all'urgenza dei lavori da compiere con l'uso di esplosivi, guardie giurate in grado di assicurare la scorta con le misure di sicurezza prescritte, o agenti della forza pubblica. In tal caso i Sigg.ri Prefetti potranno autorizzare trasporti "senza vincolo di scorta" nel limite quantitativo che si ritiene di determinare in non più di due Kg. di esplosivo e non più di dieci detonatori.

In conseguenza di quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti provvederanno a revocare le autorizzazioni eventualmente in corso per quantitativi maggiori; atteso, inoltre, che le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno in argomento richiedono apparecchiature ed oneri organizzativi aggiuntivi rispetto a quelli vigenti, assegneranno congrui termini, comunque non superiori a trenta giorni lavorativi, per gli adeguamenti tecnici necessari, durante i quali potranno autorizzare i trasporti urgenti.

4. L'art. 5, infine, integra il sistema di **identificazione delle persone** e di registrazione dei fatti riguardanti gli esplosivi, prescrivendo, accanto all'obbligo, per i titolari delle fabbriche e dei depositi e per gli utilizzatori, di assumere tutte le misure idonee ad impedire l'accesso e la permanenza degli estranei in dette aree, quello di annotare le complete generalità dei propri dipendenti e di identificare compiutamente tutti coloro che per ragione dell'incarico loro affidato o per altri giustificati motivi siano autorizzati ad accedere nelle medesime aree.

Il decreto precisa che la registrazione va effettuata nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S. o in altro registro debitamente vidimato e che ogni variazione va comunicata senza ritardo al Questore.

Restano ferme, ovviamente, le facoltà di controllo, compreso l'accesso al registro, degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Si attira l'attenzione sul comma 1 dell'art. 5 del D.M. il quale richiede – relativamente alle attività di acquisto e movimentazione (importazione, esportazione, transito e trasporto) degli esplosivi - l'annotazione nella licenza, o in apposita "estensione" della stessa, debitamente vidimata, dei dati identificativi e del codice fiscale del titolare e di coloro che sono incaricati dell'effettivo maneggio o uso degli esplosivi stessi.

Conseguentemente i Sigg.ri Prefetti predisporranno un piano di ritiro e aggiornamento delle licenze in corso, da esaurire in tempi ristretti e comunque non oltre il 31 dicembre p.v..

Su quanto sopra saranno assicurati costanti e accurati controlli, aggiornando quelli già eventualmente disposti o avviati in attuazione delle direttive impartite con circolare n. 557/PAS. 9722.10.100 (7) 28 del 19 luglio 2005.

- **Nulla osta allo svolgimento dell'attività di fochino.**

Come detto, l'art. 8 del D.L. n. 144 ha integrato anche l'art. 163, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 31 marzo 1998,

n. 112, prevedendo che il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino sia subordinato non solo al previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, come previsto dall'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, ma anche al previo "nulla osta" del Questore della provincia in cui l'interessato risiede.

La norma precisa pure che il "nulla osta" "può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi."

Va, quindi, fatto riferimento agli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di P.S. ed all'art. 9 della legge n. 110 del 1975. A mente di quest'ultima disposizione, è opportuno che il Questore richieda sempre la certificazione sanitaria di cui all'art. 35 del predetto TULPS.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa è inoltre opportuno che il nulla osta venga richiesto (**Modello in all. 2**) dagli interessati prima dell'inizio dei corsi formativi finalizzati al conseguimento delle occorrenti capacità tecniche e, comunque, almeno in concomitanza con la domanda per sostenere l'accertamento della richiesta capacità tecnica, al fine di consentirne il rilascio (o il diniego) anteriormente all'espletamento delle prove prescritte.

Del rilascio (o diniego) sarà data comunicazione alla Commissione tecnica provinciale, per il tramite della Prefettura – UTG competente, ed al Comune presso il quale l'interessato avrà dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza.

Si fa presente che il nulla osta e l'attestato di capacità tecnica dovranno essere allegati alla domanda di licenza.

- Eventuale diniego o revoca del "nulla osta".

Avverso il diniego del "nulla osta", in quanto atto di per sé suscettibile di incidere sulla posizione giuridica dell'interessato, sono ammessi il ricorso gerarchico al Prefetto o il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso di revoca del "nulla osta", invece, il provvedimento questorile non sembra suscettibile di autonoma impugnazione, ma il ricorso va, eventualmente, presentato avverso il ritiro del titolo autorizzatorio, con i rimedi ad esso propri (ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato).

Il D.L. n. 144, infatti, nel prevedere la revoca del "nulla osta" per il venir meno delle condizioni di affidabilità personale previste dalla legge, prescrive di darne comunicazione al Comune competente per l'immediato ritiro della licenza.

In assenza di una precisa indicazione di legge o di regolamento che disciplini il necessario circuito informativo fra il Comune competente al rilascio della licenza e al suo ritiro e la Questura competente alla verifica dei requisiti di affidabilità dell'interessato, i Questori vorranno apporre al "nulla osta" una specifica prescrizione a carico degli interessati, recante l'onere di trasmettere alla Questura, contestualmente e per conoscenza, copia della domanda per il rilascio della licenza e di comunicare successivamente ogni

eventuale ulteriore variazione (nel caso di trasferimento della residenza in altra provincia la comunicazione va fatta anche alla Questura competente per territorio).

L'art. 8 del D.L. n. 144 non disciplina espressamente quali siano gli effetti sulle licenze già rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto legge), tuttavia, l'efficacia retroattiva della norma appare difficilmente contestabile quando vi sia stata una misura di prevenzione o una misura interdittiva antimafia (cfr. art. 13 legge n. 1423/1956 e artt. 8 e 10 legge n. 575/1965) e negli altri casi di revoca obbligatoria delle licenze concernenti armi ed esplosivi.

Pertanto, con riserva di ulteriori approfondimenti, finalizzati anche alla proposizione degli interventi normativi correttivi eventualmente necessari, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di sensibilizzare i Comuni delle rispettive province affinché siano comunicate al Questore della provincia di residenza degli interessati gli estremi delle licenze per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 e di disporre analogo comunicazione dei propri uffici per quelle rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 112 del 1998.

I Questori procederanno, quindi, alla verifica della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio del nulla osta, previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento con le modalità previste dalla legge n. 241/1990, informando questo Dipartimento del relativo esito.

Art. 9- Disciplina delle attività di volo. - Inquadramento normativo - Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di nulla osta al volo. (...)

Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato (<http://www.interno.it/>; e <http://www.poliziadistato.it/>), le SS.LL. sono pregate di voler informare di quanto sopra le categorie e gli organi interessati, sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle nuove norme e di voler disporre il monitoraggio delle diverse fasi applicative, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati segnalando eventuali emergenze di rilievo.

Si unisce a tal fine il modello informativo in all. 4, rappresentando che, in adesione alla ricordata ministeriale n. 11001/114/1(2) Gab. del 16 agosto scorso, la prima rilevazione andrà effettuata alla data del 30 settembre p.v., con invio dei dati non oltre i primi giorni di ottobre, onde consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)

Allegato 1 e 3: omissis

All. 2

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI FOCHINO
 (art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n.144 convertito nella legge 31.7.2005, n.155)

ALLA QUESTURA DI

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome nome

data di nascita

comune di nascita provincia o nazione

residenza via/piazza

n° civico tel. domicilio

cod. fiscale

chiede :

il nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino

A tal fine precisa di

aver presentato o di aver intenzione di presentare domanda di accertamento della capacità tecnica alla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura-UTG di.....

di voler presentare la dichiarazione di inizio attività al Comune di

di voler presentare la dichiarazione di inizio attività al Comune di

e allega

la certificazione sanitaria prevista dall'articolo 35 del Testo Unico delle leggi di P.S. (certificato attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia)

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 92 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 E DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.


Data

.....
IL DICHIARANTE

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO***

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA



.....
IL DIPENDENTE ADDETTO

* SI RICHAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE ALL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.

AVVERTENZE

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284.

PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO.

AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME:

PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773):

ART.11:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a

risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12:

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43:

Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ruscata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta) * o non dà affidamento di non abusare delle armi.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

DALLA LEGGE 19 APRILE 1975, N. 110:

ART. 9 :

Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'e-

sportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico.

Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274T, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI DATI

CONCERNENTI LA PRIMA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144 E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI

Art. 7:

omissis

Art. 8:

Controllo degli esplosivi

- attività di posizionamento e di sparo degli esplosivi di 2^a e 3^a categoria: servizi di assistenza assicurati con indicazione numerica di quelli effettuati dalla forza pubblica e di quelli effettuati da g.p.g.; eventuali attività svolte senza l'assistenza della forza pubblica o delle g.p.g.;
- trasporti di esplosivi: eventuali autorizzazioni "senza vincoli di scorta"; revoche delle autorizzazioni precedenti; attivazione nuove modalità di scorte (tempi); eventuali emergenze;
- richieste di autorizzazioni prefettizie per il deposito e custodia dei detonatori non smaltiti (n. domande, autorizzazioni rilasciate, autorizzazioni negate); (a decorrere dal 1° novembre: detonatori affidati in deposito e custodia o distrutti);
- ritiro e aggiornamento delle licenze ex art. 5, comma 1, del D.M. 16 .8. 2005;
- monitoraggio dei controlli;
- richieste di nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino (nazionalità dei richiedenti, n. domande, nulla osta rilasciati, nulla osta negati); monitoraggio delle licenze già rilasciate;
- eventuali aspetti problematici di rilievo;

Art. 9:

omissis

Finito di stampare il

.....